

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE
DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno III. Fasc. 2: Aprile-Giugno
1916



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1916

Anno III. Fascicolo 2 - Aprile-Giugno 1916

INDICE DEL FASCICOLO

- E. CASANOVA. La pubblicità degli atti delle amministrazioni governative p. 75-91
- E. RE. Storia e storiografia delle provincie irredente « 92-123
- Bibliografie: (E. CASANOVA). PANELLA, *Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX* « 124-125
- (E. C.). *Archivio per la storia ecclesiastica dell'Umbria* « 125-127
- E. C. Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei sigg. D. Mauro Inguanez, Menchetti, Landini, Lazzareschi, Molmenti, Mastroilli, Morini, Pantanelli, Volpicella « 128-129
- Notizie: Consiglio per gli Archivi - Personale - Onorificenze - Scarti di atti delle amministrazioni governative - Studiosi negli archivi di Stato - Archivio di Stato di Pisa - Scuole di paleografia - Archivio della Tripolitania - Archivio e biblioteca provinciale di Avellino - Archivio provinciale di Messina - Archivio di Spello - Associazione storica di Piedimonte d'Alife - Comitato di propaganda italiana « 130-156
- Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono:
- a) periodici « 156
- b) pubblicazioni varie « 156-157



La pubblicità degli atti delle amministrazioni governative.

Uno degli articoli, men noti, del regolamento per gli archivi di Stato, approvato con r. d. 2 ottobre 1911, n. 1163, è, certamente, l' 82.º, col quale termina il capo II, relativo alla pubblicità degli atti. Vi si prescrive che: « le disposizioni dei precedenti articoli 77 a 80 sono applicabili agli archivi di deposito delle amministrazioni governative centrali e provinciali, ed in quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti ».

La ragione di tale provvedimento è chiarita nello *Schema del nuovo regolamento per gli archivi di Stato*, sottoposto, il 14 giugno 1911, all'approvazione del ministro dell' interno, colle seguenti parole (pag. 53): « Fu segnalato al ministero il fatto che « da taluni uffici governativi si comunicassero liberamente agli studiosi documenti di carattere riservato, ciò che potrebbe dar luogo « a gravi inconvenienti, specialmente nelle provincie, nelle quali, « per la mancanza di archivi di Stato o provinciali, ciascun ufficio « conserva tutti i propri atti, compresi quelli di periodi politicamente assai importanti.

« A rimuovere, almeno in parte, tale pericolo, fu emanata « la circolare 9 agosto 1908, n. 6000-1, le cui disposizioni sono « ora, col presente articolo, tradotte in forma regolamentare, estendendole per di più, come è regolare, a tutte le amministrazioni « governative centrali e provinciali ».

Sarebbe, in verità, molto strano che negli archivi di Stato fosse limitata la libera consultazione degli atti, per esempio, di politica estera, all'anno 1847, quando al ministero degli affari esteri o altrove si comunicassero anche quelli di tutto il nostro risorgimento; ovvero, che, pei primi, vigesse la norma che gli atti amministrativi non sono pubblici se non alla scadenza della prescrizione trentennale, mentre ad ognuno fosse lecito esaminare, mettiamo pure presso le prefetture e a scopo di studio, anche quelli dell'anno scorso.

Lodevole è, dunque, il concetto informatore di questo articolo: che consiste nel desiderio di ricondurre la pubblicità di tutti gli atti, presso qualunque amministrazione governativa si trovino, a norme generali uniformi, tali da eliminare le diversità d'interpretazione e gl'inconvenienti lamentati.

Tali disordini si sono verificati specialmente nel campo della coltura; e quindi è ragionevole che la prima impressione, che si riceva leggendo il testo che vi rimedia, faccia ritenere che soltanto alla manifestazione degli atti consultati a scopo di studio si sia in tal modo provveduto.

Questa induzione può trovare un fondamento nel ricordo dell'opera della Commissione per l'ordinamento degli archivi di Stato; che, nel marzo 1870, ebbe a rispondere al 10.^o quesito, propostole dal ministro, perchè indicasse: « quali regole dovrebbero osservarsi per la pubblicazione, la lettura e la copia dei documenti ».

Essa espresse la norma della pubblicità assoluta dei documenti da consultare per studi storici, salve le limitazioni consigliate dalla moralità e dalla prudenza; ma dimostrò chiaramente come del solo materiale archivistico, utile agli studi, si preoccupasse, senza fermarsi di soverchio sul senso letterale del quesito propostole e segnatamente della voce *pubblicazione*, che vale modo di rendere manifesto il documento, anzichè qualità intrinseca stessa del documento.

A quella soluzione unilaterale del vasto problema, sottoposto all'esame dei commissari, non poteva sottoscrivere l'amministrazione, che dalle necessità pratiche del servizio quotidiano era costretta a considerare la questione in tutta l'ampiezza, che

comportava, e a riconoscere tutta la verità della osservazione che non sa distinguere ove finisca la storia per cedere il posto alla politica. Facendosi araldo di tali massime, il ministro Cantelli, nella relazione, che precede il decreto reale 27 maggio 1875, n. 2552, per l'ordinamento generale degli archivi, scriveva :

« Grave problema era dire quali degli atti archiviati fossero
« pubblici, quali no ; fu risposto che fossero pubblici tutti, alcuni
« dal giorno stesso in cui entrano negli archivi, altri dopo un
« certo numero d'anni, meno un'eccezione sola imposta da con-
« siderazioni di pubblica moralità. Sente ognuno come i giudizi
« e le informazioni, che per debito d'ufficio si pronunziano dai
« pubblici funzionarii sulla vita di determinate persone, non deb-
« bano essere comunicati ai curiosi se non quando il tempo tra-
« scorso permetta di leggerli senza passione, e gli avvenimenti
« successivi abbiano dato ai fatti precedenti quel valore che i
« contemporanei non veggono sempre giustamente. Importa far ri-
« manere senza effetto gli errori, pur troppo facili ogni qual volta
« si tratta d'individui ; importa a tutti che i sospetti e le con-
« getture non acquistino credito dall'essere riferiti in documenti
« ufficiali. Nè la storia avrà danno : perocchè le sue sorgenti
« sono nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti che
« altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e dei
« luoghi.

« Gli atti di politica estera sarebbero pubblici sino al 1815 ;
« i processi giudiziarii penali non diverrebbero pubblici se non
« dopo settant'anni, lo spazio, cioè, di due generazioni umane.
« Dopo tanto tempo e tante mutazioni del diritto pubblico non
« essendo da temere inconvenienti nè per le persone, per le
« relazioni nostre cogli altri Stati, mancherebbe qualunque motivo
« per tener segreti i primi : ragioni di sommo interesse sociale
« consigliano invece a restringere per ordine di anni la pubblicità
« dei secondi. Le procedure, che rimasero nello stadio della istru-
« zione, si sottraggono per natura propria dalla pubblicità : quelle,
« poi, alle quali fu aperta la via del pubblico dibattimento, con-
« tengono quasi sempre sospetti ed accuse che il giudice non rac-
« coglie od abbandona pel sopravvenire di notizie più sicure e
« diverse. D'onde accade che non tutto il processo scritto sia

« svolto pubblicamente, e che, anche dopo le sentenze di associazione o di condanna, ne rimanga buona parte non discussa appunto perchè incompiuta o non giustificata.

« Alla pubblicità degli atti amministrativi fu prefisso il termine della prescrizione trentennale per tutela degli interessi dello Stato.

« Nessun assoluto segreto, però, in qualunque delle tre serie di atti, come nessun termine alla pubblicità dei documenti che giovino alla storia, o su cui si fondi il diritto dei cittadini. « Questi ultimi saranno sempre pubblici; degli altri, di cui non sia matura la pubblicità, sarà dato notizia con licenza dei ministri dell' interno, di grazia e giustizia, o degli affari esteri, secondo le competenze di ciascuno ».

Queste parole indicano a sufficienza quanto l' applicazione del principio della pubblicità, ammessa dall' amministrazione sia più estesa di quella concepita dai valentuomini, che componevano la Commissione del 1870. Secondo le parole del Cantelli, alla teoria della pubblicità soggiacciono tutti gli atti indistintamente, che si trovino conservati in pubblici archivi, possano essi giovare agli studi storici o riferirsi ad interessi giuridici o politici dei cittadini e della comunità.

Perciò, anche il provvedimento, che sembri mirare ai soli documenti consultati a mero scopo scientifico, rientra in questo ordine di idee, e si estende a qualunque specie di atti, unico essendo il concetto della pubblicità colle sue limitazioni.

Ne consegue per noi che la prima impressione, che si possa avere leggendo il testo dell' art. 82, secondo la quale l' estensione delle sue disposizioni sia limitata alle carte giovevoli agli studi storici, vada cancellata per cedere il posto all' interpretazione, molto più razionale, che il provvedimento, presovi, abbracci nella sua complessità tutta quanta la materia dell' amministrazione.

Se l' esame della relazione Cantelli non bastasse a dare una idea della vastità degli argomenti, ai quali si applichi, ricorderemo che successive riforme del regolamento archivistico, a suo tempo promulgato, quelle del 9 settembre 1902, per esempio, e l' altra, tuttora in vigore, dal 2 ottobre 1911 hanno completato lo schema delle disposizioni relative alla pubblicità, contemplando

il caso degli atti privati, la cui pubblicità è stata dichiarata illimitata per gli autori dei medesimi e i loro aventi causa e ritardata sino a un cinquantennio in tutti gli altri casi. Parimente, la data estrema della piena pubblicità degli atti di politica estera, fissata all'anno 1815 dal regolamento 1875, è stata successivamente portata al 1830, in attesa che venga promulgato il provvedimento che per arretrarre ancora tal data sino all'anno 1847 prese il Consiglio per gli archivi nella seduta del 18 dicembre 1914.

Tutte queste provvidenze si riferiscono esclusivamente alla materia, alla quale si deve applicare il principio della pubblicità. Lo stesso avviene per quanto concerne i luoghi, ove si conserva tale materiale e a cui si estendono le disposizioni in esame: poichè trattasi non solamente degli archivi di deposito di tutte quante le amministrazioni governative centrali e provinciali, ai quali si riferiscono gli art. 70 e 72 del regolamento citato, ma sì ancora di quelli correnti, presso i quali alcune pratiche possono rimanere per molti anni prima di essere esaurite, ovvero essere riassunte per esigenze del servizio corrente. In altri termini, dopo la promulgazione del decreto reale 2 ottobre 1911, n. 1163, e per effetto dell'art. 82, non v'ha più carta nè ufficio governativo in Italia che si sottragga alle norme prescritte per la pubblicità degli atti.

*
* *

Così concepite, le disposizioni dell'art. 82 assumono un'importanza manifesta non solamente per la innovazione che introducono nel nostro diritto pubblico, ma altresì per la gravità e il numero dei problemi, che sollevano.

Questi vertono, naturalmente, più che sulla pubblicità assoluta degli atti, sulla quale non sorge dubbio alcuno, sulle limitazioni, che le varie ragioni, addotte dal ministro Cantelli, consigliano di stabilire per alcune serie di atti. Ora, se l'applicazione di tali limiti alla pubblicità degli atti, conservati negli archivi di Stato, ha già sollevato violente proteste, alle quali non è stato finora risposto in modo convincente, immaginiamo quante rampogne sarebbero state mosse, se fosse stato più conosciuto l'art. 82, e quante si muoveranno pur che si sappia che tali limitazioni sono estese agli archivi di tutte quante le amministrazioni governative!

Tuttavia, sono d'avviso che si sia censurato acerbamente, il provvedimento del regolamento archivistico del 1902, e quindi si censuri anche quello più largo del 1911, senza aver bene considerata e misurata tutta l'estensione o portata che possa assumere. V' ha la mania di ritenere che, almeno per quel che sia degli atti giudiziari e amministrativi, quelle limitazioni costituiscano una angheria perfida, tirannica ed insopportabile, diretta a privare il cittadino del diritto di opporsi a un sopruso del governo, di rivendicare e difendere le proprie ragioni, di ottenere giustizia.

Ora, questo sospetto non ha il minimo fondamento. Basta distinguere a che cosa si riferiscano precisamente le disposizioni del regolamento archivistico per convincersene e riconoscere come non sia lesa alcuno dei diritti subbietivi del cittadino.

E, anzi tutto, se osserviamo quel regolamento, rimaniamo colpiti dal fatto che non si preoccupi quasi in modo veruno di quegli interessi immediati che più importano all'individuo. Nell'art. 78 e nei seguenti non è proclamata alcuna massima, alcuna limitazione per quel che concerne le convenzioni, che intervengono fra privati. Non ve n' ha che una semplice nozione in mezzo all'art. 80, come se fosse cosa che non riguardasse la materia degli archivi.

È bene, a tale proposito, avere presente che la materia degli archivi appartiene essenzialmente al diritto pubblico e non al diritto privato; e che perciò si regge colle norme del primo, manifestate nel regolamento che discutiamo. Con ciò, tuttavia, non si esclude che anche soggetti di diritto privato trovino posto nei pubblici archivi: poichè sappiamo che parte non modica dell'attività dell'amministrazione in generale si esplica nell'applicare nelle sue relazioni coll'individuo le norme del diritto privato o nell'invigilare per i supremi fini dello Stato l'applicazione esatta di tali norme.

Quindi è implicito nelle formule, espresse nel regolamento, il riconoscimento delle norme del diritto privato, in quanto però non esorbitino, nè sollevino conflitti di attribuzioni fra le magistrature che debbano applicarle.

D'altra parte è assioma indiscusso e indiscutibile che un atto, pubblico per sua natura e perciò disponibile all'individuo,

che lo richieda, non cessi di essere tale, non muti veste per il fatto solo di uscire dalla sua sede originaria per entrare in altro deposito.

Dopo tali premesse, possiamo chiederci che siano gli atti e documenti « che per la loro origine e la loro natura sono d'indole privata », dei quali tratta l'art. 80 nel suo comma terzo. La risposta più facile da dare al quesito sarebbe quella che dicesse che sono gli atti e documenti dei quali tratta il Codice civile: quelli dunque che producono obbligazioni e diritti verso i terzi.

Ma, ripetiamo, siamo nel campo di diritto pubblico e quindi una tale risposta costituirebbe addirittura un errore. Gli atti, che producono quelle obbligazioni e quei diritti, appartengono al diritto privato e dalle norme del medesimo vanno retti. Quelli di cui si discorre devono essere atti che non creano obbligazioni, nè diritti, senza perciò essere privi di tale interesse da costituire un pericolo, un danno per coloro a cui appartengono, quando un terzo potesse servirsene contro di loro. Tali sono, per esempio, le scritture di un privato, d'una famiglia, di un'istituzione di pubblica beneficenza, di un comune o di una provincia, che non fossero più conservate presso il loro proprietario. Noi sappiamo come ciò possa facilmente verificarsi negli archivi di Stato, dopo che la provvida legislazione vigente, per assicurarne la conservazione, ne sollecita il deposito o il dono in mano all'amministrazione. Non dobbiamo scordarci che ciò parimente può essersi verificato e verificarsi in seguito a sentenze antiche e moderne che ne abbiano disposto l'incameramento o il sequestro. E, precisamente in questo secondo caso, noi ci troviamo di fronte al fatto dell'esistenza di tali scritture anche fuori degli archivi di Stato, e, quindi, all'opportunità di estendere le disposizioni archivistiche fino anche a quegli altri depositi governativi ove esse possano trovarsi custodite.

Due ordini di considerazioni nascono da questi argomenti. Anzi tutto, fra gli enti summenzionati trovano facilmente posto ospedali e istituti di pubblica beneficenza che, per sicurezza delle proprie scritture e sino anche per ristrettezza di spazio ai propri fini, hanno preferito depositare i propri atti presso gli archivi di

Stato, e magari presso altri istituti governativi, pur conservandone la proprietà. Vale anche la pena di esser ricordato il motu proprio di Pietro Leopoldo di Toscana del 24 dicembre 1778; che, istituendo il pubblico archivio diplomatico di Firenze, avocava allo Stato « gli archivi delli spedali, corpi, università e « luoghi pii, sottoposti immediatamente all' autorità regia ». È naturale, che nello svolgimento della loro attività tali istituti vengano a confluito coi terzi: ma è altrettanto naturale che questi non possano valersi degli atti depositati contro il depositante.

Tale massima è sanzionata nell' art. 71, ove si prescrive che fra le condizioni del deposito « fermo l' obbligo di osservare le « norme generali prescritte dal presente regolamento per la pubblicità degli atti, non potrà essere incluso il divieto agli studiosi della consultazione delle carte che costituiscono il deposito, salvo quando si tratti di documenti che abbiano carattere « di interesse privato immediato pel depositante ».

Ciò posto, elegantissima questione è quella che può venire sollevata per sapere se tali disposizioni e tutte le altre del regolamento archivistico possano applicarsi anche agli istituti consimili che abbiano ritirato dagli archivi di Stato le carte depositatevi o conservino la custodia del proprio archivio.

La discussione, così impostata, esorbiterebbe dall' argomento preciso che c' interessa in questo momento. Limitandola alla sola materia della pubblicità, discerniamo agevolmente che le norme, imposte in proposito dal regolamento, non solamente regolano gli atti di quelle istituzioni finchè rimangono presso gli archivi di Stato, ma li impegnano, anche dopo che sia stata concessa la restituzione del deposito fattone, per mezzo delle clausole, prescritte dal prelodato art. 71; sul quale, molti anni addietro, interloquimmo.

Questa osservazione risolve certamente il quesito per quanto concerne i depositi restituiti. Ma rammentiamoci: che, fra le norme, fissate dal r. d. 2 ottobre 1911, n.º 1163, è pur contemplata quella che regola la pubblicità degli atti che assumono carattere d' interesse immediato per l' ente, e altresì, che nel deposito non potevano comprendersi nè le deliberazioni, nè i verbali, di cui all' art. 34 della legge 17 luglio 1890, n.º 6972,

serie 3.^a, e all' art. 50 del r. d. 5 febbraio 1891, n.° 99 serie 4.^a per l' esecuzione di detta legge, e neppure gli atti da registrare, di cui all' art. 21 di questo r. d., per appartenere tali documenti all' archivio corrente dell' istituzione. Il deposito poteva contenere titoli e documenti antichi o almeno inutili al servizio corrente; come titoli e documenti antichi possono essere conservati da altri enti morali nell' archivio, del quale non si siano mai privati.

E quindi, mentre per l' archivio corrente continueranno a valere le norme fissate dalla legge speciale e, « in quanto sia possibile » quelle del regolamento archivistico; per l' archivio, di cui abbiamo trattato, queste sole dovranno essere applicate, ove non ne sia danneggiato l' interesse immediato dell' istituzione: e ciò, pei fini superiori culturali, giuridici e sociali, ai quali, sotto la vigilanza e la tutela governativa, anche addotta dagli art. 73 e 74 del regolamento archivistico, contribuiscono le istituzioni di beneficenza. Lo stesso ripetasi per gli archivi degli altri enti, come il Comune e la Provincia.

Passando all' altra considerazione, è d' uopo ricordare che nelle scritture d' origine e natura privata, di cui all' art. 80, comma 3.° predetto, trovansi agevolmente carteggi e libri di contabilità. Appartengano essi ad un individuo o a un gruppo d' individui per l' amministrazione del proprio patrimonio o per l' esercizio del commercio, sollevano senza dubbio una qualche discussione circa la loro pubblicità.

Non esistendo in Italia, come presso altri Stati, speciali archivi economici, le scritture di tal genere, tranne quelle pervenute per dono o acquisto agli archivi di Stato, non si trovano se non nelle cancellerie giudiziarie. Altrimenti si disperdono, con inconcepibile danno per la scienza, che mormora a ragione contro l' eccessiva facilità colla quale i commercianti se ne liberano, applicando con una rigidità perfino soverchia la prescrizione loro imposta dall' art. 26 del Codice di commercio. Presso le cancellerie giudiziarie hanno vigore le norme dell' art. 82; e quindi non può sorgere dubbio in proposito. Piuttosto, è da chiedersi se, tranne che per scopi giudiziari, per cui sono larghissime, dette cancellerie si prestino a comunicare quegli atti a chiunque li chieda!

Il fatto di poter trovarsi tali scritture nelle cancellerie giudiziarie ci porta a dare uno sguardo agli atti che nelle medesime si producono, redigono e conservano.

La moderna legislazione impone la conservazione degli atti penali: prescrive invece la restituzione alle parti degli atti in cause civili. E affinchè dall'inosservanza di tale disposizione o dalla mancanza di zelo da parte degli interessati non nascano responsabilità in proposito, l'art. 2143 del Codice civile libera da tale responsabilità cancellieri, avvocati e procuratori, dopo il decorso di cinque anni dal termine definitivo della lite. Quindi non v'ha su tale argomento materia da discutere, nè per gli uffici giudiziari, nè per gli archivi di Stato, anche se qualcheduna delle carte a tali liti fosse rimasta abbandonata in cancelleria, o anche se si fosse in qualsivoglia modo introdotta in archivio.

Ma questi atti alle liti civili non consistono tutti in compare. Possono essere atti di altro genere; e allora rientrano in un altro ordine e precisamente in quello degli atti pubblici per loro natura. Son dessi quei negozi giuridici, espressamente determinati dalla legge, che assumono una particolare gravità o un particolare pericolo pei contraenti e pei terzi, e richiedono, nella loro impronta esteriore, l'osservanza di certe formalità, capaci di eliminare il sospetto di falsità a danno altrui, e pertanto di permettere che gli atti, ai quali sono apposte, vengano da chiunque rievocati come piena e perfetta attestazione di un fatto o di un diritto.

L'apposizione di queste formalità, perchè attribuiscono alla redazione dell'atto la pubblica fede, non può essere affidata ai contraenti stessi, ma soltanto a pubblico ufficiale, che sia depositario permanente di detta pubblica fede o che ne sia specialmente investito per effetto di particolare determinazione della legge.

L'atto, così redatto è detto *pubblico* dall'art. 1315 del Codice civile; e la forma, che assume, è prescritta, sotto pena di nullità, per una serie innumerevole di contrattazioni e di disposizioni. Sono pertanto da redigersi con tali formalità e da considerarsi come *atti pubblici*, ad esempio, i conferimenti di proprietà d'immobili, le convenzioni relative alle servitù prediali, al diritto

di uso o usufrutto, di locazione, quelle concernenti le rendite perpetue o vitalizie, i mandati, le autorizzazioni, i testamenti pubblici, le divisioni, le donazioni, le separazioni matrimoniali. Sono da considerarsi ancora come tali per la loro efficacia le sentenze dei magistrati giudiziari, i vaglia postali, ecc. Non sono, checchè si sostenga, atti pubblici le perizie, i collaudi ecc., pure essendo atti sui quali sono state basate le sentenze ecc.

Ora, di tutti questi atti pubblici è ammessa la pubblicità così dalla giurisprudenza, come dalla dottrina, in base all'art. 913 del Codice di procedura civile, secondo il quale: « Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, ancorchè il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese ecc. ».

Senonchè la dottrina, per il fatto stesso della diversità della voce adoperata nella legge, si credette in dovere di dare a questo principio una estensione illimitata, che ne rese confusa la percezione: e quasi venne ad ammettere l'assurdo che di tutti i documenti, di tutte le carte, che siano conservate in un pubblico deposito, ognuno abbia diritto di ottenere copia.

A frenare tanta libertà d'interpretazione basta la lettura dell'iscrizione che chiarisce il contenuto del titolo X del libro III del Codice di procedura civile, secondo la quale tale titolo tratta: « Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici ».

Non si parla degli atti in generale, ma di una determinata categoria di atti, vale a dire di quelli che possono creare obbligazioni o diritti verso terzi.

Ogni altra più lata interpretazione può indurre in errori tanto più gravi, quanto più si commettono in materia che esorbiti dal diritto privato per entrare nel campo del diritto pubblico.

Precisando invece il senso della voce adoperata dall'art. 913, noi veniamo a distinguere le scritture che presso qualsivoglia amministrazione governativa vengono a cadere sotto il disposto dell'art. 80 del regolamento archivistico, da quelle che invece o non vi soggiacciono o sono rette dalle disposizioni dell'art. 78.

Queste ultime, come è bene ricordare, oltre a quella delle

serie che concernono puramente la coltura, proclamano l'illimitata pubblicità de « le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato ».

Tolti tutti questi atti, che genere di scrittura rimane dell'attività di qualsivoglia amministrazione governativa, sia giudiziaria, sia civile, finanziaria o militare? Rimane la congerie di corrispondenza, studi, pareri, inchieste, registri, ecc. con la quale essa prepara i provvedimenti che conducono a quegli atti o alle leggi, alle quali questi s'informano o donde derivano, leggi che per essere già pubblicate si sottraggono a qualsiasi discussione; rimane la congerie delle scritture, con le quali essa cura l'esecuzione di tali provvedimenti, ne segue lo svolgimento e la trasformazione. Tutto questo ammasso di carte non produce obbligazioni, nè diritti verso alcuno; non serve se non all'interno ordinamento dell'azienda. Se così è, l'individuo non vi ha interesse, nè diritto. Qualora con inopportune istanze venisse ad esercitare come un diritto di controllo che non gli spetta, oltre all'esorbitare dalle sue facoltà, intralcerrebbe l'opera dell'amministrazione e provocherebbe un danno che non si potrebbe sempre limitare alla sola sua persona. E pertanto a ragione è stato provveduto ad impedire che pel capriccio d'un solo la totalità venisse a soffrire, pretendendo che l'affare trattato negli uffici sia compiuto ed abbia perduto il proprio interesse immediato prima di esser reso pubblico.

E in questo senso vanno parimente interpretate le limitazioni frapposte alla pubblicità dei pareri di alcuni corpi dello Stato; come, per esempio, quelle sancite dall'art. 26 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con r. d. 17 ottobre 1889, n. 6515, e dagli art. 24 e 88 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla istituzione di commissioni provinciali, ecc., della pubblica assistenza e beneficenza, approvato con r. d. 1.^o gennaio 1905, n. 12.

Se ciò non bastasse a provare che le disposizioni, limitatrici della pubblicità archivistica e, diremmo preferibilmente,

amministrativa e politica, non offendono alcun diritto, ed hanno, contrariamente all'apparenza, una portata molto modesta, poichè non concernono se non atti interni dell'amministrazione, sul cui merito non è, del resto, ammessa la discussione, bisognerebbe concludere insistendo sull'avvertenza che agli interessati, cui non manchino nè coltura nè perspicacia, non riuscirà mai impossibile trovare nella sede determinata dalla legge, anzichè presso l'amministrazione, che ne abbia provocato la compilazione, la copia autentica di tutti gli atti che producono obbligazioni o diritti dello Stato o verso lo Stato. Basterà pertanto che essi si rivolgano ove devono rivolgersi e paghino le tasse fissate.

*
* *

Nè concludiamo senza ragione asserendo ch'essi potranno ottenere copia autentica di detti atti: poichè nel diritto di ottenerne la copia autentica consiste la pubblicità di tali atti, secondo il diritto privato.

Ora, per ottenere copia di un atto, bisogna sapere che tale atto esista, e determinarlo precisamente nella sua data, nelle parti intervenute, nell'oggetto. Ove sussista la minima incertezza, la richiesta di copia non può essere soddisfatta.

Potrebbe supplirsi alla deficienza delle indicazioni con una ricerca preliminare. Ma questa non costituisce più un diritto per l'interessato. Egli può procedervi in tutti i modi e con tutti i mezzi che ritiene opportuni, senza perciò obbligare altri, e meno che mai l'amministrazione, a suggerirgli ciò che va cercando.

D'altra parte, la concessione d'ispezione non è preveduta dal Codice: ciò che costituisce una limitazione assai peggiore di tutte quelle per cui furono mosse tante accuse al regolamento archivistico. Checchè si dica, tal limitazione lede effettivamente il diritto del cittadino, intralciandone l'opera diretta a provare e perseguire le proprie ragioni e la verità. È un inconveniente grave, sul quale non ci pare si sia sufficientemente finora fermata l'attenzione dei giureconsulti.

Lo stesso non avviene in quel regolamento archivistico, che magistrati e giureconsulti non conoscono a sufficienza, se talvolta non vi conferiscono tutta l'autorità che dovrebbe avere, tal'altra

si permettono di deriderne persino anche la forma. Il diritto d'ispezione e di copia vi è larghissimamente ammesso entro i limiti fissati dalle norme generali della pubblicità.

Anzi, quando trattisi di atti pubblici sin dall'origine, il diritto pubblico, al quale s'informa tale regolamento, è assai più liberale del diritto privato. Nè si verificano l'incertezza e la contraddizione, deplorate in alcune sentenze pronunziate persino a distanza di pochi giorni dalla stessa Corte di Cassazione, per esempio, il 6 e 23 Luglio 1883 ⁽¹⁾, ove venne anche distinto l'atto pubblico, di cui all'art. 1315 del Codice civile, in atto pubblico agli effetti giuridici e in atto pubblico agli effetti amministrativi.

Tale differenza nasce, a nostro avviso, dal diverso concetto che si ha della pubblicità nel diritto privato e nel diritto pubblico.

Nel diritto privato, la pubblicità, è una qualità *estrinseca* dell'atto, che non ne impegna il merito, il contenuto; ed è tale per la definizione data dall'art. 1315 del Codice civile.

Nel diritto pubblico, la pubblicità è una qualità *intrinseca* dell'atto, che non si cura nè della forma che assume, nè delle formalità che lo circondano, ma ne ghermisce il solo contenuto e spazia per esso nel campo vastissimo della verità.

Da questo differente modo di interpretare la pubblicità deriva la differenza che, non ostante la dottrina vigente, deve presiedere all'applicazione delle pene comminate contro i depositari riluttanti o lenti nel rilasciare la copia richiesta.

Valgano pure, nel campo del diritto privato, le sanzioni degli art. 914-917 del Codice di procedura civile! Ma in quello del diritto pubblico ricordiamo tutta l'acutezza colla quale fu già da Lodovico Mortara ⁽²⁾ rilevato il caso che il depositario, richiesto del rilascio della copia, dipenda da superiore o da una gerarchia di superiori e da norme regolamentari, che si oppongano

(1) Cfr. *Corte suprema* 1883, p. 570, 599; e, quindi anche 19 marzo 1884, ivi, 1884 p. 295.

(2) LODOVICO MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile* (Milano, F. Vallardi) vol. V, pag. 600-602: libro VIII, titolo I, cap. I: Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti.

al rilascio domandato. Egli non ammette però il procedimento in via amministrativa, indicato, per esempio, nel caso dell' art. 123 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r. d. 21 maggio 1908, n. 269, e dall' art. 52 del nuovo regolamento per l' esecuzione di tale legge, approvato con r. d. 12 febbraio 1911, n. 297, vale a dire nel caso del diritto di ogni *contribuente* ad aver copia delle deliberazioni comunali, perchè è via amministrativa sussidiaria « che non stabilisce una competenza che escluda quella dell' autorità giudiziaria. Il prefetto non è giudice del diritto subbietivo . . . Sarebbe assurdo, del resto, cercare in un regolamento esecutivo una statuizione valida diretta a spogliare i cittadini della garanzia giurisdizionale costituita nel codice (Cfr. Corte di Appello di Catania, 15 febbraio 1909 pubb. nella *Giurisp. Ital.* 1909, I. 2, 261) ».

Ma, nel caso specifico, dal sommo giureconsulto citato, siamo veramente e unicamente nel campo del diritto subbietivo? Siamo in un campo in cui sia applicabile la disposizione del Codice? Ma *ogni contribuente* significa proprio *ogni cittadino*? È pertanto competente l' autorità giudiziaria? Non ne siamo precisamente persuasi; e torniamo perciò sempre alla nostra opinione che occorra non confondere il campo riservato al diritto pubblico con quello proprio del diritto privato e nettamente distinguerne i confini anche in fatto di sanzioni penali provenienti dalla osservanza delle norme relative alla pubblicità. E, distinguendo esattamente la qualità degli atti, dei quali si tratti, si potrà costringere il depositario dell' amministrazione al rilascio della copia degli atti che sono pubblici sin dall' origine, ma non di quelli amministrativi, nel senso da noi spiegato, che cadono ancora entro i limiti della pubblicità.

Nè potranno applicarsi penalità al funzionario, riluttante, pel solo fatto di avere osservato il regolamento organico, che gli vieta il rilascio di detta copia. Anzi riteniamo che l' autorità giudiziaria non sarà nemmeno competente a pronunziarsi in proposito.

*
**

Con ciò avremmo assolto il compito prefissoci di esaminare in tutta la sua estensione la disposizione, con soverchia modestia

e quasi timidità nascosta nell' art. 82 del vigente regolamento archivistico.

Senonchè dopo averne rilevato, per così dire, la parte positiva, dobbiamo anche accennare brevemente a una parte, che potrebbe pur dirsi negativa rispetto agli interessi dello Stato e dell' amministrazione.

Tutti sappiamo come, richiesti e non richiesti, coloro, che abbiano a che fare coll' amministrazione o ne dipendano, procurino di appoggiare ogni loro istanza, ogni loro opera con allegati, che ne attestino le ragioni, i meriti o le condizioni speciali. Sono atti, che non obbligano l' amministrazione, e, talvolta, vengono restituiti, tal' altra, sono conservati, per esempio, nella pratica personale dell' individuo, se questi sia funzionario dello Stato.

Questi atti rientrano precisamente nella categoria di quelli, per cui la piena pubblicità è ammessa dopo la scadenza della prescrizione trentennale dall' ultimazione della pratica, che li concerne. Ma, appunto perchè allegati, e quindi introdotti in sede non propria, essi diventano inutili al servizio, subito dopo l' esaurimento della pratica e cadono spesso pertanto sotto le massime, che presiedono alla eliminazione delle scritture inutili, appena l' amministrazione pensi di procedere, secondo le norme fissate dagli art. 69 e 70 del regolamento archivistico, al versamento decennale dei propri atti negli archivi di Stato.

Può, dunque, verificarsi, come, del resto, si è verificato, il caso, che, all' avvento della piena pubblicità, all' individuo, che abbia presentati tali documenti e titoli e sia tuttora in vita dopo il decorso di tanti anni, venga voglia di averne copia. La presunzione di un tal desiderio varrebbe a impedire ogni operazione di scarto surricordata, e costituirebbe sempre un pericolo per la amministrazione: che si vedrebbe costantemente perseguitata o dalla necessità di non distruggere alcuna delle proprie scritture, per quanto inutili fossero, e quindi di sostenere perciò spese ingenti e crescenti, non adeguate al servizio che rendono, o dalla pervicacia magari anche di disonesto speculatore, cui interesserebbe farla ritenere responsabile della distruzione vera o immaginaria del titolo per spillarle quanto più denaro fosse possibile.

Nell' un caso e nell' altro l' amministrazione non può correre

il rischio di essere sfruttata da malintenzionati, nè intralciata nella propria attività. Quando abbia con tutte le cautele prescritte dichiarato inutile un atto, essa deve potere eliminarlo senza indugio, segnatamente se tale atto non stia in sede propria; e della distruzione o conservazione di esso non deve più render conto ad alcuno. Sarà responsabile, soltanto, se abbia distrutto titolo in sede propria o inconsultamente carte che dovevano conservarsi.

Del resto, come abbiamo già accennato, lo stesso fatto si verifica ed è stato contemplato nel Codice civile all' art. 2143; che libera, dopo un quinquennio, cancellieri, avvocati e procuratori dalla responsabilità della conservazione delle carte alle liti civili. Quasi la stessa figura assumono gli allegati delle pratiche amministrative. Perchè non estendere ad essi il disposto del Codice civile? Con ciò, però, che, essendo dall' articolo 70 del regolamento, approvato con r. d. 2 ottobre 1911, n. 1163, fissato un termine decennale per dichiarare una pratica assolutamente esaurita e inservibile alle esigenze correnti dell' amministrazione, ugual termine potrebbe essere prescelto e proclamato da un articolo speciale di legge, anzichè quello quinquennale del Codice civile. Cosicchè si otterrebbe il vantaggio notevole di esonerare, all' avvento della piena pubblicità, l' amministrazione dalla responsabilità relativa di fronte a intempestive domande, pur lasciandola libera di conservare per altri fini gli atti indicati o di eliminarli; e di costringere chi avesse ragione di richiederli, a ricercarli nella loro propria sede, e non dove si trovino per accidente.

E. CASANOVA

STORIA E STORIOGRAFIA NELLE PROVINCE IRREDENTE

I. - Trentino

Il presente saggio — chè tale vuol essere — ha bisogno di una premessa e d' un chiarimento. Esso esce quando la lotta è ben lontana dalla sua conclusione e pende ancora « ancipiti Marte ». Tuttavia il problema — come s' è convenuto chiamarlo — del « dopo guerra » s' è ormai imposto alla mente di tutti e se i Governi già evidentemente se ne preoccupano e vi si preparano con provvidenze ed accordi speciali, non sembrerà prematuro nè inutile che qui anche noi vi guardiamo per ciò che può riferirsi a qualche questione di cultura. È necessario infatti pensare sin d' ora non solo a conquistare, ma a conservare poi nella pace le terre che torneranno a noi, ponendovi il sicuro presidio non solo della forza materiale, ma quello, non meno potente, della civiltà nostra. Il Tolomei, con la compiutezza e la competenza che gli son proprie, ha già toccato tutte le questioni della « conquista civile » in un capitolo — *Annessione e adattamento* (1) — dell' ultima annata dell' *Archivio per l' Alto Adige*.

Qui noi ci limiteremo a trattare o, più semplicemente, a raccogliere alcuni elementi indispensabili alla retta intelligenza di una di quelle questioni: la cultura storica, di cui in Italia non s' è mai forse avvertita sufficientemente tutta l' importanza ai fini della difesa e della formazione d' una coscienza nazionale.

L' Italia ha aspettato infatti, ad esempio, dodici anni, dopo il compimento della sua unità, prima di decidersi a fondare un

(1) pp. 388-467

Istituto Storico, a cui del resto si desidera ancora più largo respiro e più chiara coscienza dei suoi doveri d'interprete dei bisogni nazionali. E l'Austria ci aveva preceduto d'un trentennio: fino dal grande commovimento delle nazionalità del 1848-49 essa aveva sentito il bisogno di formarsi una coscienza, nel diverso, unitaria di cui fosse espressione e come simbolo la nuova formula del *Viribus Unitis*. Da quel bisogno nasceva nel 1854 l'*Istituto für österreichische Geschichtsforschung*.

In particolare contro la cultura italiana dell'antico principato vescovile di Trento essa armava, di là dal Brennero, un centro notevole di cultura e d'influenza tedesca in Innsbruck. Non contenta di avere arbitrariamente riunito il Trentino in una stessa circoscrizione territoriale col Tirolo e nascostolo sotto quel nome, essa seguiva a spogliarlo sistematicamente a favore della presunta capitale. A Innsbruck essa trasportava — come vedremo poi meglio — le carte del Principe Vescovo fino dal 1805; a Innsbruck, nel Ferdinando, accentrava gli oggetti d'arte e le memorie della regione, senza contare i favori prodigati a quella fiorente e reazionaria Università.

Contro la forza di questi « imperiali ordinamenti », non solo per quel che riguarda le libertà del presente, ma le memorie del passato, le libere città italiane hanno sempre combattuto. Hanno combattuto, come otto secoli prima altri comuni combattevano contro un altro impero, con quell'antico spirito municipale di cui proprio un tedesco doveva riconoscere in D. Rossetti — il fondatore dell'*Archeografo Triestino* — un erede.

Compito del presente articolo è appunto quello di far conoscere agli Italiani quanto i loro fratelli delle provincie irredente hanno fatto in un secolo per mantenersi e dimostrarsi tali anche nel passato e a ciò dovremo per sommi capi seguire il moto della storiografia, mostrandone, quando si offra naturalmente, il nesso ch'esso ha, e non potrebbe non avere, col corso degli avvenimenti.

Questo non solo perchè così nobile sforzo non rimanga ignorato e perchè nella conoscenza le nuove provincie sentano il primo pegno dell'amore, ma perchè lo Stato e il popolo italiano sappiano tutta la grandezza del patrimonio spirituale che, anche

in questo campo, essi ereditano e, senza sperdere nè innovare a fretta, pensino piuttosto fin d' ora a continuare, portando solo, di nuovo, il potente anelito della Nazione riunita.

*
* *

La storia o meglio l' erudizione storica che, nel secolo XVIII, ebbe in Val di Po un Muratori o un Tiraboschi, anche in Val d' Adige doveva avere i suoi laboriosi cultori, traendo come altrove i migliori ancora dai chiostri o dalla schiera di quelli che, nell' abito dell' abate, sembrano segnare il passaggio dalla erudizione prevalentemente chiesastica del sec. XVIII a quella laica del secolo appresso. Ma erano stati necessari i più larghi contatti e il più largo respiro di Val di Po per far concepire nel secolo XVIII al Muratori il disegno dei *Rerum Italicarum Scriptores* e al Tiraboschi quello d' una letteratura italiana: opere in cui l' unità di nazione è proclamata già solo dai titoli. D' attorno all' Adige, e dal fondo delle chiuse valli che a oriente e occidente se ne distaccano, l' occhio a fatica supera le cime che gli si levano contro e con difficoltà può giungere a una vista d' insieme. È assai quindi se a metà del secolo XVIII il Baroni sale a l' *Idea d' una storia della valle Lagarina*. Termine antiquato e un po' pretensioso per la storia d' una valle che dalla chiusa di Verona sale di poco oltre Rovereto (1). E quanto al diligente Bonelli (2), francescano, di cui le opere si consultano tutt' ora utilmente, esso è per Trento ciò che un altro frate, il P. Ireneo Affò, è, ad esempio, per Parma.

Non però che le chiuse d' Adige chiudessero le relazioni fra il Trentino e il resto d' Italia. Da Verona l' infaticabile erudizione di S. Maffei risaliva l' Anàunia e Val di Sole e prendeva parte alle polemiche tartarottiane e da Rovereto, prima che l' alto spirito di Antonio Rosmini lo rendesse meta venerabile a tutta Italia, Clementino Vannetti calava in Val di Brenta a incontrarsi con gli spiriti enciclopedici del moribondo dominio Ve-

(1) Per la *Letteratura storica de' Trentini* si veda ciò che, nel 1843, scriveva G. FRAPPORTI in *Arch. stor. italiano, Appendice* (1842-44), to. I, pp 65-9.

(2) *Notizie storico-critiche della Chiesa di Trento*; Trento, 1760-62, 3 voll. e *Monumenta Eccl. Tridentinae*; Trento, 1765, 1 vol.

neto: col Roberti a Bassano, col Cesarotti a Padova, o, sulle acque dell' Adige, scendeva a Verona dove l' onesto prete dell' Oratorio, Antonio Cesari, l'iniziava ai misteri di quel purismo che dall' amore delle parole salirà, per naturale trapasso, all' amore delle cose e quindi al senso di Nazione.

Ma intanto, di quà e di là dalla chiusa di Verona, la nazionalità italiana per quanto forse non meno pura e intera che adesso, era inerte e senza coscienza di sè. E bisognò aspettare i tempi nuovi — la caduta del Principato nel 1796, il turbine della Rivoluzione, la breve felicità dell'annessione al Regno Italiano e, più dura per contrasto, la servitù susseguente sigillata nella fusione con l' invisio Tirolo — perchè in quelle membra inerti passasse il brivido della vita e l' alito primo d' uno spirito immortale. Onde non a torto i posterì guardano come a precursore a Clementino Vannetti che, alla vigilia di quel tempestoso periodo — nel 1790 — interpretava, in un sonetto rimasto famoso, l' avversione ai Tirolesi in cui prima, pei Trentini, si concretò il sentimento nazionale :

- Del Tirolo al governo, o Marocchesi,
Fur queste valli sol per accidente
Fatte suddite un dì; del rimanente
Italiani noi siam, non Tirolesi.
- E perchè nel giudizio dei paesi
Tu non la sbagli con la losca gente,
Che le cose confonde e il ver non sente,
Una regola certa qui ti stesi.
- Quando in parte verrai dove il sermone
Trove in urli cangiato, orrido il suolo
E il sole in Capricorno ogni stagione;
- Di manzi e carrettieri immenso stuolo,
Le case aguzze e tonde le persone,
Allor di' francamente: — Ecco il Tirolo!

*
* *

I primi decenni del sec. XIX non sembrano portare novità alcuna: essi hanno, per così dire, sul ramo i frutti dell' età trascorsa e nella terra chiudono, ancora occulto, il seme di quella ventura.

Così il Barbacovi e il Giovanelli proseguono e portano bene innanzi nel secolo le tradizioni settecentesche d'una erudizione incolore, se pure del secondo si ricordi un opuscolo che s'intitola *Trento città d'Italia*, stampato il primo anno dell'annessione al Regno Italico.

Tra la vecchia generazione e quella che venne poi correva una profonda differenza di cui erano primi i contemporanei a rendersi conto. Si legga ciò che in una rassegna della *Letteratura storica de' Trentini* (1) scriveva nel 1843 il Frapporti: « Riconoscente ai meriti scientifici e letterari di questi dotti (i settecenteschi fino al Giovanelli), formò testè la nuova generazione una scuola novella. Essa sentì che all'erudizione bisogna pure associare qualche cosa; che la storia maestra degli uomini ha da essere specchio di vita morale e politica: ella conobbe che nei destini delle nazioni vi ha di che piangere, di che fare ammenda : essa ha steso una mano ai connazionali, non so se più sconosciuti o più sconosciuti, ed ha detto: ecco noi pure nella unità del vincolo più sincero ».

In queste parole, sia pure in modo avvolto e confuso, sono espressi, con sufficiente efficacia, i caratteri della « scuola novella »: il portare la preoccupazione morale e politica fin dentro in un campo, come quello dell'erudizione storica, che aveva fino allora conservato quel che di remoto e impassibile è proprio degli scrittori ecclesiastici che n'erano stati i principali cultori; il sentire il sacro vincolo fra il presente e il passato e il considerare il secondo non solo e non tanto come argomento di gloria e vana gloria nazionale, ma altresì di compunzione e d'ammenda e occasione quindi di virili propositi; l'interrogare devotamente la storia — quasi un'altra Sibilla — non solo per quel che insegna del passato, ma per quel che, al cuore commosso, può predir del futuro; infine il senso nuovo d'un'unione quasi fatale di « quell'estremo lembo » col resto d'Italia, di cui alla storia si domandavano le conferme.

S' avverta che le parole del Frapporti citate sopra comparvero nell'*Archivio Storico Italiano*, monumento, secondo le in-

(1) Citata innanzi, a pag. 94 n. 1 di questo articolo.

tenzioni e le parole stesse del fondatore, « inalzato alla patria comune » (1), e che quindi, secondo il grato riconoscimento d'un altro giovine trentino, Camillo Sizzo, « non dimenticava veruna parte di Italia, ma aveva caro far noti i lavori di tutti i cultori delle scienze storiche di qualunque provincia nati, vincendo, quando occorre, coraggioso i pregiudizi che strappano al Bel Paese qualche lembo di esso » (2). Di fatto è nell' *Archivio storico* e a Firenze che la cultura trentina prende contatto e si fonde, negli anni che precedono al '48, con quella italiana. Facilitavano quella fusione « le molte somiglianze » che, come notavano con compiacenza i contemporanei, « stringevano la Toscana al Trentino » (3): regioni ambedue agricole e conservatrici, tenaci delle tradizioni e gelose quindi della loro storia. C'era in Toscana una famosa Accademia dei *Georgofili*, ma, più modesta, c'era anche una *Società Agraria Tridentina*; e un *Giornale Agrario* si stampava egualmente nel Trentino e in Toscana. L' « antiquam exquisite matrem » assumeva nelle due regioni significati nuovi, ma sentiti con non minor « religione »; ed erano spesso gli stessi uomini che s' applicavano a mettere a cultura e fecondare, con la devozione e la passione tenace dell' agricoltore, i campi della terra e quelli della storia. Così al Congresso di Lucca del 1843 interveniva, come Presidente della *Società Agricola Tridentina*, quel B. Giovanelli che abbiamo visto autore dell'opuscolo *Trento città d'Italia*, e d' agraria e legislazione rurale s' interessava quel Camillo Sizzo che, sceso giovanissimo in Toscana e divenuto uno dei collaboratori dell' *Archivio Storico*, doveva morire (4) di morte immatura, frustrando le alte speranze che in lui aveva riposte la patria. Ma i mediatori veri tra la cultura trentina e quella Toscana non furono nè il conte Giovanelli, troppo ormai vecchio, ne il nob. Camillo Sizzo, troppo giovine: mediatori fu-

(1) GIORGETTI A.; *Brevi cenni sull'Archivio storico italiano*, Firenze, 1902, p. 7.

(2) SIZZO C.; *Conte Benedetto Giovanelli*; *Necrologia* in *Arch. stor. Italiano* (1846), *Appendice*, to. III, p. 765.

(3) Op. e loc. citati, p. 770.

(4) Ne scrisse una breve *Necrologia*, G. CANESTRINI in *Arch. stor. ital.* (1849) *Appendice* to. VII, pp. 545-7.

rono due valentuomini d'origine modesta che il paese povero e senza risorse aveva costretto esulare e che spesero la giovinezza povera e indipendente l'uno — Giuseppe Canestrini — a Parigi, l'altro — Tommaso Gar — a Vienna, senza fondersi nè confondersi nel vortice di quelle due maggiori capitali d'Europa, ma rimanendo se stessi, cioè Italiani e affinando anzi la propria tempra nazionale a paragone e nel contrasto d'una straniera.

Erano i tempi che l'Italia, non molto diversamente del resto che ora, era anzitutto esportatrice d'uomini; e il Canestrini e il Gar, come un altro — il Panizzi — che di dieci anni li aveva preceduti in Inghilterra, appartenevano a quella schiera di operai della cultura, « contadini alla fatica », che negli Archivi e nelle Biblioteche d'Europa ricercavano i titoli della eredità italiana ed erano quindi fra i migliori collaboratori del moto politico propriamente detto, secondo l'opinione d'uno che doveva intendersene, il Metternich, del quale è la nota frase: « Les coquins se battent plus, en 1820, avec des lignes écrites qu'en lignes serrées ».

Si ritrovarono, il Gar e il Canestrini, maturi d'anni e d'esperienza, in Firenze. Il Canestrini ⁽¹⁾ era stato, a Parigi, addetto alla Biblioteca del re e in quella qualità aveva avuto occasione di conoscere uomini eminenti fra cui il Thiers che, nel 1838, l'incaricò di raccogliere documenti per una storia di Firenze di cui in quel momento accarezzava il disegno. Tale fu l'occasione che ricondusse il Canestrini in Italia e a Firenze dove — introduttore verisimilmente il Tommaseo che l'aveva conosciuto a Parigi — non tardò ad accostarsi al circolo del Vieusseux che, quando tre anni dopo pensò di fondare l'*Archivio storico*, lo volle fra i suoi collaboratori.

La presenza del Canestrini doveva portare, a breve distanza di tempo, quella del coetaneo e conterraneo T. Gar ⁽²⁾; il quale

(¹) Per il Canestrini e per quanto qui se ne dice si veda BENVENUTI E.; *Di Giuseppe Canestrini e delle sue opere in Arch. Trentino*, (1909), XXIV, pp. 5-53 e 125-56.

(²) Sulla vita e le opere di T. Gar, oltre il pochissimo che se ne dice nella breve necrologia apparsane nell'*Arch. stor. italiano* (1871) Serie III, to. XIV, pp. 182-4, si consulti l'articolo del BENVENUTI; *Un brano di storia veneta del Ri-*

fino al 1842 era rimasto in Austria dividendo il tempo fra gli studi prediletti sui mss. italiani delle Biblioteche di Vienna e incarichi probabilmente lucrosi, ma non egualmente diletta, tantochè quando gli venne l'invito del Canestrini di recarsi a Firenze per collaborare nell'*Archivio*, pur dopo qualche esitazione, non mancò d'acettare. E scriveva a l'amico: « Quelli che giudicano secondo lo stolto e sovente crudele discernimento del mondo, trovano incomprendibile ch'io rinunzi ad un posto onorevole e forse ad una brillante carriera per esagerato amor delle lettere e del mio paese ». Ma egli veniva in Toscana « per riparare la gelosa sua indipendenza ». (1)

Parole che, a lato dell'erudito, ci rivelano l'uomo: l'uomo di liberi sensi e già esperto del mondo e delle sue ingiurie.

La presenza dei due Trentini spiega la frequenza delle notizie e delle cose venete che distingue le prime annate dell'*Archivio storico*; e, a sua volta, la dimora fiorentina non rimase senza efficacia sullo sviluppo intellettuale dei due e particolarmente del Gar che la vita doveva poi ricondurre nel patrio Trentino e su cui quindi — come più rappresentativo — ci tratteremo di preferenza.

In quegli anni, quanti ne corrono dagli ultimi del '42 ai primi mesi del '47, il Gar stampa nella *Raccolta delle relazioni venete* dell'Albèri, un volume di *Relazioni* (2) di ambasciatori presso la Corte di Roma, e, nel tomo V. dell'*Archivio storico italiano* (3), la *Storia arcana di M. Foscarini col catalogo dei mss. storici della sua collezione*, dove raccolse il frutto dei suoi lunghi studi viennesi.

Nè a questo si limita la sua attività, chè dei medesimi anni

sorgimento. Tommaso Gar nel 1849, in *Tridentum*, (1908), XI, pp. 23-43, e quello del compianto L. OBERZINER; Tommaso Gar commemorato da Niccolò Tommaseo in *Rivista Trentina* (1908) VIII, pp. 129-70. La bibliografia completa è ne *L'Ottocento* di G. MAZZONI; p. 1456.

(1) BENVENUTI E.; *Di Giuseppe Canestrini* etc., pp. 28-29.

(2) Vol. I, Firenze, 1846.

(3) To. V, Serie I, (1843). L'elenco completo delle altre pubblicazioni del Gar compare nell'*Arch. stor. italiano* fra il '43 e il '47 può vedersi a p. 166, nota 31, del citato articolo di L. OBERZINER.

è, tra altro, la sua traduzione del *Cola di Rienzo* ⁽¹⁾ del Papen-cordt; traduzione che andava rilevata perchè per il soggetto e per la persona cui veniva dedicata — Lorenzo Valerio — può contribuire a mostrare qual'era in quel momento l'orientamento politico del Gar.

Il 1847 trovò il Gar a Padova, direttore di quella Biblioteca Universitaria, e il suo nome appariva, alla fine di quel medesimo anno, fra quelli dei 321 cittadini che sottoscrissero l'animoso discorso, sullo stato delle lettere in Italia, pronunziato a Venezia da Niccolò Tommaseo. Segno, se altri e più certi non ve ne fossero, delle relazioni corse tra l'onesto erudito e il gran Dalmata che al Trentino era legato da memorie di giovinezza e i Trentini aveva tutti cari perchè li sapeva « credenti » ⁽²⁾ e carissimo il Gar « raccomandatogli giovanissimo da Niccolò Filippi (di Civezzano) suo amico sincero » ⁽³⁾.

Il 1848 è l'anno della « mobilitazione » di tutte le forze morali e materiali d'Italia.

Dal Trentino i giovani partono per costituire quella legione Trentina che combatterà da Novara alle mura di Roma, gli uomini abbandonano per il clamore della vita politica i silenzi degli studi solitari: Antonio Rosmini lascia il romitaggio di Rovereto per il tempestoso vortice di Roma, Gazzoletti dà all'Italia *La patria degli Italiani*, non ignobile eco del *Vaterland* di Arndt, e quando Venezia si trova a dovere scegliere gli uomini che rappresentino la novissima repubblica di S. Marco alla nuova di Francia, due Trentini essa elegge: un poeta, Aleardo Aleardi, uno storico, il nostro Tommaso Gar.

Da Parigi, dove nell'agosto del '48 gli succedeva il Tommaseo, il Gar era inviato, dopo una breve sosta a Venezia, a Firenze « per informare il Manin dell'aria che spirava in Toscana » ⁽⁴⁾. E lì ritrovava il suo Canestrini, d'erudito mutato

⁽¹⁾ Torino, 1843.

⁽²⁾ Cfr. in necrologia di C. Sizzo per G. CANESTRINI; *Arch. stor. ital.* (1849), *Appendice*, to. VII, p. 547.

⁽³⁾ TOMMASEO N.; *La cattedrale di Sebenico e Giorgio Dalmatico suo architetto*; Zara, 1874, pag. 18.

⁽⁴⁾ BENVENUTI E.; *Un brano di storia veneta etc.*

anche lui in diplomatico e divenuto rappresentante d'un'altra repubblica, quella di Roma. Intanto gli avvenimenti precipitavano; ristabilito il Governo Granducale (il 12 aprile '49), non c'era più luogo in Firenze per l'invio di S. Marco e il Gar infatti ne ripartiva diretto a Venezia. Ma, occupate già le Legazioni dagli Austriaci, le vie di terra gli erano precluse ed egli era quindi costretto a ritornare sui suoi passi fino ad Ancona donde, a la vigilia dell'attacco austriaco, il 24 di maggio — una data per Ancona memorabile — scriveva al Vieusseux: « Io spero di vedere Ancona, città degli assedii, uscire vittoriosa anche da questo ». E ancora « Ad ogni modo io starò fermo al posto che l'amore d'Italia e di Venezia mi ha fatto » (1). Parole che, aggiunte ad altre già citate innanzi, fanno ora intendere perchè il Capponi di lui scrivesse, prima ancora di conoscerlo: « è uomo che mi piace molto dalle sue lettere » (2).

D'Ancona il Gar potè, per mezzo d'un vapore, rientrare finalmente a Venezia, ma per poco, chè la diplomazia della morante Repubblica, fidando forse nelle relazioni ch'egli aveva dovuto serbare dagli anni della sua dimora a Vienna, l'inviò in Ungheria, verisimilmente col delicato incarico di allacciare intese coi capi delle nazionalità malcontente dell'Impero. Il malesito della guerra lo respinse all'isola di Corfù (3), ove doveva ritrovarsi ancora col Tommaseo, al quale con cuore commosso « invidiava la povera e libera solitudine » mentre, « costretto dalla necessità » (4), s'apparecchiava a tornare in Italia ed a Trento.

A Trento infatti, e col divieto d'oltrepassarne le mura, l'aveva confinato la gelosa politica austriaca, dopo averlo privato dell'ufficio di Bibliotecario a Padova. Erano gli anni della catastrofe: domata la Sicilia, cadute le due repubbliche di Roma e di Venezia, rotto l'esercito regio a Novara, l'Italia si riadagiava, esausta e dolente, nel suo letto di servitù. In particolare al Trentino prima ancora — per così dire — che l'unione mancata col

(1) Op. loc. cit., pag. 39.

(2) BARBERA P.; *Tommaso Gar e Alfredo Reumont in Tridentum* (1910), XII, p. 115.

(3) TOMMASEO; *La cattedrale di Sebenico*, etc. p. 20.

(4) Op. e loc. citati.

resto d' Italia, doveva quella riconfermata col Tirolo, doveva fosse ribadito il vincolo con la confederazione germanica, contro le leggi di natura e le proteste portate, nel 1848-49, dai propri deputati al Parlamento di Francoforte (1).

C'è, in verità, qualche cosa di pietoso e di tragico nella sorte di questo grande piccolo paese, chiuso tra i suoi monti e incatenato a sorte e civiltà non sua, ma che immutabilmente si volge verso il vietato piano con l'istinto dell'albero che dal fondo dell'abisso tende le braccia dei suoi rami verso la luce del cielo. Avevano detto che il suo suolo era Germania ed ecco il piccolo paese voltare la zolla e indicare: Italia. Bisognava dimostrare infatti che quel che diceva la natura, quel che dicevano gli olivi del Garda e le viti risalenti in Val d'Adige oltre Bolzano e proclamava Dante

— Suso in Italia bella
 A pie' dell'Alpi che serra Lamagna
 Sopra Tiralli —

diceva anche, contro gli artifizii d'ogni trattato e i soprusi d'ogni governo, la storia. E per questo era stata l'Austria medesima a confinare in Trento l'uomo da ciò: l'uomo solamente capace di riprendere il programma già consegnato nel titolo dell'opuscolo del Giovanelli — *Trento città d' Italia* — e di riprenderlo in tempi di servitù, con l'esperienza di quel che significava mezzo secolo di mal sofferti contatti e di soggezione al Tirolo, con la coscienza solo ora piena e immutabile dei destini della regione e senza più le ovvie generalità della vecchia scuola storica, ma con la probità severa e il senso del reale che distingueva la nuova. Quest'uomo era appunto il nostro Tommaso Gar.

A Trento, nel « confino » segnatogli dopo gli anni vertiginosi della rivoluzione, il Gar non era rimasto infatti inoperoso per lungo tempo. Non glie l'avrebbero del resto consentito i suoi concittadini che ne conoscevano il valore e che — quieta protesta contro i rigori di Vienna — fin dal 1850 gli avevano

(1) MARCHETTI L.; *Il Trentino nel Risorgimento*, 1913, voll. 2 in *Biblioteca Storica del Risorgimento Italiano*. Sull'intervento degli italiani al Parlamento di Francoforte, si veda il cap. V. del I. volume.

offerto la carica di Sovrintendente della Biblioteca e del Museo del loro Comune. Colà egli non tardava a riprendere la sua tranquilla operosità che in lui si sarebbe detto gentile istinto, o

« sì come studio in ape

Di far lo mèle ».

È del 1854 infatti una breve raccolta di saggi sulla storia di Trento, intitolata *Calendario* (1) *Trentino* secondo l'antico costume che tutt'ora ad es. si rinnova e continua negli *Annuari* della *Società degli Alpinisti Tridentini*, in cui il nome del Gar appare associato con quello di Bartolomeo Malfatti che poi impareremo a conoscere. Del 1856 è l'*Episodio del Medio Evo Trentino* e del '57 i cenni su l'*Archivio del castello* (2) *di Thunn*; ma l'opera in cui dovevano maggiormente rifulgere le qualità complesse del Gar — qualità insieme d'organizzatore e d'erudito, naturali forse a l'uomo, ma evidentemente sviluppate e perfezionate dalle lunghe dimore in centri di alta cultura quali Vienna e soprattutto Firenze — fu la *Biblioteca* (3) *Trentina* che cominciò ad apparire a dispense nel 1858. Essa si proponeva « la pubblicazione di tutti i monumenti e documenti patrii avanzati all'ingiuria dell'età ; di cronache, annali, diarii, narrazioni, memorie, statuti di comuni e consorzierie, trattati, dissertazioni storiche, biografie, epistolari, etc. riguardanti il Trentino ». E l'esperienza europea dell'iniziatore si rivelava nel proposito di mettere a profitto per ciò non solo le « librerie ed archivi pubblici e privati del Trentino », ma anche le biblioteche e gli archivi di altre città d'Italia e di Germania, e le qualità « associative » nel rivolgersi direttamente agli « amatori della storia patria » perchè ciascuno voglia dar « contezza » delle cose storiche Trentine credute di rilievo, « da essi possedute o di cui conoscano l'esistenza ». Si noti che già prima del '48,

(1) Vedasene la recensione del MILANESI in *Arch. stor. italiano*, (1853) *Appendice*, To. IX, pp. 615-6.

(2) Recensito da A. BARTOLI in *Arch. stor. italiano* (1857) N. S. To. VI parte I, p. 144 e segg.

(3) *Biblioteca Trentina, ossia Raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento*, redatta da TOMMASO GAR, con prefazione, discorsi storici e note. Trento, Tip. Monanni, 1858-61; dispense I-XVIII.

forse a istanza d'un discepolo del Gar, il nob. Camillo Sizzo, la *Società Agraria Tridentina* aveva pensato d'assumere l'iniziativa della stampa degli (1) statuti della regione e nell'*Archivio storico* l'amico di lui, Giuseppe Canestrini, fin dal 1841 aveva sottoposto al Capponi un piano « di pubblicazione delle cronache inedite, dei monumenti e degli statuti che riguardano città e comuni della Trentina provincia (2) ». Quei « piani » potevano ben essere allora prematuri, ma la *Biblioteca Trentina* iniziata un quindici anni dopo non è, si può dire, che l'attuazione di essi, e il suo programma è già parzialmente anticipato in un passo del Canestrini, che nelle passate « controversie del principe di Trento col conte del Tirolo « voleva riconosciuta e insegnata la permanente necessità de « l'indipendenza dei due popoli [e de] la loro separazione (3) politica ». La *Biblioteca* era infatti semplice raccolta di testi, ma quale ne fosse lo spirito animatore, oltrechè dalla scelta, traspare dalle sobrie prefazioni che li accompagnano, dove ritroviamo il Tommaso Gar delle lettere, quello che piaceva al Capponi. Una temperanza veramente italiana di doti di mente e di cuore, una pietà filiale per il proprio piccolo paese e per la grande patria, che diventava — son sue parole — « religione » e che si rivela e scoppia qua e là in termini d'impreveduta forza, la forza soave ma irresistibile del fiore che — non si può dirlo che con l'immagine d'un poeta —

Che spiega
La pompa del pinto suo velo.

Parla di Riva, « città gentile », e s'incanta a descriverne « la mitezza del clima, l'amenità del sito in sulla estrema spiaggia del Benaco ricco di vari e delicati pesci, la ubertosità della pianura e dei colli circostanti, tutti a vigneti e a (4) oliveti ». Stampa uno statuto antico di sei secoli e passando, nell'introduzione, a parlare dell'autonomia dei Comuni, seguita, con l'oc-

(1) SIZZO C.; Conte Ben. Giovanelli, *Necrologia*, in *Arch. storico italiano* (1846), *Appendice* To. III, p. 771.

(2) BENVENUTI E.; *Di Giuseppe Canestrini etc.*

(3) Op. e loc. citati.

(4) *Biblioteca Trentina: Statuti della città di Riva*; Trento, 1861, p. VI.

chio evidentemente al presente e come esprimendo un sentimento suo proprio: « Un buon ordinamento comunale rinfiamma l'amore alla libertà, cresce rispetto alla legge e produce il coraggio civile ed il *patriottismo*; il quale, uscendo dirittamente dall'affetto della famiglia e del luogo *natio*, diviene per ogni popolo un sentimento profondo di onore e quasi una religione ⁽¹⁾ ».

Alla lotta contro la dominazione straniera che, dopo il Mille, sostennero i Comuni di Lombardia, « se non si può dimostrare con documenti che prendesse parte *materiale* il Trentino, vi acconsentì certamente coll'animo fatto bramoso d'indipendenza dalle stesse oppressioni e sciagure che travagliarono il resto ⁽²⁾ della Penisola ». E *romana*, contro l'opinione di Bethman-Hollweg o d'Hegel che la pretenderebbero germanica, va tenuta l'origine delle libertà municipali sia nel Trentino che nel resto ⁽³⁾ d'Italia. Oltrechè « non sarebbe forse temerità il supporre coll'illustre Gino Capponi che nelle città, state colonie, e nei loro annessi, il sangue romano mantenesse e poi facesse risuscitare più vivo il genio municipale ⁽⁴⁾ ». In particolare l'esame delle disposizioni statutarie dei principali comuni — Trento, Riva, Rovereto — è indirizzato a far notare anzitutto, le grandi attinenze ch'esse hanno con quelle « d'altre città dell'alta e della media Italia ». E il barone Cresseri, nei « cenni » illustrativi che appone alla « introduzione » del Gar, s'indugia per conto suo a far rilevare invece le differenze ch'esse presentano con quelle vigenti in Tirolo, segnatamente in materia ereditaria, chè mentre le une, ispirandosi al diritto romano, favorivano le agnazioni e consentivano al testatore la più larga facoltà di disporre, le altre, conforme al diritto germanico, accoglievano la successione così detta stammatica e limitavano d'assai le facoltà del testatore, in favore ⁽⁵⁾ della famiglia.

(1) Op. e loc. citati, pp. X-XI.

(2) Op. e loc. citati, p. VII.

(3) *Biblioteca Trentina: Statuti della città di Trento*; Trento 1858, p. III.

(4) *Biblioteca Trentina: Statuti della città di Riva* etc., p. VII.

(5) Cfr. per tutto questo *Biblioteca Trentina: Statuti della città di Trento* etc., pp. XXXIV-XLI.

Autonomia, difesa della nazionalità, coscienza non mai oscurata della comunanza di destini con l'Italia: tali sono i criteri e i caratteri permanenti ai quali, fino dalla generazione del Gar, si riconosce la storiografia Trentina e che hanno seguito a distinguersela poi fino ai giorni nostri. Ma intanto la *Biblioteca Trentina*, che può considerarsi per il Trentino come il primo tentativo collettivo nazionale nel campo della storiografia, era vicina ad estinguersi. Nelle diciotto dispense che di essa uscirono nei quattro anni di vita, fra il 1858 ed il '61, fu pubblicata una vita del Vittoria — argomento che il Gar riprendeva dal Giovanelli e dal Gar riprenderà, a suo tempo, uno scolaro di lui, il rovetano Predelli (1) — uno studio sul magistrato Consolare di Trento, gli Annali del Principato dell'Alberti e poi gli Statuti di Trento, Riva e Rovereto. E sarebbero dovuti seguire quelli dei quattro Vicariati di Valle Lagarina, oltre un Codice Diplomatico Trentino (2), se le vicende politiche non avessero costretto il Gar, nel '62, a riparare nel Regno, donde a Trento non doveva rientrare che morto.

Erano gli anni di sosta, immediatamente successivi a quel trattato di Villafranca che ai confini della Venezia aveva arrestato le rivendicazioni e le speranze italiane. E mentre municipi di città e di borgate trentine, guardando al futuro, tornavano almeno ad insistere (3) presso Vienna per la separazione dal Tirolo e l'unione con quel che a l'Austria rimaneva del Lombardo-Veneto, i profughi Trentini nel Regno, con moto parallelo, s'agitavano dal canto loro perchè dinanzi a l'Europa la questione del Trentino si presentasse a l'Europa come un tutt'uno con quella della Venezia. Il Gazzoletti lasciava definitivamente la poesia per la vita pratica e nel '60 pubblicava *La Questione del Trentino* (4) che da Firenze il Canestrini, deputato anche lui in quel momento, contribuiva a diffondere in Italia e fuori, specialmente in Francia e in (5) Inghilterra. E il Gar lasciava « l'um-

(1) PREDELLI R.; *Le memorie e le carte di Alessandro Vittoria*, Trento, 1908.

(2) POGGI E.; *Rassegna bibliografica della Biblioteca Trentina in Archivio storico italiano* (1860) serie II, To. XII, p. II, pp. 110-20.

(3) MARCHETTI L.; op. cit. vol. II, cap. X.

(4) Milano, 1860.

(5) BENVENUTI E.; *Di Giuseppe Canestrini etc.*

bratile » sede della sua Trento e l'impresa della *Biblioteca Trentina* cui s'era votato, passava il confine e tornava anche lui — uomo di meditati studi — « medium in agmen » e forniva, più che i (1) materiali, l'ispirazione storica agli articoli che, sulla questione Trentina, seguitavano ad uscire sui quotidiani dalla facile penna del Gazzoletti. Grandi erano le speranze quando nel '66 l'Italia mosse per la terza volta contro l'Austria: ma dovevano indi a poco spezzarle le sconfitte, che sembrarono irreparabili, di Custoza e di Lissa.

*
* *

Gli anni che seguono immediatamente a l'infelice campagna del '66 sono per il Trentino anni di letargo: frutto d'una delusione tanto più profonda quanto più alte erano state le speranze. Lo stesso assetto in cui l'Italia s'andava componendo, e che pei contemporanei aveva tutto l'aspetto del definitivo, doveva contribuire a far chiudere il cuore al ritorno d'ogni più tenue speranza. E del resto gli uomini che avrebbero potuto tener viva la fede erano tutti esuli oltre confine: deputati alla Camera Italiana il Mancini e il Ducati, direttore della Nazionale di Firenze il Canestrini, direttore dell'Archivio dei Frari Tommaso Gar; e quanto a l'amico e voce di loro tutti, il Gazzoletti, esso era morto fin dall'agosto del 1866, prima forse che lo colpisse la notizia del fatale « obbedisco » (2). Così al Trentino non rimaneva che raccogliersi nella lotta per la sua autonomia, tanto più che l'Italia stessa, assorbita com'era dalla questione Romana, sembrava dimenticare quelli che intanto aspettavano tra i monti e sul mare. E, nel deserto, non rimaneva che la voce d'un poeta:

« Fin che al mio verde Tirolo è tolto
Veder l'arrivo delle tue squadre
E con letizia di figlio in volto,
Mia dolce Italia, bacciar la madre;
Finch'io non odo le mute squille
Suonare a gloria per le mie ville,
Nè la tua spada nè il tuo pavese
Protegge i varchi del mio paese;
No, non son (*) pago ».

(1) MARCHETTI L.; Op. cit. vol. II, p. 37, nota 3.

(2) Cfr. MARCHETTI L.; Op. cit. vol. II, cap. XV.

(3) PRATI G.; *Istide*, Roma, 1878, p. 153.

L'avvenimento che d'improvviso venne a soffiare nelle ceneri, in apparenza spente, ed a svegliarne l'incendio che, con parola nuova, come in parte era nuova la cosa, si chiamò *irredentismo*, fu il Congresso di Berlino dell'anno 1878 e l'aggiudicazione ivi fatta della Bosnia ed Erzegovina a l'Impero Austro-Ungarico, senza gli sperati compensi, almeno del Trentino, a l'Italia. È infatti a quell'anno che si può ricondurre, press' a poco, il principio d'un moto, nell'interno del Regno, che guardava come ad un tutto alle provincie rimaste fuori dell'unione nazionale, in possesso dell'Austria, e ne faceva, senza distinzione, l'oggetto d'un piano unico di rivendicazione integrale. Centro del nuovo moto irredentistico non era però più Milano, la vecchia capitale del Regno Italico, e nè pure Firenze, che tanto pure, come abbiamo visto, aveva fatto nella prima generazione del Risorgimento per la fusione della cultura Trentina e Italiana. Erano gli anni che l'Italia si dava convegno e ritrovava tutta se stessa nella nuova capitale politica, a Roma, e da Roma doveva muovere Guglielmo Oberdan per il suo non inutile sacrificio, e a Roma nel 1881 — l'anno stesso del primo patto della Triplice e come protesta contro di essa — usciva, per iniziativa di due Triestini esuli, una nuova Rivista che già nel titolo raccoglieva intiero il programma irredentista: *L'Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino*. Per la storia e la storiografia delle provincie irredente quella Rivista ha un'importanza capitale. Riserbandoci di parlarne più a lungo quando tratteremo di Trieste, quì non ne toccheremo che per la parte vi prese un Trentino illustre, Bartolomeo Malfatti. Noi abbiamo già avuto occasione in questo articolo d'imbatterci nel nome di Bartolomeo Malfatti e l'abbiamo visto associato a quello di Tommaso Gar. Tra i due correvano veramente venti e più anni di differenza, ma il Gar — di cui, quando era direttore dell'Archivio dei Frari, doveva il Tommaseo lodare, « con la pazienza delle indagini », « la cortesia de' modi, l'affabilità e la giustizia verso i suoi cooperatori, più che sottoposti » ⁽¹⁾ — era natura amabilmente apostolica e come aveva saputo avviare il giovanissimo Camillo Sizzo, mancato poi imma-

(1) TOMMASEO N.; *La cattedrale di Sebenico*, etc., p. 21.

turamente, così tornato nel '50 a Trento non tardò ad acquistare nel Malfatti un nuovo e più brillante discepolo. Dal loro incontro e dalla loro collaborazione uscì, come abbiamo ⁽¹⁾ visto, il *Calendario Trentino* del '54 a cui sarebbero seguiti degli altri se, l'anno appresso, il Malfatti non fosse partito per la Toscana, dove a chi altri avrebbe potuto il Gar raccomandarlo se non a l' amico e conterraneo Giuseppe ⁽²⁾ Canestrini? Non è il caso di trattare distintamente la varia attività di B. Malfatti come erudito e come insegnante; basterà qui mettere in luce quella parte che si riferisce al Trentino del quale — son parole del necrologio apparso nell'*Archivio Storico* ⁽³⁾ — « parlava con entusiasmo patriottico compiacendosi riandarne il passato e indagarne amorosamente gli elementi etnografici ».

Il secolo XIX segna infatti, in relazione e in dipendenza dei moti sociali, che si delineano con più rilievo dalla metà di esso, un mutamento corrispondente nell' indirizzo e nei metodi degli studi storici. È d' allora quella tendenza non solo e non tanto ad allargare i confini della storia, quanto, per così dire, ad approfondirli, passando oltre la scorza appariscente degli avvenimenti meramente politici, per giungere a qualche cosa di più segreto e vitale, a una storia insieme più arcana e più vera dove il tempo non si misura per nascite o per crolli d' imperi, ma con l' unità unica e immutabile delle generazioni. Di questa nuova storia protagonista è divenuto quel coro che fino ad ora non era stato che voce ed eco degli eroi: il popolo. E dell' anima del popolo si studia quindi non solo quel che se ne specchia nell' onda fuggevole degli avvenimenti, ma, direttamente, quel che si concreta nei costumi o risuona nei canti o s' incarna nella parola. L' etnografia, gli studi di poesia popolare e la filologia delle lingue moderne sono appunto alcuni degli effetti più cospicui del mutamento che abbiamo rilevato.

Bartolomeo Malfatti ha il merito d' essere stato il primo a portare questi nuovi spiriti negli studi storici trentini.

(1) Cfr. innanzi a p. 103 di questo articolo.

(2) BENVENUTI E.; *Di Giuseppe Canestrini* etc. Si veda lettera in appendice.

(3) Serie V (1892), to. IX, pp. 203-9.

Con lui, in particolare, la parola al valore di mezzo che già gli era riconosciuto, quale strumento d' arte e via pratica a comunicare il pensiero, ne aggiunge un altro nuovo di fine: in quanto è prodotto immediato e spontaneo dell' indole nazionale d'un popolo e testimonianza quindi autorevole di essa. È del 1878 infatti il suo articolo *Degli idiomi parlati anticamente nel Trentino e dei dialetti odierni*, comparso nel primo volume del *Giornale di Filologia* ⁽¹⁾ Romanza che, tra altro, nell'esame appunto filologico delle carte e degli statuti trentini indicava una nuova fonte di quelle prove della italianità della regione che la generazione precedente s'era limitata a richiedere allo studio della sostanza giuridica di quelle medesime carte e quei medesimi statuti. E della prima annata dell' *Arch. stor. per Trieste, l'Istria e il Trentino* sono due altri articoli, l'uno sulla *Etnografia Trentina* ⁽²⁾, l'altro sul *Libro della cittadinanza di Trento* ⁽³⁾, che ambedue tornano, svolgendoli, sui concetti di quel primo e il secondo li applica al campo dei cognomi. Se a questi studi noti si aggiungono quelli avviati e rimasti poi inediti ⁽⁴⁾ sulla toponomastica si ha un'idea della qualità del contributo che Bartolomeo Malfatti portò alla cultura storica trentina. La quale come in Tommaso Gar ha il rappresentante dell'età a cui — per le parole stesse del programma ⁽⁵⁾ dell' *Archivio storico* — spettava anzitutto « di porre in chiaro la storia giuridica » e che, secondo la nota frase del Freeman, storia riteneva non altro che politica del passato, così in B. Malfatti ha l'iniziatore dell'età che doveva venire poi: età più democratica e più inclinata quindi a riconoscere ed apprezzare i poteri delle moltitudini e a studiarli nel passato, che, nel presente, vuole ad es. il proprio reggimento a universalità di suffragio e, nel pas-

⁽¹⁾ pp. 119-189.

⁽²⁾ Vol. I, pp. 1-22.

⁽³⁾ Vol. I, pp. 239-73.

⁽⁴⁾ Un *Saggio di toponomastica trentina* del MALFATTI fu pubblicato postumo nel *XIX Annuario della Società Alpinisti Tridentini*; pp. 124-210.

⁽⁵⁾ Riferito per intero in *Appendice di Il primo ventennio dell'Archivio Storico Italiano* di FR. BALDASSERRONI in *L' « Archivio Storico Italiano » e l'opera cinquantenaria della R. Deputaz. Toscana di Storia Patria*; Bologna, Zanichelli, 1916, pp. 187-90.

sato, riconosce ed ama nella parola il frutto anch'esso d'una universalità d'inconsapevole cooperazione.

S'avverta che alla diversità tra i due indirizzi storici impersonati dal Gar e dal Malfatti fa riscontro, nei tempi rispettivi, una corrispondente differenza nei caratteri che assume la lotta per l'italianità e l'autonomia. Fino a tutto il 1866 quella lotta aveva conservato carattere prevalentemente politico, per quanto le vivaci opposizioni incontrate dagli Italiani intervenuti nel '48 al Congresso di Francoforte avrebbero dovuto fin d'allora far prevedere ciò che preparava il futuro. Ma col 1880 è ben chiaro che quella che si combatte nel Trentino non è più semplicemente ormai guerra contro il governo di Vienna o contro la Luogotenenza di Innsbruck, ma è lotta per la stessa esistenza — *a struggle for life* — di popolo contro popolo, di cultura contro cultura.

Così non sono più minoranze che si agitano, ma — secondo lo spirito democratico dei tempi nuovi — le nazioni stesse, e due grandi nazioni, Teutoni e Latini, che combattono dalle fila delle associazioni collettive: la *Schulverein*, il *Siidmark*, il *Tiroler Volksbund* da un lato, il *Pro Patria*, la *Legg Nazionale*, la *Società degli Alpinisti Tridentini* dall'altro.

Un effetto particolare di questa nuova condizione si riscontra non tanto nell'indirizzo o nel metodo quanto nell'organizzazione degli studi storici. Gli ultimi decenni del secolo XIX segnano infatti il principio dei *Periodici* che, di fronte alle iniziative prevalentemente individuali di T. Gar e dei suoi tempi, corrispondono a ciò che, in tutt'altro campo, possono essere gli eserciti moderni rispetto ai corpi dei volontari del 1848-49.

Veramente l'i. r. Accademia Roveretana degli Agiati poteva a buon diritto vantare un'origine assai più remota, ma essa era erede di spiriti alquanto attenuati e antiquati che aspettarono a rinnovarsi con la terza (1) serie dei suoi atti. Ma intanto nel 1882, per cura della Direzione della Biblioteca e dei Musei civici di Trento e come eco dell'*Archivio per Trieste, l'Istria e il Trentino* comparso l'anno primo a Roma, iniziava le sue pubblicazioni l'*Archivio Trentino*.

(1) Iniziata nel 1895.

E nel 1898, due anni dopo l'inaugurazione a Trento del monumento di Dante, otto dopo la costituzione della *Lega Nazionale* in cui riviveva il *Pro Patria* — si fondava la *Tridentum*, « rivista di studi scientifici », ma che alla storia doveva poi dedicare la miglior parte di sè e che così benemerita doveva poi divenire degli studi sul Risorgimento. Il nuovo secolo s'apriva con la istituzione della cattolica *Rivista* ⁽¹⁾ *Tridentina*, alla quale seguivano nel 1909 il *San Marco*, fondato, come già implica il titolo, per raccogliere studi e materiali sulla storia di quella parte del Trentino a cui Venezia aveva steso il suo benefico dominio, e ultima, nel 1910, l'ottima *Pro cultura*.

Metodo, indirizzo, partito politico di queste varie Riviste potevano ben esser diversi; a tutte era però comune, non che lo scopo, la necessità di difendere la nazionalità comune. E la si difendeva — seguendo in gran parte le vie aperte del Malfatti — riconoscendo e illustrando lo schietto carattere italiano dei dialetti e, in particolare, ricercandone le testimonianze venerabili nei nomi augusti delle famiglie e in quelli dei luoghi, con gli studi d'onomastica ⁽²⁾ e toponomastica.

Era naturale, in tali condizioni, che gli stessi soggetti storici divenissero talvolta occasione di polemiche e campo di battaglia in cui s'incontravano le due culture. Famoso fra tutti quello dello Statuto di Trento che la generazione di Tommaso Gar consegnò, non esaurito, a quella di Bartolomeo Malfatti. Nessuno

⁽¹⁾ a. 1901.

⁽²⁾ A semplice titolo d'esempio rimando, per quel che riguarda lo studio del dialetto, ai seguenti articoli: SUSTER G.; *Le origini del volgare nella Valsugana bassa* in *Tridentum* (1900) III; POSTINGHER C. T.; *Documenti in volgare trentino della fine del trecento rell. alla cronaca delle Giudicarie* in *Atti Accad. Agiati Rovereto* (1901); BATTISTI C.; *La traduzione dialettale della Catinia di Siccio Polenton. Ricerche sull'antico Trentino*, in *Archivio trentino*, annate XIX-XXI; CESARINI-SFORZA L.; *Saggio del dialetto trentino del sec. XVI*, in *Archivio trentino*, XXI, pp. 193-99; REICH D.; *Un nuovo documento volgare trentino (1435)*, pure in *Archivio trentino*, XXVII, pp. 5-19. Per la storia del cognome nel trentino si vedano i saggi omonimi del CESARINI-SFORZA in *Archivio trentino*, annate XXV-XXVIII, e sulla toponomastica, oltre il citato saggio del MALFATTI, gli studi del PEDROTTI nel *Tridentum*, II-IV e VII, e le annate dell'*Archivio dell'Alto Adige*, passim.

aveva mai dubitato che la prima compilazione di quegli statuti fosse stata stesa in latino fino al giorno in cui un professore di Vienna, il Tomaschek — tre anni dopo la ristampa del Gar dall'edizione del 1528 — non pensò di pubblicare, da un codice già dell'archivio del Principato e ora in quello imperiale di Vienna, una redazione (1) tedesca del sec. XIV, gabellandola per originale e affrettandosi a desumerne quindi la conseguenza che la popolazione del Trentino nel Medio Evo era tedesca come tedesca la lingua dei suoi statuti. Per qualche tempo quello degli statuti tedeschi fu l'argomento principe in mano dei pangermanisti per combattere l'italianità del Trentino almeno nel passato, ma studi più maturi non solo d'italiani, come B. Malfatti e D. Reich (2), ma di tedeschi imparziali, quale il Voltolini (3), non tardarono a mostrare l'inanità di quell'argomento, confermando sostanzialmente quel che già il Gar aveva intuito e cioè che i presunti statuti originali in lingua tedesca non erano che una « povera (4) traduzione » di altri più antichi stesi originalmente in lingua latina.

La scelta stessa dei soggetti, a prescindere dalla trattazione, può servire del resto da sola a indicare le correnti dei tempi. Per circa mezzo secolo c'era stato veramente un soggetto specialissimo — quello del Risorgimento — che l'i. r. censura non potendo, come avrebbe voluto, cancellare dalla storia, s'era dovuta limitare a inibire alla storiografia. Fa quindi meraviglia vedere la *Tridentum* — la gloriosa Rivista di Cesare Battisti onorata già nelle annate precedenti di non pochi sequestri — inaugurare nel 1910 una rubrica che è come lo squillo d'una fanfara di guerra: *Trento e Trentini nella storia del Risorgimento*.

Se, per parte austriaca, l'iniziarsi di quella rubrica sia stato

(1) TOMASCHEK I. A.; *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient in Archiv für Kunde oesterreich. Geschichtsquellen*; (1861), Wien, XXVI, pp. 67-228.

(2) Del MALFATTI si veda il citato articolo in *Filologia Romanza* (1879); del REICH; *Il più antico Statuto della città di Trento in Progr. del Ginn. Sup. di Trento*, 1888-89; *Nuovi contributi per lo Statuto di Trento*, Trento, 1892, oltre a vari articoli nelle annate dell'*Arch. Trentino* e della *Tridentum*.

(3) *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferung in Archiv für Oesterr. Geschichte* (1902), Wien, vol. XCII, I, p. 83 sgg.

(4) *Biblioteca Trentina: Statuti di Trento etc.*, p. XXI.

reso possibile da opinione di pericolo ormai superato, da temporanea respiscenza o momentanea debolezza, sarebbe difficile e anche poco utile determinare: basterà qui invece rilevare il valore ch'esso ⁽¹⁾ ha come sintomo di quel novo rivolgersi delle menti al periodo del Risorgimento e a l'idea, che v'era inevitabilmente connessa, dell'unione all'Italia, di cui, negli ultimi anni, non erano mancati nel Trentino altri segni. Ed uno dei non meno notevoli era stato proprio recentemente il tornare in onore della figura di Tommaso Gar, lo storico della generazione del Risorgimento, per opera d'uomini così diversi come Lodovico Oberziner, che lo aveva commemorato dalla cattolica *Rivista Tridentina*, ed E. Benvenuti che ne aveva scritto nella *Tridentum*.

Ma il sentimento nazionale, già prima che nel soggetto così palese del Risorgimento, aveva trovato altri modi più sottili e più occulti d'esprimersi. Fin da Tommaso Gar la storiografia Trentina ha sempre mostrato, ad esempio, una speciale predilezione pei tempi che la Repubblica di S. Marco estese il suo dominio a Rovereto ed a Riva, lasciandovi « tracce . . . che rimasero ammirate ⁽²⁾ fino ai dì nostri »; e, dal 1880 in poi, sembra aver posto le sue compiacenze in quelli dell'annessione al Regno Italice. Dominio Veneto e Regno Italice rappresentano infatti per il Trentino gli unici periodi durante i quali la sua storia si trova ad essere accomunata, in tutto o in parte, con quella del resto d'Italia. È naturale quindi che ad essi il sentimento nazionale si volga e riguardi come a un simbolo e ad un augurio per il futuro, e segnatamente al secondo che può considerarsi come un vestibolo del Risorgimento e in cui l'italianità del Trentino doveva per la prima volta esser riconosciuta e bandita solennemente in un proclama imperiale ⁽³⁾ e l'amore all'Italia

(1) Per gli studi sul Trentino nel *Risorgimento* oltre al citato volume del MARCHETTI, rinvio alle note opere del BRENTARI, agli articoli del SANDONÀ, del LOCATELLI-MILESI, dello STEFANI e alle bibliografie di B. EMMERT.

(2) *Biblioteca Trentina: Statuti della città di Riva* etc. p. IX.

(3) « Abitanti del Tirolo meridionale! Oggi siete riuniti al Regno d'Italia . . . *Italiani per conformità di costumi e di linguaggio* voi lo divenite oggi realmente per tutti i rapporti sociali ». Proclama riferito da OBERZINER G.; *Una data memorabile. Commemorazione centenaria dell'annessione del Trentino al Regno Italice*; in *Il Risorgimento Italiano* (1910) III, pp. 25-6.

venir comandato e consacrato in dovere di cittadino. Così mentre i Tirolesi commemoravano nel 1910 il centenario della morte di Andrea Hofer, i Trentini vi festeggiavano quello dell' unione del loro paese all'impero Napoleonico. S'avverta che appunto in occasione di quell'unione sorse per la prima volta la questione se i confini di un Regno d'Italia dovessero coincidere con quelli del Trentino proprio o non portarsi oltre, fino al Brennero confine geografico d'Italia. Di fatto la soluzione adottata allora rappresenta un compromesso fra le due esigenze, poichè il dipartimento dell'Alto Adige, senza toccare il Brennero nè limitarsi al solo Trentino, fu fatto giungere ad Atzwang nella valle dell'Isarco e Gargazone in quella d'Adige, abbracciando così il territorio del comitato di Bolzano. A ogni modo è allora per la prima volta, nell'età moderna, che a l'attenzione degli Italiani si presenta praticamente il problema della regione dell'Alto Adige e delle sue relazioni col Trentino propriamente detto. Era inevitabile quindi che gli studi su quel periodo — quello dell'annessione al Regno Italico — dovessero, presto o tardi, finire col ripresentare nei medesimi termini la medesima questione all'attenzione degli Italiani d'un secolo dopo almeno come problema teorico. L'*Archivio* ⁽¹⁾ dell'Alto Adige è appunto il portato e il segno più cospicuo di quest'ultimissimo orientamento. Non a caso esso veniva fondato due anni dopo che i fatti d'Innsbruck (1904) avevano confermato l'insanabile dissidio fra le due nazionalità — l'italiana e la tedesca, — e proprio l'anno medesimo che la conferenza di Algeciras segnava il primo passo dell'Italia fuori della Triplice.

A chi riguarda indietro con la facile esperienza del poi, quei fatti si presentano ora come legati fra loro da un vincolo unico e sintomo, tutti insieme, della crisi profonda che s'andava preparando; e la fondazione dell'*Archivio dell'Alto Adige* si scopre come l'effetto d'un ricorso misterioso che, a distanza giusta d'un

(1) « L'Archivio illustra quella vasta regione situata a settentrione del Trentino proprio di quà però dalle Alpi, e avente per centro Bolzano, la quale, benchè appartenga incontestabilmente all'Italia geografica, rimase fino ad ora quasi del tutto esclusa dalle ricerche e dagli studi coi quali si compie la descrizione scientifica della Penisola e se ne viene restituendo la storia ». Dal *Programma*.

secolo, riportava le insegne della civiltà nostra nella regione Atesina verso il Brennero.

Le riportava nel silenzio d'una impresa di cultura e non, come un secolo prima, tra strepito d'armi e clamore di proclami imperiali. Ma quando, alla fine del '915, tra Austria ed Italia s'inizieranno le note pratiche per i compensi, sarà evidente sin dal principio che le pretensioni dell'Italia non s'arrestano questa volta a Salerno, ma risalgono risolutamente per Val d'Adige verso il Brennero. E nella luce delle conversazioni diplomatiche tornano a ricorrere i termini che erano sembrati destinati a rimanere in perpetuo nelle ombre della storia e nelle pagine delle Riviste; confine del Principato, confine della Diocesi Tridentina, confine del Regno Italico. S'intende allora con più chiarezza come gli uomini a cui tocca l'onore d'essere costituiti in dignità in certi solenni momenti della storia non siano veramente che interpreti, più o meno consapevoli, dei profondi moti dei popoli; e « il passato ci appare com'è, causa immediata del presente e lenta preparazione del futuro » (1). E più vivo si sente il debito di gratitudine verso tutti coloro che, nell'aspra vigilia, furono testimoni all'italianità di quel passato perchè volevano italiano il futuro, a queste scelte della cultura che seppero tenere i passi e i valichi sino a quando non mosse la stessa Nazione a rilevarle.

*
* *

Qui in fine, avendo anche riguardo a l'indole del Periodico nel quale questo articolo appare, aggiungeremo qualche notizia particolare sulla condizione degli istituti che conservano le fonti della storia, quanto dire gli archivi.

Per la storia del Trentino gli eruditi locali hanno messo a profitto gli archivi fino, naturalmente, dal sec. XVIII e le opere del Bonelli ne fanno ampia testimonianza. Ma è solo col secolo XIX che ha principio e prende vigore in Europa quel moto che conduce, più o meno tardi, dovunque all'apertura e alla pubblicità degli archivi e che, con la scorta dei documenti da essi ricavati, tende a rinnovare tutta intiera la storia. E anche qui troviamo come precursore sulla nostra strada Tommaso Gar che,

(1) GAR T.: *Statuti della città di Trento*, etc. p. XXVII.

come abbiamo già rilevato, col suo opuscolo *L'Archivio del Castello di Chunn* e poi con la *Biblioteca Trentina*, iniziava quella esplorazione sistematica degli Archivi Trentini che doveva esser ripresa più tardi con rinnovata energia dopo i due decenni di apparente letargo dal '60 a l' 80.

Si noti che anche sotto questo rispetto le provincie irredente non erano mai del tutto dimenticate dal resto degli Italiani ed è per ciò che nella *Statistica degli Archivi della Regione Veneta* (1), pubblicata nel 1881 dalla Sovrintendenza di quell'Archivio dei Frari dove era passato T. Gar e viveva il roveretano Predelli, troveremo una prima notizia, per quanto sommaria, degli Archivi Trentini e particolarmente di quelli di Trento, Rovereto, Riva e di Valsugana.

Ma per acquistare un'idea adeguata di ciò che i Trentini stessi, nell'ultimo trentennio, hanno fatto in questo campo, è necessario riandare le annate delle varie Riviste storiche della regione. *L'Archivio Trentino*, che abbiamo visto iniziare le sue pubblicazioni nel 1882, fra gli scopi che dichiarava proporsi aveva anche quello — secondo le parole stesse del Programma — di richiamar l'attenzione sugli « Archivi dei comuni, delle chiese e delle cospicue famiglie trentine che giacciono quasi tutti inesplorati ». E a quel punto del programma teneva fede preoccupandosi, ad es., fin dalla prima annata degli archivi delle (2) canoniche e pubblicando poi, a distanze varie di tempo, i registi delle pergamene dell'archivio comunale di Fondo e di Castelfondo (3) e di quelli di Lardaro e di Deggiano in Val di Sole (4). Più benemerito ancora la *Tridentum* che nel 1901 iniziava espressamente, sulla condizione degli archivi della regione un'inchiesta (5) continuata

(1) Vol. II, pp. 541-50.

(2) CAMPI L.; *Gli archivi delle canoniche in Arch. Trentino* (1882) I, pp. 261-2.

(3) INAMA V.; in *Arch. Trentino*, (1883) II, pp. 225-58, (1904) XIX, pp. 232-51.

(4) VALENTI S.; in *Arch. Trentino*, (1906) XXI, pp. 153-76 e (1910) XXV pp. 47-76.

(5) TRENER G. B.; *L'esplorazione degli archivi del Trentino in Tridentum*, (1901) IV, pp. 400-12, 458-67 e (1902) V, pp. 35-8, 106-111.

poi per dieci anni, col sussidio di vari collaboratori (1), nelle annate della Rivista e i cui risultati vennero poi raccolti, a cura della medesima, in un bel volume pubblicato nel 1910 (2). Nè la impresa veniva lasciata cadere, chè l'anno medesimo '910 la vediamo raccolta e ripresa dal *Pro cultura* con un programma (3) assai interessante per le norme che detta per la redazione delle notizie e per i metodi di propaganda che suggerisce.

Ciascuna delle imprese che abbiamo riferito è diretta naturalmente all'esplorazione degli archivi che tuttora esistono nel Trentino, ed è noto che il più importante degli archivi trentini, quello che per la sua natura corrisponde ai nostri Archivi di Stato — l'archivio del Principato — da più d'un secolo è esulato oltre i confini della regione.

Nei periodi gravi della storia degli uomini quando il flagello della guerra suscita i popoli fuor delle sedi ordinarie e li mischia e li fonde in un crogiuolo medesimo, anche i quieti depositi delle loro memorie, che sono archivi e musei, perdono il carattere di immobilità che sembra distinguerli e vengono anch'essi travolti nel turbine comune. Così nel corso di questa guerra abbiamo sentito più d'una volta parlare d'archivi ridivenuti insolitamente « viatori ». e d'archivi serbi, ad esempio, trafugati in un convento ed ivi scoperti e trasportati a Vienna.

Un secolo fa, quando la storia era, si può dire, a uno svolto medesimo, la prepotenza Napoleonica pensava di radunare a Pa-

(1) Il CESARINI SFORZA ha pubblicato i registi degli Archivi comunali di Terlago, (1903) VI, di Bezzecca, Locca e Tiarno, (1904) VII, di Vezzano, (1905) VIII, del Comune generale di Val di Ledro, (1907) X; il VALENTI i registi degli Archivi comunali di Croviana, (1902) V e (1903) VI, di Fisto, (1905) VIII, e documenti rell. a Valle di Genova, (1906) IX, e Vall'Agola, (1907) X, il GEROLA, il GRAZIADEI, il MARTINELLI e il PEROTTI BENO hanno rispettivamente esplorato gli Archivi gastaldiale di Viarago, comunale di Caldonazzo e parrocchiali di Calceranica e di Avio, (1902) V, e il p. Morizzo quello municipale di Borgo, (1910) XII.

(2) *Gli Archivi del Trentino*; Trento, 1910.

(3) Si veda in *Archivio Trentino*, (1910) XXV, p. 189. Altre pubblicazioni archivistiche di cui m'è occorsa notizia sono le seguenti: SCHNELLER A.; *Regesto delle pergamene della Vallagarina nell'Archivio Comunale di Sacco in San Marco*, (1910) II; PEROTTI-BENO F.; *L'Archivio del Municipio di Avio*; Trento, 1901; CHIESA G.; *Regesto dell'Archivio Comunale di Rovereto*; Rovereto, 1907.

rigi le spoglie dei Musei e degli Archivi di mezza Europa. Circa il medesimo tempo, con maggiore modestia e maggiore fortuna, l'Austria sigillava l'eseguita fusione del Trentino col Tirolo, e la soggezione del primo al secondo, col trasporto a Innsbruck dell'Archivio del Principato. Il 5 giugno 1805 Francesco Gasler, l'archivista austriaco incaricato di ciò, fu visto spedire oltre Brennero ben « sedici casse del peso di cinquantadue quintali racchiudenti i documenti levati dal Castello ⁽¹⁾, che giunsero il 1.º luglio ad Innsbruck » donde in parte proseguirono fino a Vienna ⁽²⁾. E nell'archivio di Innsbruck si concentrarono in processo di tempo tutte le carte depositate presso gli antichi uffici delle imposte del Trentino oltre ad alcuni fondi di conventi e monasteri soppressi, quali ad es. quello di S. Michele ⁽³⁾ e, non più tardi di quattordici anni or sono, quello di San Marco ⁽⁴⁾ di Trento.

Patriotti ed eruditi si sono sempre uniti nel lamentare un

(1) Il famoso Castello del Buon Consiglio già sede del Principe-Vescovo e ora ridotto a caserma.

(2) OBERZINER L.; *Il ritorno degli Arazzi Clesiani a Trento* in *Arch. Trentino*, (1903) XVIII p. 62. Si veda anche la citata *Statistica degli Archivi della regione Veneta*, vol. II, pp. 546-7.

(3) *Arch. Trentino*, (1884), III p. 265.

(4) *Arch. Trentino*, (1902) XVII, p. 120. Su l'Archivio luogotenenziale di Innsbruck, sua storia e suo contenuto cfr. SCHÖNHERR D.; *Die Archive in Tirol in Mitteilungen der k. k. Central-Commission für Kunst-und historischen Denkmale*, (1885) XI; MAYR M.; *Das k. k. Statthalterei-Archiv zu Innsbruck in Mitteilungen der k. k. Central Commission etc.* (1894) III, e *Minerva, Jahrbuch etc.* (1896) V. Per quello che, dell'Archivio del Principato, passò da Innsbruck a Vienna può consultarsi DOMINEZ G.; *Regesto cronologico dei documenti, delle carte, delle scritture del Principato Vescovile di Trento esistenti nell' i. r. Archivio di Corte e di Stato di Vienna*; Cividale 1897. L'esempio più cospicuo d'esplorazione recentissima dell'Archivio di Innsbruck da parte italiana rimane quello del GALANTE; *La corrispondenza del Card. Cristoforo Madruzzo nell' Archivio di Stato di Innsbruck*; Innsbruck, 1911; ma può vedersi anche FRANZINELLI V.; *Regesti dell'antico Archivio del Principato di Trento riguardante l'Alto Adige in Archivio Alto Adige*, (1914) IX, pp. 319-71.

Per una strana incongruenza, non infrequente nella politica d'altalena fra le esigenze delle varie nazionalità, caratteristica dell'Austria, sono rimasti nel Trentino gli atti giudiziari e i notari della regione, formando di essi due sezioni dell'i. r. Archivio enipontano, a Trento e a Rovereto; *Arch. Trentino* (1904) XIX, p. 265.

fatto che al Trentino toglie la fonte principale e naturale della sua storia. Bisogna quindi prevedere e provvedere in tempo perchè a l'atto della pace, dopo la guerra vittoriosa, non si dimentichi di rivendicare insieme con le terre le carte relative. Cosa nè futile nè inutile e tanto meno impossibile, come serviranno a dimostrare i precedenti che citeremo qui appresso.

Quel medesimo Francesco Gassler, che nel 1805 abbiamo visto spedire oltre Brennero l'Archivio del Principato in 16 casse, in altre 42 spediva a Vienna, quel medesimo anno e pel medesimo incarico, il fiore degli Archivi di Venezia (1) di cui l'Austria si trovava allora in possesso. Ma incorporato, dopo Austerlitz, il Veneto al Regno Italico, Napoleone non dimenticò che l'Austria con le terre si obbligasse a consegnare le carte che ne aveva asportato. Dopo d'allora, anche tornata l'Austria, gli archivi di Venezia rimasero relativamente tranquilli per più di mezzo secolo, per quanto su di loro pesasse sempre la minaccia delle collezioni imperiali di Vienna in favore delle quali essi erano infatti costretti a rinunciare nel 1830 a solo una trentina d'autografi, ma nel 1842 a l'intero carteggio dei baili veneti a Costantinopoli (2).

E sintomatiche in proposito sono alcune parole d'una lettera, « di fine ottobre 1844 », del Tommaseo che, rispondendo verisimilmente a un incarico ricevuto dal Capponi, scriveva da Venezia « che cercare all'Archivio è un andare a caso, perchè nessuna le ricchezze che questo Archivio contiene, e intanto di questa montagna qualche lato si sfrana e casca a Vienna. Un bel giorno quei documenti ruzzoleranno (segundo le leggi della gravità materiale) infine a Berlino; e da Berlino nel 1944 riceve-

(1) Le autorità migliori sulla questione delle deprezzazioni austriache a Venezia sono: SAGREDO A.; *Spogliazioni austriache nella città di Venezia in Archivio stor. ital.*, (1866) serie III, to. IV, parte II, pp. 164-72, e (1868) serie III, to. VIII, parte II, pp. 191-4; CECCHETTI B.; *Appunti sulla restituzione degli oggetti d'arte e d'antichità e dei documenti fatta dal Governo Austriaco in Italia nel mese di settembre nel medesimo Arch. storico italiano*, (1858) serie III, to. VIII, parte II, pp. 195-200; BASCHET A.; *Les archives de Venise*, Paris, 1870, pp. 8-10, 63-4, e 113-124.

(2) Cfr., *passim*, gli articoli sopra citati.

remo le novità della Repubblica veneta, qual era nel 1344 e più ⁽¹⁾ là ».

Ma il peggio doveva seguire nel 1866: il 21 luglio di quell'anno, e cioè quando l'Austria aveva già ceduto il Veneto alla Francia intermediaria e cessato quindi a rigore d'avervi diritto di sovranità, un monaco benedettino austriaco, moravo d'origine e storiografo i. r., Don Beda Dūdik, si presentava a l'Archivio dei Frari con l'incarico, da parte del suo imperatore, di esaminare, scegliere ed asportare tutto quanto si riferiva a l'Istria, il Goriziano, la Dalmazia e l'Albania, oltre i dispacci degli ambasciatori Veneti in Germania, Svizzera ⁽²⁾ e Polonia. Grande fu l'indignazione della città quando si ebbe sentore dell'attentato, ma non valsero le proteste sia della Direzione dell'archivio stesso che del Municipio e dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere; e Bartolomeo Cecchetti, accusato d'aver propalato il segreto della notizia ed essersi quindi reso colpevole di perturbamento della tranquillità pubblica, veniva senz'altro arrestato, « mandato a Trieste e sottoposto a un Tribunale ⁽³⁾ militare ».

Intanto la spogliazione proseguiva indisturbata nei giorni 22 e 23, e in che abbondante misura può mostrare l'elenco pubblicato quell'anno medesimo dal Sagredo nell'*Arch. storico* ⁽⁴⁾. Fortunatamente non era nè pure compito l'anno e l'art. XVIII del trattato di pace intervenuto tra Austria ed Italia sanciva generalmente la restituzione di tutti i documenti storici e politici dell'antica Repubblica di Venezia. L'esecuzione di quell'articolo offrì però non poche difficoltà perchè, contro la lettera di esso, i delegati austriaci pretendevano eccettuare dalla restituzione i dispacci degli ambasciatori veneti in Germania, e le differenze non furono quindi potute comporre che con una transazione — attuata

(1) TOMMASEO e CAPPONI; *Carteggio inedito dal 1833 al 1874*; volume II, pp. 248-49.

(2) Per queste e altre notizie, mie uniche fonti rimangono sempre quelle indicate a p. 120 nota 1 e che non tornerò quindi a citare che per qualche singolo particolare.

(3) SAGREDO A.; art. cit. in *Arch. stor. italiano* (1866) Serie III, to. III, p. 165.

(4) Op. e loc. citati.

nella convenzione internazionale 14 luglio 1867 — per la quale l'Austria, in compenso dei carteggi che chiedeva di ritenere, si obbligava a riconsegnare tutti gli oggetti d'arte e d'antichità e tutti i documenti asportati non solamente dal Veneto, ma dalla Lombardia e non solo nel 1866, ma in tutti gli anni di suo dominio da Campoformio in poi ⁽¹⁾.

Come si vede, per un caso fortunato, l'Italia nelle trattative di pace che seguiranno alla guerra che si combatte, non avrà che a riferirsi a un precedente e chiedere, per quel che riguarda oggetti d'arte ed archivi del Trentino e delle altre provincie irredente, l'estensione e l'applicazione integrale delle clausole stabilite nella convenzione 14 luglio 1867: ciò è a dire la restituzione di tutto quanto l'Austria abbia asportato dal trattato di Campoformio in poi. E tanto meglio se, oltre a riavere l'archivio del Principato, si potrà profittare dell'occasione per riaprire e liquidare non poche questioni rimaste insolute, nonostante la convenzione del '67, come la restituzione di singoli documenti, quali i Registri ⁽²⁾ Viscontei, e d'interi archivi, rimasti a Innsbruck e a Vienna, che avrebbero invece la loro sede naturale a Mantova ⁽³⁾ e Venezia.

Questo non per alcun particolare sentimento d'astio che si

⁽¹⁾ Delegato al riconoscimento e ricupero, di quanto era stato distintamente indicato nella convenzione già detta, ritroviamo il nostro T. Gar, divenuto in quel tempo direttore dell'Archivio di Venezia. « Nè — lo diremo con le parole di N. Tommaseo — quando semplice privato in Vienna egli apriva e leggeva per il primo i documenti colà portati dal veneto archivio e giacenti ancora ne' pacchi egli pensava che di là a un quarto di secolo ritornerebbe in nome dell'Italia a richiedere que' documenti; e le sue modeste maniere e la conoscenza della lingua tedesca e soprattutto la notizia, co' suoi studi acquistata di quel ch'era da chiedere e di quel che potevasi copiato lasciare, l'avrebbero reso più idoneo dello stesso Cibrario, suo collega erudito in tale incarico da potersi in qualche rispetto assomigliare all'onorificentissimo e benefico che sostenne Antonio Canova nel riavere i monumenti dell'arte italiana dall'italiano conquistatore, come trofeo, collocati in Parigi ». TOMMASEO N.; *La cattedrale di Sebenico* etc. p. 21.

⁽²⁾ *Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato in Milano*; vol. I. *I Registri Viscontei*, Milano, MCMXV; pp. XLIV-XLVI.

⁽³⁾ Per quel che riguarda Mantova, cfr. *L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato Italiani*; Roma, 1910; p. 74, e, per ciò che si riferisce a Venezia, la citata *Statistica degli archivi della Regione Veneta*, vol. II, pp. 163-7.

voglia portare, oltre la guerra, contro un'Austria trasformata o non più temibile, nè per il gusto vano di compiere, starei per dire, atti d'emulazione ai suoi danni, ma anzitutto per la persuasione scientifica che gli archivi debbano sempre rimanere nel paese che li ha prodotti: fuori del quale possono conservare qualche interesse per la cultura, ma perdono del tutto l'importanza vitale che altrimenti hanno. « Les archives — diceva infatti acutamente il marchese de Laborde — ont toujours leur patrie là où elles se sont formées, et elles ne peuvent jamais la perdre, puisqu'elles sont locales et personnelles. Transportez avec elles la population tout entière; je n'ai plus rien à dire; mais tant qu'un habitant reste sur le sol, il a le droit de se plaindre de ce que vous l'avez dépouillé de ses (*) Archives ».

Oltrechè se è naturale e inevitabile che gli Italiani debbano seguitare a recarsi a Vienna, ogni qual volta vorranno studiare nei documenti le relazioni di guerra e di pace corse in tanti secoli fra le terre nostre e quelle « che il Danubio riga », non c'è proprio nessun motivo ch'essi siano costretti ad andarvi per consultare cose proprie nostre e che colà si trovano solo per atto d'un'ingiusta forza.

Chi scrive non si nasconde punto del resto che la giustizia d'un'idea, nel mondo in cui viviamo, non è punto motivo sufficiente ad assicurarne l'attuazione e che per questa è necessaria una forza adeguata. Ma sentirebbe di far torto alle speranze che sono nel cuore di tutti se non presumesse e non si sentisse quietamente sicuro che l'Italia moderna saprà fare, per le memorie del passato, almeno quanto, pur dopo le prove di Custoza e di Lissa, seppe fare la piccola Italia del '66: e più.

EMILIO RE

(*) BASCHET; op. cit. pag. 124.

BIBLIOGRAFIE

ANTONIO PANELLA, *Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX*. Bologna, Zanichelli, 1915. 8.^o pp. 208.

Mentre Benedetto Croce con l'acume e la sicurezza di giudizio, che lo distinguono, ricostruendo le vicende della storiografia italiana nel secolo scorso, ne rileva i pregi e i difetti e si ferma, quindi, anche sugli scrittori toscani, un nostro egregio collega, per ricordare le benemeritenze della r. Deputazione toscana di storia patria, nel primo cinquantenario dalla istituzione, risale alle origini del movimento, donde quella società trasse vita, e ne abbraccia con ampio sguardo tutto lo svolgimento e l'opera nel vastissimo campo, nel quale si esplicò.

Non nasce la Deputazione, come tutte le altre consimili istituzioni; ma è il portato, la conseguenza del lontano risorgimento degli studi storici in Italia, proveniente dall'impresa colossale compiuta da Lodovico Antonio Muratori e svoltasi in Toscana, attraverso le rifiorite accademie e non ostante la deleteria influenza dell'enciclopedia, per virtù di una collana meravigliosa di preclari eruditi, di cui i nomi ricorrono tuttora venerati alla mente degli studiosi. Per via del romanticismo rinsanguatosi a principio del sec. XIX, rinvigorito dall'energia di editori di fonti antiche, patrocinato da Gino Capponi, quel movimento si estrinseca per opera di G. P. Vieusseux nell'*Antologia* dapprima e poi nell'*Archivio storico italiano*, ampia palestra dei rinnovati studi storici, che tentano di assumere e conservare il carattere nazionale. Opera grandiosa è questa, cui, non reggendo l'iniziativa privata, si volge ufficialmente l'attività e la collaborazione di una brigata di eruditi solenni, sotto il nome di r. Deputazione di storia patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche. Notevole è il lavoro compiuto dal nuovo consesso, profonda la sua influenza nel vasto campo della storia e della coltura in Toscana, anche quando le provincie marchigiane ed umbre se ne staccano. Suo scopo è quello di promuovere lo svolgimento severamente scientifico degli studi storici e di preparare edizioni di fonti che ne assicurino il progresso, sempre coltivando l'ideale di non scendere mai a diventare semplice società regionale di storia patria, anzi tentando di coordinare i lavori di tutte le deputazioni e società storiche italiane. Questa meta le fu contrastata; ma, pur non essendo

raggiunta se non con la creazione ufficiale dell' Istituto storico italiano, costituisce una gloria per la Deputazione toscana donde sorse l' idea e si sparse. Gloria sua è pure quel carattere generale che, non ostanti naturali e frequenti deviazioni, procurò di conservare e le permise di spaziare in tutto il campo della storia dagli archivi alle università e all' istituto di studi superiori di Firenze, a quella scuola di paleografia cui difficoltà d' origine, di metodo, di scopi negarono lo sviluppo che avrebbe meritato, a quella pullulazione di società locali che sminuzzarono la scienza per preparare gli atomi di quella organicità, cui tutti miriamo.

Di tante e sì complesse benemerenzze di sì vasto campo di attività si fa rivelatore Antonio Panella con una erudizione, una precisione di giudizi, una franchezza ed una forma squisite; delle quali non sapremmo mai abbastanza lodarlo noi che per dieci anni vivemmo la vita di quella Deputazione in cui egli vive, sentimmo per dieci anni il soffio faticoso e animatore di quella nobile fucina cui presiedeva allora Cesare Paoli e modestamente collaborammo, anche noi disinteressatamente, ai sublimi intenti dei valentuomini che timidamente avvicinammo.

E. CASANOVA

ARCHIVIO per la storia ecclesiastica dell' Umbria. — Volume I, 1913, II, 1915, III, 1916, I. — Foligno, Biblioteca del Seminario 1913-1916; 8.º.

Non è nostra intenzione esaminare partitamente le erudite e preziose memorie e pubblicazioni di fonti, comparse alla luce nel magnifico periodico, che annunziamo e che fa veramente onore all' Italia nostra e specialmente alla scuola storica dell' Umbria. Vogliamo semplicemente richiamare l' attenzione dei lettori sulle importanti notizie, che i vari autori danno sugli archivi da loro frequentati per questi studi; notizie che debbono essere tenute presenti per conoscere che cosa rimanga ancora dello sterminato patrimonio archivistico d' Italia, affinchè non ne sia più lecita la dispersione, in alcuni punti già iniziata.

Così, l' archivio comunale di *Assisi* è citato da L. Fausti nel suo studio su Le chiese della diocesi di Spoleto nel XIV sec.; e insieme col l' archivio della Cattedrale, dal Pennacchi (L' anno della prigionia di S. Francesco in Perugia).

L' archivio della curia vescovile di *Città di Castello*, che avrebbe pur dovuto conservare l' archivio parrocchiale di Canoscio, è stato esaminato da E. Giovagnoli (L' antica pieve di Canoscio).

Dell' archivio della curia vescovile di *Foligno*, oltrechè dell' Ar-

chivio vaticano, si è giovato mons. Michele Faloci Pulignani (Le chiese di Foligno nel sec. XIV; Per la storia della massoneria nell'Umbria).

P. Cenci (Costituzioni sinodali della diocesi di Gubbio dei secoli XIV-XV; Sull'autenticità di un diploma vescovile della fine del secolo XII; Codice diplomatico di Gubbio dal 900 al 1200) ha profondamente rovistato nell'archivio capitolare di *Gubbio*, in quello Armanni conservato nella biblioteca Sperelliana, di S. Pietro, nell'archivio comunale e segnatamente nelle pergamene degli ordini soppressi; ha esaminato quel che rimane dell'archivio del monastero di Fonte Avelana, avvertendo che gli originali di quattro diplomi degli imperatori Federigo I, Enrico VI, Ottone IV e Federigo II si trovano già nel Collegio Germanico a Roma; e lamenta la scomparsa degli archivi eugubini del vescovado, di S. Andrea dell'Isola, di S. Emiliano in Coniuntoli, di Sitria, di S. Benedetto di Monte Pellio, di S. Lorenzo di Piazza, di S. Verecondo de Spissis, di S. Stefano di Arcella, di S. Maria di Alfiolo, di S. Ambrogio, di S. Felicissimo, di S. Giovanni de Vite Grossa. In verità dall'opera del dr. A. Menchetti su *Montalboddo*, da noi ricordata tra gli annunci bibliografici, impariamo che l'archivio dell'abbazia di Sitria è custodito presso l'ufficio del registro di *Pergola*.

Gli archivi di *Nocera Umbra*, e precisamente quelli della curia vescovile, del capitolo, del comune, notarile, e della parrocchia di S. Lucia e l'archivio di *Landolina*, sono stati compulsati da A. Castellucci (Il vescovo di Nocera e i monaci di S. Croce di Sassoferrato; La cattedrale di Nocera Umbra) e da Alessandro Alfieri (Le feste centenarie di S. Rinaldo, vescovo di Nocera).

L'archivio comunale di *Norcia*, quello del monastero di S. Chiara di *Visso*, nonchè l'archivio arcivescovile di *Spoletto* e quello dei marchesi Bourbon di Sorbello di *Perugia* hanno dato materia allo studio di Pietro Pirri su S. Lazzaro del Valloncello, Memorie di un grande leprosario francescano nell'Umbria.

Fl. Canuti (La chiesa dei SS. Gervasio e Protasio in Città della Pieve) ed Ettore Ricci (Un diploma di Federico I. per il duomo di Perugia) hanno studiato negli archivi comunale, capitolare, vescovile e dell'abbazia di S. Pietro di *Perugia*.

Oltre allo studio del celebre rescritto di Costantino conservato nel municipio di *Spello* fatto da mons. Faloci Pulignani (Le origini del cristianesimo nell'Umbria) l'archivio della parrocchia di S. Maria di *Spello* ha permesso a D. Della Vedova di illustrare un diploma imperiale del secolo XII (del 1187 di Enrico VI), che vi è conservato.

Spoletto, poi, coi suoi archivi della curia arcivescovile, ove è pure conservato l'archivio di *Sassovivo*; capitolare, dell'opera del duomo, notarile distrettuale, ha offerto larga messe di notizie al Della Vedova, ad E. Wüscher-Becchi (Il sepolcro di S. Giovenale, primo vescovo di Narni), al Faloci Pulignani (Il B. Angelo da Foligno, agostiniano I marmorai romani a Sassovivo), al Fausti (già citato e, inoltre, Notizie artistiche del duomo di Spoleto; Le pitture di fra Filippo Lippi nel duomo di Spoleto; La cappella musicale del duomo di Spoleto). Il Fausti dà inoltre particolari notizie degli archivi spoletini della cattedrale; di S. Pietro extra moenia ora trasferito al municipio; della Collegiata di S. Gregorio Maggiore; del monastero di S. Giuliano sopra Spoleto ora a Roma a S. Pietro in Vincoli insieme coll'archivio dei canonici lateranensi, mentre alcuni privilegi del XV sec. si trovano nella Bibl. Vitt. Emanuele cod. 1421; di S. Pietro di Monte Martano unito al capitolare di Spoleto; di S. Pietro di Ferentillo, ora a S. Giovanni in Laterano a Roma. — Ricorda che esistono tuttora archivi importantissimi presso S. Maria e S. Lorenzo di *Spello*, S. Maria Argentea oggi cattedrale di *Norcìa*, ecc.; che dell'abbazia di S. Silvestro del *Monte Subasio* (Spello) poche memorie vagano ancora negli archivi di S. Maria di Spello, S. Maria del Palazzo di Spoleto, e nell'archivio di Stato di Firenze. Dell'abbazia di S. Eutizio della Valle Castoriana si hanno scarse tracce nella Vallicelliana di Roma e nell'archivio della curia arcivescovile di Spoleto. Poche carte dell'abbazia di S. Pietro di Bovara sono conservate nell'archivio parrocchiale di Bovara. È invece disperso l'archivio dell'abbazia di S. Marco in Pomeriis di Spoleto.

Gli archivi comunale e parrocchiale di *Scheggino* sono stati esaminati da Pietro De Angeli (La pieve di S. Niccolò di Scheggino) e quelli comunale e capitolare di *Todi*, da O. Maturò (Antica leggenda ed inni inediti di S. Terenziano, vescovo di Todì).

E. C.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

— Fra i monasteri abruzzesi dipendenti da Montecassino, notevole fu quello delle Benedettine dei ss. Cosma e Damiano di Tagliacozzo, che ne venne distaccato nell'ultima metà del secolo XVII dopo una controversia secolare col vescovo dei Marsi. Le pergamene, che vi appartengono, sono conservate nell'archivio cassinese: donde le ha tratte l'erudito P. D. MAURO INGUANEZ (*Le pergamene del Monastero dei ss. Cosma e Damiano di Tagliacozzo conservate nell'archivio di Montecassino*) che ne ha pubblicato l'inventario. Sono 74 documenti dal 1179 al 1684: de' quali il solerte editore dà il sommario e la bibliografia e pubblica poi distesamente i 17 più importanti.

— La *storia di un comune rurale della Marca anconetana: Montalboddo oggi Ostra* (Libro I, 2.^a ed. Iesi, tipografica Jesina, 1916. 8.^o pp. vij - 158 con una carta e 10 tav. in fol.) è studiata dal dott. ANDREA MENCHETTI con mirabile diligenza e larga dottrina, che gli valgono amplissime le nostre lodi e i complimenti degli studiosi. Feudo di un signore germanico, presto passato sotto la chiesa di Ravenna, che vi profuse enfiteusi e livelli, ottenne finalmente di essere nel 1194 riconosciuto dall'arcivescovo che gli diede lo statuto. Dopo brevi anni di larvata libertà, cadde sotto la dominazione di Iesi. Queste vicende sono state faticosamente ricostruite e studiate dall'egr. Autore; il quale non lasciò incompiuta alcuna ricerca per chiarire le difficili condizioni del suo Comune. A lui si devono il riordinamento dell'Archivio comunale di Ostra, le notizie che si posseggono su archivi vari e famigliari delle Marche e l'illustrazione di quegli eventi condotta su documenti da lui sottoposti a minuto esame e pubblicati e di frequente con magnificenza riprodotti in fotoincisione. Fra questi vanno lodati gli *Statuti* da noi citati fra le pubblicazioni.

— Il dott. GIUSEPPE LANDINI, cui è già dovuto un'accuratissima pubblicazione di *Laudi antiche di Cortona* (Roma tip. ed. nazionale, 1912), continua nei suoi studi ripubblicando *Il lamento della Vergine secondo il codice 180* (di Arezzo) e facendolo precedere da *Appunti di critica storica per l'origine e la vita delle fraternite laicali in Italia* (Perugia, Unione tip. coop., 1915. 8.^o, pp. 86) da Leone IV a s. Filippo Neri, notevolissimi per la diligenza e per la dottrina con cui sono raccolti.

— Le vicende che condussero Paolo Guinigi a perdere la signoria di Lucca e finire la vita miseramente nel castello di Pavia sono documentate dal dott. EUGENIO LAZZARESCHI (*Francesco Sforza e Paolo Guinigi*. Contributo di documenti inediti. — Lucca, Baroni, 1916. 8.^o, pp. 21), che dimostra come non dal popolo, in sorto a cagione della guerra contro Firenze, ma da Francesco Sforza, assoldato, col consenso di Filippo Maria Visconti, dal Guinigi a sua difesa, questi fosse tradito e venduto.

— Nell'interessante sua nota intorno a *Due dipinti di Giandomenico Tiepolo nella Scuola di San Giovanni Evangelista a Venezia* l'on. senatore POMPEO MOLMENTI rettifica l'opinione, comunemente invalsa, di attribuire i due angoli del sof-

fitto di San Giovanni Evangelista al grande Giambattista Tiepolo, mentre appartengono al figlio di lui Giandomenico che n' ebbe l'incarico il 19 settembre 1760 e vi fece opera degna di stare accanto ai capolavori del padre.

— Dell' antica famiglia dei figli di maestro Lillo da Terlizzi, donde uscì maestro Lillo di Bari, che nel 1332 iniziò la costruzione della cattedrale di Bitetto, il prof. MASTRORILLI MAURIZIO (*Un patriota dimenticato: Luigi Mastrolilli*. — Napoli, Giannini, 1916. 8.^o, pp. 44 con 1 fot.) espone tutte le vicende che la portarono a dividersi in parecchi rami, fra i quali quelli di Ruvo e di Lucera, che diedero vita a uomini i quali godettero larga stima fra i loro concittadini. Il faticoso lavoro che dovette compiere con molta diligenza negli archivi napoletani e pugliesi, non larghi di notizie, gli venne alquanto agevolato dai documenti somministratigli dai Mastrolilli di Lucera che gli permisero di ritessere la vita di Luigi Mastrolilli, amico di Luigi Medici, il futuro ministro di Ferdinando I Borbone: compromesso allo scoppio della rivoluzione francese, rifugiato in Francia, poi colonnello della legione provinciale di Capitanata, dimessosi sotto il Murat e finalmente presidente di quel Consiglio provinciale.

— Con quella signorilità e graziosa erudizione che tutti gli riconoscono, il cav. dott. LUIGI VOLPICELLA, direttore dell' archivio di Stato di Lucca, ha narrato in una conferenza, e ora per le stampe, *Il Romanzo di una Principessa di Sassonia, Luisa Carlotta di Borbone* (Lucca, Baroni, 1916. 8.^o, pp. 53), sorella di Carlo Ludovico, duca di Lucca. Annoiata della vita quasi monastica impostale dalla madre Maria Luisa, cominciò per invaghiarsi di Gian Francesco De Rossi, uno dei cortigiani materni, e poi di Giuseppe Di Grazia che fu primo segretario di Carlo Lodovico. Sposata dal fratello nel 1825 a Massimiliano di Sassonia di anni 66, continuò col Di Grazia la corrispondenza affettuosa che ce ne rivela oggi gli amori: e quando nel 1838 rimase vedova, tornò in Italia per sposare dapprima il De Rossi, sua prima fiamma, e poi il conte Giovanni Vimercati da Crema.

— Continuando i suoi interessanti studi intorno alla cacciata degli Austriaci da Bologna nel 1848, il collega NESTORE MORINI ricorda l'opera di quei coraggiosi cittadini che assunsero l'incarico di provvedere alla difesa della città subito dopo l'uscita del nemico e le difficoltà che incontrarono così nell'ordine politico come in quello finanziario (*Il Comitato di pubblica salute e le spese per gli avvenimenti del '48 a Bologna*. — Bologna, Archiginnasio, 1916. 8.^o pp. 11). Il pubblico impose però che il Comitato proseguisse nell'opera sua patriottica e la Legazione di Bologna fu costretta ad ordinare all'amministrazione camerale di anticipargli i fondi necessari a salvare la città in quei gravi frangenti.

— Nella rivista *La Lettura* del 1.^o giugno 1916 il collega dott. GUIDO PANTANELLI ricorda, sulla scorta dei documenti bolognesi da lui accuratamente ricercati ed illustrati, un episodio del *Soggiorno di Alberto Mario a Bologna nel 1849*: vale a dire la perquisizione e le indagini alle quali fu assoggettato dal governo provvisorio mentre abitava dal dott. Andrea Caronti, bibliotecario dell'Università, in seguito all'accusa di connivenza con gli austriaci. La polizia stessa riconobbe l'infondatezza dei sospetti; nè altre noie ebbe il giovane, se non quella di dover fuggire dalla città coll'aiuto del Caronti, appena gli Austriaci vi ebbero rimesso piede.

NOTIZIE

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI. — Il nuovo gabinetto, successo al ministero Salandra, è stato costituito da S. E. il cav. Paolo Boselli, presidente del Consiglio per gli archivi; ed ha per ministro dell'istruzione, il prof. Francesco Ruffini, membro del Consiglio medesimo.

PERSONALE. — Con o. m. 1 marzo 1916 il dr. Braghiroli Alfredo, aiutante di 2.^a classe, è stato traslocato da Parma a Modena.

— Con d. l. 30 aprile 1916 Leida Fermo, aiutante di 1.^a classe, è stato richiamato, a sua domanda, dall'aspettativa e con o. m. 1 maggio, destinato all'archivio di Stato di Parma.

— Con d. l. 6 giugno 1916 il dr. Filippo Rossi de Gasperis, aiutante di 2.^a classe, richiamato dall'aspettativa, è stato destinato a Cagliari.

ONORIFICENZE. — Una simpatica cerimonia fu celebrata il 17 giugno u. s. nel r. archivio di Stato in Roma in occasione della consegna delle insegne della commendanda della Corona d'Italia, fatta al comm. dr. Giuseppe Spano, capo della sezione degli archivi al Ministero dell'interno, dai funzionari dell'archivio romano in nome proprio e dei colleghi di tutta Italia, che unanimemente vi aderirono con entusiasmo. Al saluto, rivoltogli dal soprintendente, che ne ricordò le benemeritenze verso gli archivi e gli archivisti, il comm. Spano rispose con le seguenti parole, che crediamo utile siano note ai colleghi.

« . . . Da circa dodici anni dedico agli archivi italiani la mia opera modesta e talvolta fallace, ma ispirata sempre da un sentimento fermissimo di giustizia e di equanimità, dal desiderio vivo dell'incremento di istituti così nobili e di un personale così eletto.

Sono lieto perciò di trovarmi fra voi, di essere da voi festeggiato . . .

Nella solenne ora che volge, gli archivi di Stato, tanto lontani per loro istituto dai nubi bellici, pur danno opera alla santa causa delle rivendicazioni nazionali, della civiltà, del diritto.

Da una parte una schiera di giovani egregi è da essi accorsa, da ogni parte d'Italia, sotto le bandiere della Patria.

Dall'altra, voi tutti, con la direzione, col consiglio, con l'opera contribuite a dare maggiore larghezza di mezzi all'istituzione umanitaria della Croce rossa italiana, che tanti dolori lenisce della cruenta lotta.

Valga questo nuovo titolo a far sì che nei giorni migliori, che seguiranno alla pace vittoriosa, siano anche ricordati gli archivi, che già tante benemeritenze hanno verso lo Stato e verso la cultura nazionale.

Sia di ciò lieto auspicio l'assunzione alla più alta carica dello Stato di S. E. il cav. Paolo Boselli, che tanto illuminato affetto ebbe sempre per gli archivi italiani.

Nella sua verde, gloriosa vecchiezza egli assurge ai supremi fastigi del Governo non per vanità di potere, ma per l'adempimento di un altissimo dovere patriottico.

Gli sia degno premio quello di poter legare il suo nome illustre al compimento dei destini nazionali.

A lui vada il nostro saluto di ammirazione, di reverenza, di augurio fervidissimo.

E permettetemi che, interprete anche dei vostri sentimenti, io mandi un saluto vibrante di devoto affetto ad Alberto Pironi, che onora con l'alto ingegno, con la profonda cultura, con la nobiltà dell'animo, il più alto ufficio direttivo dell'amministrazione civile, sicuro presidio a noi tutti di giustizia e di bontà.

E volgendo il pensiero grato ai vostri colleghi d'ogni parte d'Italia, cortesemente associatisi al vostro atto gentile, vi porgo ancora una volta i miei vivi ringraziamenti per quest'ora lieta, il cui ricordo rimarrà incancellabile fra i migliori della mia vita ».

— Con rr. dd. 8 giugno u. s. sono stati promossi al grado di ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro i soprintendenti di Genova, uff. Giulio Binda e di Roma, comm. prof. Eugenio Casanova.

— Con d. r. 11 giugno 1916 il primo archivista di 1.^a classe a Palermo prof. cav. Giuseppe Cosentino è stato nominato ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.

SCARTI DI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — Nell'ultimo fascicolo abbiamo pubblicato il decreto luogotenenziale che, per la durata della guerra e a favore dell'opera altamente umanitaria della Croce rossa, modificava le disposizioni regolamentari relative agli scarti; e la circolare ministeriale, che ne fu conseguenza.

Quei provvedimenti hanno dato la spinta a innumerevoli operazioni di scarto per tutto il Regno. Affinchè si abbia notizia dell'ingente mole di scritture inutili, mandate al macero, e di quel che è stato compiuto in questa circostanza, diamo col consenso del Ministero dell'Interno, l'elenco delle proposte di eliminazione, approvate in base a quel decreto dal 30 gennaio al 30 giugno u. s. Vi compaiono anche gli scarti di alcuni istituti, che non soggiacciono al disposto del decreto luogotenenziale se non per la destinazione dei proventi ricavati dalla vendita delle scritture o per la distruzione degli stampati fuori uso.

In verità, il ricordo di quei 621 scarti prova da solo quale enorme fatica e abnegazione abbia richiesto il loro esame dai funzionari incaricati di controllarli. Certamente, l'impresa è grandiosa per il notevole spostamento di carte e di archivi che provoca; e l'organizzazione ne è tutt'altro che facile nè procede scevra di pericoli. Persiste il timore giustificatissimo di veder cogliere la propizia occasione per distruggere atti, che dovrebbero essere conservati, per far scomparire archivi antichi ingombranti, riposti in soffitte e sottoscale e tanto più inutili in quanto nessuno sa quel che contengano e procurano noie e responsabilità e magari modeste spese ai detentori. Si teme in somma giustamente l'assoluta mancanza di senso archivistico e storico dei funzionari; i quali sdegnano le scritture antiche e le operazioni inerenti e le affidano spesso all'ultimo dei facchini.

D'altra parte la vigilanza, per quanto affidata alle direzioni degli archivi di Stato, per quanto scrupolosa, non può far fronte a tutte le proposte, che oggi pullulano da ogni mandamento italiano; non può esercitarsi efficacemente da per tutto ove viene dichiarato il desiderio di eliminare della cartaccia, se non vuole distruggere il beneficio che si spera recare alla Croce rossa. La differenza, poi, dei criterii che presiedono

alle varie proposte di eliminazione è tale da richiedere uno sforzo enorme di energia e di competenza che non si valuta sufficientemente.

Ad eliminare alcuni dei contrasti, che nascevano, il Ministero, visto lo scopo e la vera portata del provvedimento, lasciò con circolare 4 giugno 1916 n.º 8900-22, che i singoli dicasteri competenti non osservassero la norma di conservare le carte dell'ultimo decennio, ove credessero che anche la distruzione delle scritture degli ultimi anni non recasse nocumento alla pubblica amministrazione nè alla scienza.

Si pensò, poi, di ovviare alla diversità dei criteri di eliminazione col dettare poche norme generali che agevolassero le operazioni e vi dessero un indirizzo uniforme più sicuro, senza costringere però gli eliminatori all'osservanza assoluta di quelle massime: essendo risaputo che, secondo i luoghi e i tempi, secondo la natura degli atti altrove conservati, alcune carte che paiono inutili in un paese sono invece preziosissime altrove. Sia presente alla mente la ricostituzione della vita, e della società nelle provincie calabresi e siciliane, colpite da flagelli tellurici!

A tale scopo, pertanto, furono fatti redigere da funzionari competenti del ramo e sottoposti all'approvazione della direzione dell'archivio di Stato in Roma, dapprima, del Ministero dell'Interno, poi, i due elenchi di massima per le carte da eliminarsi presso gli uffici giudiziari e presso le prefetture, che pubblichiamo integralmente. Largamente distribuiti dal Comitato nazionale, tali elenchi si dimostrarono subito di cotanta utilità da indurre il Ministero dell'Interno a rivolgersi colla circolare 9 giugno, che riproduciamo, agli altri dicasteri perchè facessero compilare altri consimili titolari per tutti i servizi dipendenti. Purtroppo, coloro, che l'hanno ricevuta, non ne hanno inteso l'importanza e l'utilità nè vi hanno dato benigno e sollecito ascolto!

Ora, ogni ritardo, in proposito, costituisce un pericolo per le serie e i documenti da conservare. E difatti, abbiamo proposte di distruzioni sacrileghe che provengono da funzionari, i quali, per la carica che ricoprono e il contatto giornaliero con tutto che si riferisce alla cultura più elevata, dovrebbero dare affidamento di serietà, di diligenza, di competenza! Sono da ritenersi colpevoli, più che d'altro, d'incuria, perchè degli scarti si disinteressano per lasciarli all'arbitrio non soltanto d'impiegati inferiori, ma talvolta perfino di semplici facchini, come abbiamo detto! Speriamo che ne scemi il numero e che, a qualunque ramo dell'amministrazione appartengano, i capi stessi capiscano tutta la responsabilità che grava su loro e la serietà colla quale devono trattare gl'interessi dell'erario e insieme quelli della scienza!

Intanto, non si può non ricordare che la durata del provvedimento è limitato a quella della guerra; che la sua portata non si estende agli atti dei governi che precedettero la costituzione del Regno; e che la sua efficacia è nulla per gli archivi di Stato e provinciali, notarili, comunali e degli enti morali: pei quali ultimi la circolare 29 giugno, che riproduciamo, richiama senza nulla innovare per la delicatezza del caso, la disposizione dell'art. 74 del vigente regolamento archivistico.

Infine, non è neppure da scordare che non basta scartare le scritture, bisogna pure, subito dopo, rimettere a corrente gli inventari e riordinare gli atti rimasti, se non si vuole creare tale una confusione da non sapere più raccapezzarsi.

Da parte sua, il Comitato nazionale per la raccolta ed utilizzazione dei rifiuti d'archivio a favore della Croce Rossa Italiana ha procurato di organizzare nell'interesse di questa umanitaria società, l'enorme lavoro provocato da tutti gli scarti avve-

nuti. Dell'opera compiuta da esso e dai comitati circondariali sparsi per l'Italia ha reso conto in un *Bollettino* comparso alla luce nel mese di giugno u. s.

A). — ELENCO DELLE PROPOSTE DI SCARTO APPROVATE DAL 30 GENNAIO AL 30 GIUGNO 1916.

ALESSANDRIA, intendenza di finanza, questura, tribunale, casa di pena; *Asti*, conservatoria delle ipoteche; *Novi Ligure*, pretura; *Oviglio*, pretura.

ANCONA, sezione autonoma ferrovie, genio civile, ufficio tecnico di finanza.

AQUILA, corte d'appello.

AREZZO, ufficio pubblica sicurezza, delegazione del tesoro; *Bibbiena*, pretura; *Cortona*, agenzia imposte dirette; *Montevarchi*, pretura; *Pieve S. Stefano*, pretura.

ASCOLI PICENO, intendenza di finanza, r. procura.

AVELLINO, prefettura, amministrazione scolastica provinciale, ufficio tecnico di finanza; *Ariano di Puglia*, pretura; *Castelbaronia*, pretura soppressa di Flumeri; *Lauro*, pretura; *S. Angelo dei Lombardi*, sottoprefettura, r. procura, conciliazione.

BARI, archivio provinciale, tribunale, r. procura, ufficio tecnico di finanza, sezione RR. Carabinieri, divisione esterna RR. CC., sezione territoriale RR. CC.; *Altamura*, compagnia RR. CC., ufficio p. s.; *Barletta*, sottoprefettura; *Casamassima*, pretura; *Castellana*, pretura; *Conversano*, pretura; *Gioia del Colle*, pretura, sezione RR. CC.; *Meldola*, pretura; *Monopoli*, pretura; *Trani*, avvocatura erariale, tenenza RR. CC.

BELLUNO, tribunale, r. procura; *Auronzo*, pretura; *Mel*, pretura.

BENEVENTO, archivio notarile distrettuale, intendenza di finanza; *Cerreto*, *Pontelandolfo*, spacci private; *S. Agata dei Goti*, r. procura, amministrazione scolastica provinciale, ufficio tecnico di finanza; *S. Bartolomeo in Galdo*, pretura; *S. Giorgio la Molara*, pretura.

BERGAMO, tribunale, delegazione del tesoro, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale; *Almenno S. Salvatore*, pretura; *Clusone*, sottoprefettura, pretura; *Gandino*, pretura; *Piazza Brembana*, pretura.

BOLOGNA, questura, ufficio superiore d'ispezione del genio civile VII compartim., genio civile, carceri giudiziarie, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza, ufficio successioni, conservatoria delle ipoteche, r. economato dei benefici vacanti; *Vergato*, pretura.

BRESCIA, tribunale, carceri, delegazione del tesoro, guardie di finanza; *Salò*, tribunale, r. procura.

CAGLIARI, corte d'appello, carceri, ufficio tecnico del catasto; *Castiadas*, stabilimento penale; *Isili*, stabilimento penale di Sarridano; *Terralba*, pretura.

CALTANISSETTA, ufficio imposte dirette.

CAMPOBASSO, prefettura, tribunale, r. procura, ufficio p. s.; *Capracotta*, pretura; *Castropignano*, pretura; *Larino*, carceri; *Santa Croce di Magliano*, pretura; *S. Elia a Pianisi*, pretura; *Septino*, pretura.

CASERTA, prefettura, liceo Giannone, ufficio tecnico di finanza, guardie di finanza, tesoreria e delegazione del tesoro; *Capriati al Volturno*, pretura; *Cassino*, r. procura, ufficio del registro; *Gaeta*, sottoprefettura, comando della difesa

- marittima; *Marcianise*, pretura; *Nola*, ufficio p. s.; *Pontecorvo*, pretura; *Ponza*, pretura; *S. Maria Capua Vetere*, tribunale, r. procura, riformatorio; *Sessa Aurunca*, ufficio p. s.
- CATANIA, corte d'appello, procura generale, ufficio tecnico di finanza; *Centuripe*, pretura; *Nicosia*, tribunale, r. procura, pretura; *Rammacca*, pretura; *Regalbuto*, pretura; *Troina*, pretura.
- CATANZARO, archivio provinciale, ufficio tecnico di finanza; *Monteleone Calabro*, comp. RR. CC.
- COMO, prefettura, dogana, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale, ispezione tasse sugli affari, ufficio successioni; *Chiasso*, ufficio p. s., dogana; *Lecco*, sottoprefettura, tribunale; *Luino*, dogana; *Menaggio*, guardie di finanza; *Ponte-chiasso*, dogana; *Varese*, sottoprefettura, guardie di finanza.
- COSENZA, ufficio p. s., intendenza di finanza, RR. CC.; *Campana*, RR. CC.; *Corigliano Calabro*, RR. CC., pretura; *Longobucco*, RR. CC.; *Paola*, RR. CC.; *Rogliano*, RR. CC.; *Rossano*, tribunale, RR. CC.; *S. Demetrio Corone*, RR. CC.; *S. Giorgio Albanese*, RR. CC.; *S. Marco Argentaro*, RR. CC.; *Vaccarizzo Albanese*, RR. CC.
- CREMONA, sezione catastale; *Crema*, r. procura.
- CUNEO, prefettura, intendenza di finanza, conservatoria delle ipoteche, ufficio p. s., delegazione del tesoro, genio civile; *Alba*, sottoprefettura; *Benevagienna*, pretura; *Bossolasco*, pretura; *Cortemilia*, pretura; *Mondovì*, r. procura; *Murazzano*, pretura; *Saluzzo*, r. procura; *S. Stefano Belbo*, pretura.
- FERRARA, prefettura, r. procura, intendenza di finanza, genio civile; *Bondeno*, pretura.
- FIRENZE, prefettura, r. procura generale, r. procura, direzione superiore poste e telegrafi, dogana, carceri, preture 1.^o 2.^o e 3.^o mand.; *Campi Bisenzio*, pretura; *Fucecchio*, pretura; *Lastra a Signa*, pretura; *Modigliana*, pretura; *Pistoia*, preture 1.^o e 2.^o mand.; *S. Miniato*, r. procura.
- FOGGIA, questura, ufficio tecnico di finanza; *Ascoli Sastiano*, pretura; *Bovino*, pretura; *Cagnano Varano*, pretura; *Cerignola*, ufficio di p. s.; *Deliceto*, pretura; *Lucera*, tribunale, r. procura; *Vico Garganico*, pretura.
- FORLÌ, intendenza di finanza, r. procura, ufficio catastale, carceri e riformatorio di rigore; *Saludecio*, pretura; *S. Arcangelo di Romagna*, pretura.
- GENOVA, archivio di Stato, procura generale, dogana, commissione provinciale imposte dirette, ufficio del registro, preture 2.^o 3.^o 5.^o mand., pretura urbanai r. nave Amerigo Vespucci, scuola sommergibili; *Borzonasca*, pretura; *Calizzano*, pretura; *Chiavari*, tribunale, r. procura; *Finalborgo*, r. procura, pretura; *Rapallo*, pretura, *Ronco Scrivia*, pretura; *S. Stefano d'Aveto*, pretura; *Sarzana*, ufficio p. s., r. procura; *Sassello*, pretura; *Savona*, sottoprefettura, ufficio p. s.; *Sestri Levante*, pretura; *Spezia*, costruzioni navali del dipartimento marittimo, r. arsenale, direzione sanità militare, corpo rr. equipaggi, distaccamento S. Bartolomeo, direzione munizionamento del dipartimento marittimo, direzione artiglierie e armamento e commissariato militare, comando difesa marittima a Varignano, sotto-prefettura, ospedale militare marittimo; *Varazze*, pretura; *Varese Ligure*, pretura.

- GIRGENTI, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza; *Cammarata*, pretura; *Licata*, pretura; *Sciacca*, pretura, *Siculiana*, pretura.
- GROSSETO, r. procura; *Massamaritima*, pretura; *Roccastrada*, pretura.
- LECCE, questura, genio civile, ufficio tecnico del catasto, ufficio tecnico di finanza, RR. CC.; *Brindisi*, RR. CC.; *Castellaneta*, *Galatina*, *Gallipoli*, *Ginosa*, *Laterza*, *Manduria*, RR. CC.; *Taranto*, r. arsenale, comando del dipartimento marittimo, RR. CC.
- LIVORNO, tribunale, dogana, carceri giudiziarie, conservatoria ipoteche, ispezione tasse e demanio; *Portoferraio*, sottoprefettura, r. procura, tribunale, pretura.
- LUCCA, prefettura, ufficio p. s., r. procura, ufficio tecnico di finanza, pretura; *Monsummano*, pretura; *Pescia*, pretura.
- MACERATA, prefettura, corte d'appello, ufficio p. s., delegazione del tesoro.
- MANTOVA, intendenza di finanza, sezione catastale, ufficio registro, ispezione tasse affari, tesoreria e delegazione tesoro, deposito privative, conservatoria ipoteche, genio civile, ufficio p. s., carceri, r. procura, pretura 2.^o mand., fabbrica d'Ognissanti; *Bozzolo*, tribunale, r. procura, ufficio registro; *Castiglione delle Stiviere*, tribunale, ispezione tasse sugli affari; *Revere*, ufficio registro; *San Benedetto Po*, pretura; *Sermide*, pretura.
- MASSA CARRARA, prefettura, tribunale, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale; *Aulla*, pretura; *Calice al Cornoviglio*, pretura; *Carrara*, pretura; *Fivizzano*, pretura; *Pontremoli*, tribunale, r. procura.
- MESSINA, presidenza corte d'appello, idem tribunale, costruzioni telegrafiche e telefoniche; *Lipari*, pretura; *Mistretta*, tribunale, r. procura.
- MILANO, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale, ufficio registro, procura generale, genio civile, carceri giudiziarie; *Busto Arsizio*, tribunale, r. procura; *Gallarate*, sottoprefettura, ufficio p. s.
- MODENA, archivio di Stato, prefettura, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale; *Pavullo*, tribunale; *Saliceto S. Giuliano*, penitenziario.
- NAPOLI, corte di cassazione, procura generale corte d'appello, corte d'appello, tribunale, pretura 3.^o mand., dipartimento marittimo, corpo rr. equipaggi, ufficio tecnico di finanza, dogana, carceri giudiziarie; *Casoria*, sottoprefettura; *Castellamare di Stabia*, comando r. cantiere, ospedale secondario, corpo rr. equipaggi, giunta di ricezione del r. cantiere, commissariato militare marittimo, sottosezione artiglieria e armamento della rr. marina, sottodirezione costruzioni navali; *Portici*, ispezione tasse; *Torre Annunziata*, dogana; *Vico Equense*, pretura.
- NOVARA, intendenza di finanza; *Domodossola*, sottoprefettura, tribunale; *Mongrando*, pretura; *Orta novarese*, pretura; *Varallo*, tribunale, r. procura.
- PADOVA, tribunale, r. procura, pretura 1.^o mandam., genio civile, amministrazione scolastica provinciale, ufficio tecnico catastale, ufficio tecnico di finanza.
- PALERMO, corte di cassazione, prefettura, intendenza di finanza, genio civile, biblioteca nazionale, r. procura, 2.^o ufficio del demanio; *Alta*, agenzia imposte; *Corleone*, sottoprefettura; *Partinico*, pretura; *Termini Imerese*, r. procura, pretura.
- PARMA, prefettura, corte d'appello, pretura, ufficio tecnico di finanza; *Bedonio*,

- pretura; *Borgotaro*, tribunale, r. procura, pretura, ufficio p. s.; *Colorno*, pretura; *Corniglio*, pretura; *Fornovo Taro*, pretura; *Langhirano*, pretura; *Pellegrino parmense*, pretura; *Traversetolo*, pretura.
- PAVIA, *Broni*, pretura; *Casteggio*, pretura; *Cava Manara*, pretura; *Vigevano*, 6.^o reggim. artiglieria da campagna, pretura; *Voghera*, r. procura, tribunale, pretura.
- PERUGIA, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza, delegazione del tesoro, r. procura; *Orvieto*, r. procura; *Spoletto*, tribunale.
- PESARO, prefettura, tribunale, intendenza di finanza.
- PIACENZA, prefettura; *Rivergaro*, pretura.
- PISA, archivio di Stato, tribunale, ufficio tecnico di finanza, pretura; *Campiglia Marittima*, pretura; *Cecina*, pretura; *Fauglia*, pretura; *Lari*, pretura; *Pomarance*, pretura; *Rosignano Marittimo*, pretura.
- PORTO MAURIZIO, intendenza di finanza; *Ceriana*, pretura; *San Remo*, r. procura.
- POTENZA, RR. CC.; *Acerenza*, *Ferrandina*, *Lagonegro*, *Matera*, *Melfi*, RR. CC.; *Lagonegro*, sottoprefettura; *Matera*, sottoprefettura.
- RAVENNA, intendenza di finanza, carcere giudiziario.
- REGGIO CALABRIA, prefettura, RR. CC.; *Bova superiore*, *Cittanova*, *Palmi*, *Villa S. Giovanni*, RR. CC.; *Gerace*, presidenza del tribunale.
- ROMA, ministero dell'interno, div. 2.^a e 3.^a, direzione generale p. s., gazzetta ufficiale, amministrazione carceraria, direzione generale delle ferrovie, ministero poste e telegrafi, direzione generale vaglia, ministero lavori pubblici, ufficio tecnico di revisione, ministero marina archivio di deposito, economato, gabinetto, cassa depositi e prestiti, istituto di previdenza, corte dei conti, corte di cassazione, r. zecca, ministero del tesoro, direzione generale del demanio, direzione compartimentale catasto, direzione generale del catasto, ufficio tecnico di finanza, ministero grazia e giustizia e dei culti div. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, notariato, legislazione, statistica, ministero dell'istruzione, ragioneria, archivio di deposito, istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, direzione gabelle, ufficio centrale revisione, ministero guerra, pensioni, 1.^o regg. granatieri, pretura 5.^o mand., pretura urbana; *Civitavecchia*, genio civile marittimo; *Genzano*, pretura; *Tivoli*, riformatorio N. Tommaseo.
- ROVIGO, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza.
- SALERNO, archivio provinciale, intendenza di finanza, prefettura, dogana; *Sala Consilina*, r. procura; *Vibonati*, pretura.
- SASSARI, intendenza di finanza, ufficio tecnico catasto, guardie di finanza; *Maddalena*, comando militare marittimo, commissariato militare marittimo, comando difesa marittima, ufficio fortificazioni; *Ozieri*, ufficio p. s.
- SIENA, r. procura, pretura, guardie di finanza, amministrazione scolastica provinciale; *Montalcino*, pretura; *Monteroni d'Arbia*, pretura; *Pienza*, pretura; *Radda*, pretura.
- SIRACUSA, *Melilli*, *Palazzolo Acreide*, *Sortino*, pretura.
- SONDRIO, prefettura.
- TORINO, prefettura, questura, corte di cassazione, procura generale presso corte di

cassazione, corte d'appello, pretura urbana, pretura 1.^o 2.^o 3.^o 5.^o 6.^o 7.^o mand.; direzione compartimentale catasto; *Carmagnola, Cavour, Cbieri, Corio, Giaveno, None, Orbassano, Pianezza*, pretura.

TRAPANI, pretura; *Alcamo*, sottoprefettura.

TREVISI, prefettura, sezione catastale, liceo Canova.

UDINE, tribunale, dogana; *Pordenone*, tribunale; *S. Daniele del Friuli*, pretura.

VENEZIA, archivio di Stato, corte d'appello, pretura 2.^o mand., direzione artiglierie e armamenti del dipartimento marittimo, ospedale militare marittimo, dogane, guardie finanza, direzione compartimentale catasto, idem lotto, r. scuola meccanici, 4.^o regg. genio.

VERONA, prefettura, tribunale, dogane, ufficio catastale, pretura; *Bardolino, Caprino veronese*, pretura; *S. Bonifacio*, ufficio private.

VICENZA, prefettura, tribunale, r. procura, ufficio tecnico di finanza: *Bassano*, tribunale, r. procura.

B). — MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. DIVISIONE 2.^a SEZIONE 3.^a N. 8900-22. OGGETTO: SCARTO DI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — A TUTTI I MINISTERI. — Roma, addì 9 giugno 1916. — A cura del Comitato nazionale per la raccolta dei rifiuti d'archivio è stato testè pubblicato un elenco tipo o massimario per gli atti delle prefetture e delle segreterie e cancellerie giudiziarie del Regno.

Tale elenco, approvato dalla direzione dell'archivio di Stato di Roma e da questo Ministero, permette di procedere alle operazioni di scarto con le necessarie garanzie e con ogni speditezza, essendo in esso indicate quali scritture degli archivi prefettizi e giudiziari debbono essere eliminate.

Dato lo scopo, cui mira il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 N.º 219, sarebbe opportuno che codesto on. Ministero provvedesse alla compilazione di un elenco tipo per gli atti dell'amministrazione centrale e degli uffici locali dipendenti, per facilitarne l'opera nei lavori di scarto.

Si gradirà di conoscere i provvedimenti che saranno adottati al riguardo.

Pel Ministro

f.to CELESIA

C). — MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. DIVISIONE 2.^a SEZIONE 3.^a N. 8900-22: SCARTO DI ATTI DEGLI UFFICI PUBBLICI NON GOVERNATIVI. — AI SIGG. PREFETTI E PER NOTIZIA, ALLE DIREZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO DEL REGNO. — Roma, addì 29 giugno 1916. — Da alcune prefetture è stato chiesto se le disposizioni del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 N.º 219 siano applicabili agli archivi delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In proposito si fa osservare che il citato decreto riguarda esclusivamente gli atti conservati negli archivi delle amministrazioni governative.

Nulla vieta, però, che gli enti suindicati contribuiscano all'opera patriottica, eliminando dai propri archivi, previa l'osservanza dell'art. 74 del regolamento approvato con r. d. 2 ottobre 1911 N.º 1163, le carte, che, sia nei riguardi amministrativi, sia ai fini di coltura, non offrano più alcun interesse.

Intanto si avverte che, ad agevolare le operazioni di scarto, il Comitato nazio-

nale per la raccolta dei rifiuti d'archivio stà compilando un elenco tipo o massimario delle scritture inutili esistenti negli archivi delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che sarà sottoposto all'approvazione di questo Ministero e distribuito a cura del detto Comitato.

Vogliono le SS. LL. portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni locali delle rispettive provincie, incitandole a contribuire all'opera benefica, attenendosi, però, rigorosamente alle norme del citato articolo del quale si stima opportuno trascrivere, qui di seguito, il testo :

(Art. 74 del regolamento 2 ottobre 1911 N.º 1163) « Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione da parte dei prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.

« Quando il soprintendente o direttore crede di non poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'Interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta del Consiglio per gli archivi ».

Pel Ministro

f.to BONICELLI

D). — COMITATO NAZIONALE PER LA RACCOLTA ED UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI D'ARCHIVIO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA. PALAZZO DI GIUSTIZIA, ROMA — I. ELENCO DI MASSIMA DELLE CARTE DA ELIMINARSI PRESSO LE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE DEL REGNO IN ESECUZIONE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 GENNAIO 1916, n. 219. — Comuni a tutti gli uffici.

1. « Statistiche e periodici in genere sino al 1910 escluso, (compresi elenchi amnistia con relativi estratti di sentenza fino attuazione nuovo codice) ». — I riassunti annuali si conservano presso la Direzione Generale della Statistica: i periodici servono ad uso interno, creati più che altro dai singoli uffici per tenere in evidenza i dati dell'anno precedente.

2. « Bollettari dei proventi di cancelleria e registri spedizione copie e quelli relativi all'amministrazione delle spese d'ufficio. Sino al 1905 ».

3. « Protocolli di corrispondenza di semplice trasmissione e corrispondenza relativa - esclusa la riservata. Sino al 1905 ». — Non può esservi pratica non evasa dopo dieci anni. Deve trattarsi di registro di semplice passaggio o distribuzione interna agli uffici, e non di protocollo nel senso dell'art. 102 del reg. 2 ottobre 1911, n.º 1163; che deve essere versato colle carte in archivio, e, quindi, conservato.

4. « Registri di passaggio di processi ed altre pratiche da un ufficio all'altro. Sino al 1914 ». — Sono registri interni, non prescritti da alcun regolamento.

5. « Repertori civili degli atti non soggetti a registro degli ufficiali giudiziari. Sino al 1885 ». — Scopo principale di essi è il controllo sui diritti. La elimina-

zione ultratrentennale non può essere causa di alcun danno prossimo o lontano (periodo massimo della prescrizione).

6. « Repertori penali. Sino al 1905 ». — Scopo principale è di verificare l'avvenuta notificazione degli atti penali. Dopo dieci anni nessun procedimento penale può essere ancora in corso.

7. « Ruoli interni di udienza penale e civile. Sino al 1914 ». — Da non confondersi con i ruoli generali delle cause civili dei quali non si propone l'eliminazione.

8. « Fogli di udienza civile. Sino al 1885 ». — Scopo è di stabilire il movimento delle cause. Con la conservazione di quelli di 30 anni si prevede qualsiasi ricerca.

9. « Copie di note aggiunte e di comparse conclusionali rimaste giacenti in cancelleria o distribuite per memoria ai magistrati. Sino all'ultimo trimestre ». — Sono quelle in carta libera abbandonate.

10. « Istanze per visioni di atti e rilascio di copie. Sino al 1914 ». — Quelle per visione hanno il solo scopo fiscale: del rilascio delle copie resta traccia sull'atto originale.

11. « Fascicoli del campione penale, relativi ad articoli pagati e definitivamente annullati, esclusi quelli per i quali non è stata ancora cancellata l'iscrizione ipotecaria: i pagati sino al 1905; gli annullati sino al 1885.

12. « Fascicoli del campione civile pagati, esclusi quelli per i quali non è stata ancora cancellata l'iscrizione ipotecaria. Registri mod. X esauriti. Sino al 1905 ».

13. « Registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario per pagamenti ai testi e periti (Mod. 12). Sino al 1905 ».

14. « Registri cronologici. Sino al 1905 »; ma considerazioni ulteriori ne consigliano la conservazione.

15. « Documenti e registri contabili dei diritti di cancelleria anteriori alla legge 1882. Sino al 1882 ». — Non riguardano depositi giudiziari e somme ripetibili. Sono invece registri dei diritti di cancelleria che erano in uso prima della legge abolitiva del 1882, la cui conservazione è affatto, inutile perchè non avente scopo alcuno.

16. « Registri esecuzione sentenze, esauriti. Sino al 1885 ». — La conservazione è per il trentennio (periodo massimo della prescrizione). Dell'esecuzione resta sempre traccia nel fascicolo relativo e sul cartellino.

17. « Registro appelli penali. Sino al 1905 ».

18. « Registro generale delle istruzioni penali. Sino al 1885 ». — Resta conservato pel trentennio (periodo massimo della prescrizione).

Corti d'Appello e Tribunali.

1. « Domande d'iscrizione a ruolo. Sino al 1905 ».

2. « Atti e documenti relativi a pratiche di gratuito patrocinio meno quelle con documenti esibiti dalle parti e registri relativi. Sino al 1905 ».

3. « Proposte di annotazione già eseguite sugli atti di stato civile. Sino al 1910 ». — Si propone lo scarto di quelle per cui risulta eseguita l'annotazione.

4. « Elenchi protesti cambiari. Sino al 1905 ».

5. « Istanze per ottenere i certificati penali e repertori relativi. Sino al 1910 ».

— Si devono conservare per 5 anni (art. 43 R. D. 5-10-1913 n. 1178 sul cartellario).

6. « Copie sentenze penali dei pretori depositate pel cessato codice. Sino al 1914 ». — Trattasi di copie delle quali è inutile la conservazione, trascorso il periodo d'impugnazione.

7. « Verballi di dibattimento. Sino al 1885 ». — Nessun pericolo si vede nell'eliminazione oltre i 30 anni, perchè trascorso il periodo di prescrizione.

8. « Processi contro ignoti per reati prescritti; contro noti, chiusi per amnistia e per remissione, e quelli relativi a fatti casuali. Sino al 1905 ».

9. « Liste mandamentali e liste circondariali giurate e pratiche relative. Sino al 1914 ». — Si tratta di quelle non più servibili, perchè ogni anno si forma una nuova lista.

10. « Atti relativi a procedimenti disciplinari contro notai, ufficiali giudiziari, uscieri, rimanendo la sentenza. Sino al 1905 », — Sono procedimenti che costituiscono tutt' al più contravvenzioni.

11. « Documenti relativi alle elezioni commerciali, alle elezioni politiche, agli esami di alcuni uscieri. Sino al 1905 ».

12. « Pratiche d'infornio. Sino al 1911 ». — Per l'art. 88 del regolamento relativo devono conservarsi per 4 anni.

Procure.

1. « Fascicoli relativi a fatti casuali. Sino al 1905 ».

2. « Rapporti giornalieri sul mutamento dei detenuti. Sino al 1914 ». — Rapporti non più prescritti dal nuovo codice di procedura.

3. « Note di delegazione dei sindaci ai segretari ed assessori comunali per ricevere atti di stato civile. Sino al 1905 ».

4. « Pratiche per ricorsi in grazia. Sino al 1905 ». — Dell' esito di esse si prende nota nel registro esecuzioni, in sentenza e nel cartellino.

5. « Personale in genere, compresi i fascicoli di coloro più non appartenenti all'amministrazione, escluse le nomine dei conciliatori. Sino al 1905 ». — Si eliminano le copie degli atti non essenziali al fascicolo; gli interessati troveranno presso il Ministero o i singoli uffici gli atti originali dei quali non si propone alcuno scarto.

6. « Istanze per certificati penali. Sino al 1910 ». — Come al N. 5 elenco Tribunale.

7. « Pratiche di esecuzioni riferibili a condanne prescritte, amnistiate ed espiate. Sino al 1905 ». — L'eliminazione deve riguardare quelle per le quali risulti sia presa annotazione in cartellino e in sentenza del relativo provvedimento di prescrizione, amnistia, espiazione.

8. « Pratiche esaurite riguardanti assegnazioni di minorenni in casa di correzione. Sino al 1905 ».

9. « Ricorsi vari contro notai, uscieri, patrocinatori, conciliatori, messi esattoriali, ufficiali giudiziari. Sino al 1905 ».

10. « Copie in più dell'ufficio stampe. Sino all'ultimo trimestre ».

11. « Verballi verifica agli uffici di stato civile e conciliazione. Sino al 1910 ».

12. « Registro appelli. Sino al 1914 ». — Trattasi di registro abolito col nuovo

codice: in ogni modo dell'arrivo di processi resta sempre traccia nel registro appelli del Tribunale al quale ufficio venivano passati.

13. « Registro generale dei reati. Sino al 1885 ». — Massimo della prescrizione.

Preture.

1. « Note d'identificazione delle elezioni politiche e amministrative già convalidate e pratiche relative agli esami degli elettori. Sino al 1913 ».

2. « Liste comunali dei giurati. Sino al 1914 ». — V. n. 10 elenco Tribunali.

3. « Verbali di dibattimento. Sino al 1885 ». — V. n. 7 elenco Tribunali.

4. « Fascicoli relativi a procedimenti per contravvenzioni a regolamenti locali. Sino al 1910 ». — Si prescrivono in 5 anni.

5. « Fascicoli tutele e curatele chiuse definitivamente — escluse quelle con patrimonio. Sino al 1905 ».

6. « Processo contro ignoti per reati prescritti: contro noti, chiusi per amnistia o per remissione e quelli relativi a fatti casuali. Sino al 1905 ».

7. « Registro infortuni. Sino al 1905 ». — Oltre i 10 anni qualsiasi pratica è certamente definita.

8. « Registro detenuti e corrispondenza carceraria e richiesta giornaliera di vitto ai detenuti. Sino al 1910 (ultimo trimestre) ». — Registro in relazione con la matricola delle carceri, la quale resta depositata.

9. « Registro istruttorie penali. Sino al 1905 ».

N. B. — Il foglio annunci legali della Provincia; i fogli sciolti delle leggi e decreti; i bollettini del ministero di agricoltura, industria e commercio devono considerarsi stampati fuori uso.

II. ELENCO MODELLO DELLE CARTE DA ELIMINARSI PRESSO LE PREFETTURE E SOTTOPREFETTURE DEL REGNO. —

Periodo generale dello scarto:
dal 1871 al 1903, anzi 1916.

Serie Prima

1. « Pensioni ». — Quando siano atti relativi a corrispondenza per eventuale istruttoria di domande per pensione e di consegna dei relativi decreti di carattere temporaneo, se ne propone la eliminazione per il tempo decorso.

2. « Leggi e Decreti - Pubblicazione ». — Quando si tratti di corrispondenza e referti della pubblicazione a suo tempo avvenuta, se ne propone la eliminazione per il tempo decorso, come sopra.

3. « Foglio periodico della Prefettura - Appalto - Stampa - Abbonamenti - Inserzioni - Distribuzione ». — Quando siano di carattere temporaneo, se ne propone la eliminazione per il tempo decorso.

4. « Foglio degli annunci legali - Idem ». — Idem come sopra.

5. « Certificati d'idoneità per appaltatori - Affari individuali A. B. C. ecc. ». — Quando siano domande per ottenere i certificati per adire alle aste con la semplice annotazione dell'eseguito rilascio dei certificati stessi occorsi per appalti già espletati, se ne propone le eliminazione.

6. « Raccolta di firme di funzionari amministrativi della Provincia da servire per la legalizzazione della firma per gli atti da essi emanati ». — Quando siano atti che evidentemente hanno perduto ogni valore essendosi in seguito più volte rinnovata tale raccolta se ne propone la eliminazione.

7. « Indennità di trasloco ad impiegati dell'Amministrazione Provinciale ». — Quando l'importo delle contabilità controindicate sia stato a suo tempo rimborsato dal Ministero, al quale furono mandati i relativi documenti contabili, trattandosi di contabilità liquidate che non hanno dato luogo a contestazione e delle quali si ha riscontro alla Corte dei Conti, possono eliminarsi per il tempo decorso di oltre un decennio.

8. « Idem idem della Pubblica Sicurezza ». — Id.

9. « Idem idem dell' Amm.ne Carceraria ». — Id.

10. « Indennità di missione ad impiegati dell'Amministrazione Provinciale ». — Id.

11. « Idem idem di Pubblica Sicurezza ». — Id.

12. « Idem idem dell' Amm.ne Carceraria ». — Id.

13. « Idem idem di altre Amministrazioni ». — Id.

14. « Indennità di trasferta agli ufficiali di Pubblica Sicurezza ». — Id.

15. « Gratificazioni e sussidi ad impiegati dell' Amm.ne Provinciale ». — Id.

16. « Idem idem a funzionari di Pubblica Sicurezza ». — Id.

17. « Idem idem dell' Amm.ne Carceraria ». — Id.

18. « Idem idem ad altri impiegati e famiglie ». — Id.

19. « Sussidi di beneficenza e per infortuni ». — Id.

20. « Gratificazioni e premi ad ufficiali ed agenti di P. S. ». — Id.

21. « Trasporto indigenti ed emigranti ». — Id.

22. « Trasporto minorenni e agenti di P. S. in accompagnamento ». — Id.

23. « Trasporto agenti di custodia - Paghe agenti di custodia ». — Id.

23, bis « Prostitute - Proventi e riscossioni ». Id.

24. « Trasferte di ufficiali del Genio Civile per visite a stabilimenti carcerari », — Id.

25. « Assegni agli assistenti per sorveglianza a lavori carcerari ». — Come ai numeri 7 e seguenti.

26. « Proventi eventuali delle carceri e mercedi ai detenuti lavoranti ». — Id.

27. « Verbali di verifiche di cassa agli stabilimenti carcerari ». — Atti che più non occorrono, trattandosi di gestioni già esaurite e discaricate dalla Corte dei Conti. Se ne ha riscontro negli atti della Corte stessa. Da eliminare.

28. « Guardie di Città - Paghe e indennità diverse ». — Id. come sopra.

29. « Guardie di Città - Trasferte - Indennità ». — Id.

30. « Guardie di Città - Indennità per trasporto in ferrovia ». — Id.

31. « Id. Indennità per trasloco e per alloggio ». — Id.

32. « Altri agenti della forza pubblica estranei al Corpo delle Guardie di Città - Indennizzi e compensi per servizi vari ». — Id.

33. « Ruoli delle Imposte dirette - Esecutorietà ». — Quando si tratti di semplice corrispondenza con la Intendenza di finanza per la apposizione ai ruoli del visto prefettizio di esecutorietà, di carattere temporaneo potrà eliminarsi.

34. « Riassunti dei ruoli delle Imposte ». — Come al N. 33.

35. « Sovrimposta comunale e provinciale - Ruoli speciali ». Id.

36. « Esattorie - Affari complessivi ». — Quando si tratti di carteggio puramente temporaneo se ne propone la eliminazione. Si avrà però l'avvertenza di conservare gli elenchi degli Esattori, le deliberazioni consigliari, le disposizioni di massima e i Decreti Prefettizi sulla costituzione dei Consorzi o delle Esattorie comunali e gli atti dei relativi contratti e i documenti delle cauzioni.

37. « Commissioni mandamentali e comunali di 1.^a istanza per le imposte dirette (imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati) ». — Quando le relative pratiche contengano soltanto le deliberazioni e altri atti riguardanti le nomine dei componenti le Commissioni; le cui deliberazioni furono a suo tempo comunicate alla Intendenza di Finanza presso la quale (oltre che presso le Commissioni stesse e presso gli uffici comunali) si conservano tali atti e l'elenco delle predette Commissioni; ed anche perchè esse da parecchi anni hanno cessato di funzionare, in seguito a periodiche rinnovazioni, si ritiene inutile di conservarle.

38. « Statistiche dei raccolti agrari - Riviste di cavalli e muli - Requisizione di quadrupedi ». — Quando si tratti di corrispondenze coi Sindaci e di trasmissione dei relativi elementi al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale ne pubblica i risultati; di carattere temporaneo: se ne propone la eliminazione.

39. « Relazioni sullo stato delle campagne ». — Id. come sopra.

40. « Pesì e misure - Stati degli utenti ». — Quando si tratti di corrispondenza col verificatore dei pesi e misure presso il quale sono conservati gli stati degli utenti, nonchè delle decisioni relative a ricorsi di utenti contro la loro iscrizione di cui sia stato fatto invio al verificatore per la esecuzione (tali atti si rinnovano ogni biennio, e quindi quelli anteriori al decennio hanno finito col perdere ogni valore) se ne propone la eliminazione.

41. « Pesì e misure - Contravvenzioni - Verbalì e relativi decreti di conciliazione ». — Quando sia stato definitivamente provveduto alle contravvenzioni nell'anno istesso della contestazione, comunque sarebbero ormai colpiti da prescrizione, se ne propone la eliminazione.

42. « Camera di Commercio - Contributi - Tasse e Ruoli - Corrispondenza per il visto di esecutorietà ». — Quando si tratti di semplice corrispondenza circa atti a suo tempo completamente espletati e che trovansi negli uffici della Camera di Commercio, di carattere temporaneo, potrà eliminarsi.

43. « Id. Liste commerciali per il visto di esecutorietà ». — Id. id.

44. « Id. Elezioni commerciali - Corrispondenza ». — Id. id.

45. « Commissioni per conferimento delle rivendite di private ». — Quando si tratti di semplice corrispondenza consistente in inviti della Intendenza di Finanza perchè il rappresentante del Prefetto intervenga alle adunanze della apposita Commissione in quell'ufficio, di carattere momentaneo, se ne propone la eliminazione.

46. « Id. id. dei Banchi del Lotto ». — Id. id.

47. « Lotto - Verbalì delle Estrazioni e verifiche di vincite ». — Quando siano atti che dopo più di un decennio abbiano perduto il loro valore di attualità e che non vi sarebbe più ragione di esaminare, essendo state pagate o prescritte le relative vincite, potranno eliminarsi.

48. « Tombole e Lotterie - Incartamenti relativi alla estrazione di esse nei vari

Comuni della Provincia ». — Se ne propone lo scarto quando siano incartamenti di tombole e lotterie delle quali sia stato decretato lo svincolo delle cauzioni. Si ritiene però di doversi conservare (per ogni buona precauzione) la minuta del decreto di svincolo dal quale risulta l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario.

49. « Cassa Depositi e Prestiti - Stanziamenti nei Bilanci preventivi dei Comuni di annualità di mutui ». — Quando si tratti di richieste della Cassa Depositi e Prestiti per la iscrizione di annualità di mutui nei bilanci dei Comuni, che ebbero effetto nei rispettivi esercizi (simili atti, trascorso un certo periodo di tempo, hanno perduto ogni valore), se ne propone la eliminazione.

50. « Liste di Giurati ». — Quando si tratti di corrispondenza relativa alle informazioni che si domandano dall'Autorità giudiziaria circa gl' iscritti nelle liste annuali, si eliminano, dato il lungo tempo decorso ed essendo atti di carattere temporaneo che più non occorre di consultare.

51. « Personale delle Giunte distrettuali per le liste dei Giurati: rappresentanti eletti dal Consiglio Provinciale ». — Da eliminare quando siano atti di carattere temporaneo che abbiano perduto ogni valore di conservazione, dato anche il lungo tempo decorso.

52. « Corti di Assise e Tribunali - Locali e Mobili - Contributo dei rispettivi Comuni alle spese ». — Quando si tratti di corrispondenza circa i pagamenti ritardati dai rispettivi Comuni, di carattere temporaneo, si elimina.

53. « Riparti di spese mandamentali ». — Tali riparti furono a suo tempo approvati e restituiti ai rispettivi Comuni capoluoghi di mandamento che già incassarono le relative quote. Cotesti incassi risultano dai rispettivi conti consuntivi dei detti Comuni, già approvati dal Consiglio di Prefettura. — Di carattere temporaneo, da eliminare per il tempo decorso.

54. « Movimento della popolazione ». — Quando si tratti di semplice corrispondenza di trasmissione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio delle schede di movimenti della popolazione e dei solleciti ai Comuni ritardatari, d'interesse momentaneo, si elimina.

54.^{bis} « Carceri mandamentali - Pagamento dovuto allo Stato a titolo di quote di abbonamento - Spese di custodia, di culto e di piccole riparazioni e manutenzione dei locali ». — Quando siano semplici carteggi di carattere transitorio, si eliminano.

55. « Bollettini sanitari di malattie nelle persone ». — Gli atti relativi consistono nelle corrispondenze col Ministero dell'Interno, e in solleciti ai Comuni ritardatari. Gli analoghi riassunti vengono trasmessi, a suo tempo, al Ministero stesso. Di niun interesse permanente. Da eliminare per il tempo decorso.

56. « Idem, idem negli animali ». — Id.

57. « Allattamento mercenario ». — Sono atti riflettenti la vigilanza sanitaria che fu esercitata sulle nutrici in un tempo abbastanza remoto. Non avendo carattere di continuità, si propongono per la eliminazione.

58. « Somministrazione di alloggi, trasporti e acuartieramenti militari ». — Quando si tratti di comunicazioni di attualità fatte ai Sindaci per delegazione dell'Autorità militare, di carattere temporaneo, si eliminano.

59. « Dati statistici richiesti dall'Autorità militare ». — Le statistiche sopra

indicate furono di volta in volta trasmesse all'autorità militare e in atti non resta che la relativa corrispondenza. Da eliminare.

60. « Materiali di artiglieria da cedere a pagamento (fucili, pistole, cartucce) ». — Quando si tratti di semplice corrispondenza fra Municipi, Società di tiro a segno e l'Autorità militare per le concessioni in parola, di carattere temporaneo, se ne propone la eliminazione.

61. « Carceri - Consegne e riconsegne del materiale mobile e inventari relativi ». — Quando gl'inventari e la corrispondenza siano di carattere temporaneo e si rinnovino di quinquennio in quinquennio e quando se ne trovino gli esemplari anche presso i rispettivi stabilimenti penali e nel Ministero dell'Interno, se ne propone la eliminazione limitata per ora dal 1871 al 1899.

62. « Stampati pel servizio carcerario ». — Quando si tratti di semplice corrispondenza di richieste e trasmissione di stampati. — Di carattere temporaneo, potrà eliminarsi.

63. « Sorveglianza esterna degli stabilimenti carcerari ». — Quando siano atti che riguardano provvedimenti attuati in un tempo abbastanza remoto per il servizio di guardia agli stabilimenti carcerari, si eliminano, dato il carattere di temporaneità.

64. « Commissioni di vigilanza e Consigli di sorveglianza delle carceri ». — Quando siano atti riguardanti le nomine dei componenti le controindicate Commissioni. — Di valore momentaneo, da eliminare.

65. « Vetture cellulari pel trasporto dei detenuti ». — Quando si tratti di carteggio di carattere temporaneo si elimina. Però i contratti relativi devono essere conservati. (N. B. Di tutti i contratti che si stipulano in Prefettura la raccolta è affidata al Consigliere delegato ai contratti).

66. « Carceri - Elenchi delle variazioni nel personale religioso, amministrativo e di custodia » (Mod. 57). — Quando siano elenchi mandati a suo tempo al Ministero dell'Interno. Rimane soltanto il carteggio che non ha alcun valore; quindi si elimina.

67. « Carceri - Prospetti dei detenuti ed agenti di custodia » (Modello 93). — Come al numero precedente.

68. « Relazioni periodiche di visite alle carceri ». — Quando siano verbali di constatazione dello andamento generale del carcere, di carattere temporaneo, si eliminano.

69. « Carceri - Prospetti del movimento dei detenuti » (Mod. 88). — Quando si tratti di elenchi che furono a suo tempo mandati al Ministero dell'Interno. Resta soltanto il carteggio, che non avendo alcun valore, potrà eliminarsi.

70. « Arruolamenti di agenti carcerari - Raffirme - Premi d'ingaggio - Vestiario, corredo, armamento - Esami di promozione - Punizioni - Visite sanitarie - Mensa in comune - Situazione numerica - Fondi di massa - Affari diversi, comunicazioni ed altro per sussidi ad ex agenti - Affari complessivi di agenti in servizio nella Provincia - Agenti inviati alla Scuola Allievi - Richieste di personale da parte di stabilimenti della Provincia ». — Quando si tratti di carteggio di carattere temporaneo, trovandosi gli atti di arruolamento presso il Ministero dell'Interno, possono eliminarsi. Presso il Ministero trovansi pure gli altri atti controindicati relativi agli agenti carcerari ed inoltre i fogli matricolari di ciascuno.

71. « Personale delle Guardiane ». — Id.

72. « Detenuti - Traduzioni - Affari complessivi - Roma carceri giudiziarie - Civitavecchia carceri giudiziarie - Frascati carceri giudiziali - Frosinone id. - Soriano, Velletri id. - Viterbo id. - Carceri mandamentali ». — Id.

72.^{bis} « Detenuti - Domande per trasferimenti, udienze, colloqui, corrispondenza, ecc. ». — Id.

72.^{ter} « Contabilità mantenimento detenuti ». — Quando si tratti di semplici carteggi sugli averi delle imprese per somministrazioni diverse, e su vari pagamenti, ricevute, fatture, ecc. (spese già liquidate definitivamente a suo tempo), si eliminano.

73. « Detenuti, scrivanelli e servizianti ». — Sono atti di carattere temporaneo; da eliminare.

74. « Detenuti - Evasioni - Ammutinamenti - Infortuni, suicidi, ecc. ». — Idem, idem (si trovano anche presso il Ministero, cui ne fu riferito a suo tempo, e nei rispettivi stabilimenti carcerari).

75. « Carceri - Situazione numerica dei giudicabili » (Mod. 95, 96, 97, 333). — Quando siano elenchi mandati a suo tempo al Ministero; rimane soltanto il carteggio che non ha alcun valore; da eliminare.

76. « Trasporti di detenuti ». — Atti di carattere temporaneo. — Da eliminare,

77. « Detenuti liberandi ». — Id.

77.^{bis} « Carceri - Miscellanea - Traduzioni e Movimento carcerati - Richieste di stampati e timbri - Vestiari e armamenti - Fondi di massa - Prospetti di punizioni - Arredamenti - Visite - Relazioni annuali - Carcerazioni - Scarcerazioni », — Quando siano carteggi di carattere puramente transitorio, possono eliminarsi.

78. « Liste elettorali politiche ». — Se ne propone lo scarto non solo perchè se ne conservano gli esemplari autentici presso i rispettivi uffici municipali, ma anche perchè hanno perduto ogni valore dopo che furono interamente rinnovate nel 1913 per effetto della nuova legge elettorale politica.

79. « Commissioni elettorali comunali incaricate della compilazione ed approvazione delle liste elettorali amministrative e politiche - Deliberazioni di nomina dei singoli componenti ». — Quando i componenti le Commissioni controindicate abbiano cessato da lungo tempo di essere in carica. D'altra parte, nei rispettivi uffici comunali si trovano gli originali delle deliberazioni di nomina e i dupli muniti del visto prefettizio, e niun interesse d'ordine generale o privato sembra esistere per la conservazione di tali atti. — Da eliminare.

80. « Elezioni politiche - Circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni ». — Quando sia corrispondenza di carattere temporaneo; da eliminare.

81. « Convocazione dei Collegi ». — Id.

82. « Dati statistici del risultato delle elezioni ». — Quando già siano stati inviati a suo tempo al Ministero ». — Id.

83. « Carte di riconoscimento degli elettori ». — Quando sia corrispondenza di carattere temporaneo. — Da eliminare. (N. B. Gli atti relativi alle elezioni politiche e specialmente quelli relativi alla proclamazione dei Deputati - verbali delle elezioni - distribuzione degli stampati - spirito pubblico - informazioni, trovansi nell'archivio di Gabinetto).

84. « Elezioni amministrative, Consigli comunali - Fissazione del giorno delle elezioni - Manifesti - Sezioni elettorali - Presidenza - Magistrati - Quesiti sulle elezioni ». — Quando siano atti di carattere temporaneo, da eliminare.

85. « Elezioni provinciali - Consiglio provinciale ». — Gli atti comprendono i ricorsi e relative decisioni ⁽¹⁾ e deliberazioni del Consiglio provinciale le quali si conservano negli uffici del medesimo. Da eliminare, avendo carattere temporaneo e perchè i ricorsi una volta decisi e passato un certo periodo di tempo (oltre un decennio) hanno perduto ogni valore, nè possono dar luogo a riassunzioni.

86. « Elezioni comunali - Affari complessivi - Affari speciali - Affari dei singoli comuni ». — Gli atti comprendono i verbali delle elezioni, i ricorsi e le relative decisioni. Hanno carattere temporaneo, poichè i ricorsi una volta definiti e passato un certo periodo di tempo (oltre un decennio) hanno perduto ogni valore, nè possono dar luogo a riassunzioni. I verbali originali, come pure le deliberazioni e gli elenchi dei Consiglieri eletti conservansi presso i rispettivi uffici comunali, e se ne ha riscontro anche nel registro che si conserva nella Prefettura. Da eliminare.

87. « Contravvenzioni alla polizia stradale ». — Quando tali contravvenzioni abbiano avuto il corso di regola a suo tempo e non vi sia più bisogno di riassumerle; e nemmeno quelle sulle quali per caso non fosse stato definitivamente provveduto, perchè dopo oltre un decennio sarebbero rese nulle o per amnistia o per prescrizione, da eliminare.

88. « Personale dei Consigli e delle Giunte Comunali - Atti relativi a nomine, dimissioni e decadenze e sorteggio dei Consiglieri da rieleggersi ». — Come al N. 86.

89. « Personale delle Congregazioni di Carità ». — Quando siano atti riguardanti le nomine, le dimissioni e decadenze dei membri delle Congregazioni di Carità e la corrispondenza relativa.

Dopo l'epoca, alla quale si riferiscono gli atti dei quali si propone lo scarto, le Congregazioni di Carità furono rinnovate nella totalità dei membri. Non sembra quindi che più occorra di consultare tali atti; mentre del resto rimangono nei rispettivi uffici comunali e delle Congregazioni stesse le relative deliberazioni dalle quali potranno desumersi per una eventuale necessità i nomi dei componenti le Congregazioni esistite oltre un decennio, da eliminare.

90. « Spedalità nel Regno ed estere - Competenza passiva - Rimborsi ». — Quando siano carteggi e decisioni circa controversie fra Comuni della Provincia di Roma con Comuni ed Opere Pie del Regno e rimborso di spese di cura d'italiani curati all'estero. Tanto le controversie e relative decisioni, quanto i rimborsi ad Ospedali Esteri, furono definiti a suo tempo e non daranno più luogo a riassunzioni mentre le decisioni si trovano anche al Ministero dell'Interno. Di carattere temporaneo. Da eliminare.

91. « Società di pubblica assistenza - Figurini per le divise ». — Quando si tratti di carteggio coll'Autorità militare e i rispettivi enti per l'approvazione delle divise, di carattere temporaneo, da eliminare.

(1) I verbali delle elezioni provinciali trovansi negli uffici della Deputazione Provinciale alla quale debbono mandarsi per disposizione di legge.

92. « Domande per ricovero in Istituti pii - Affari complessivi - Affari riguardanti i singoli individui da ricoverare ». — Quando la corrispondenza e le disposizioni relative a tali ricoveri, specie dopo il lungo tempo decorso, non abbiano più valore, nè diano più luogo a riassunzioni, di carattere temporaneo, da eliminare.

93. « Sussidi caritativi invocati da Opere pie. Id. id. ». — Quando si tratti di corrispondenza per trasmettere le domande agli Istituti pii per invocarne sussidi ai bisognosi, di carattere temporaneo, da eliminare.

94. « Ammissione ai Bagni termali di Acqui ». — Quando si tratti di corrispondenza di trasmissione al Sotto Prefetto di Acqui delle domande di ammissione a quello stabilimento termale e delle partecipazioni di ammissioni e relative tessere pervenute dal d.^o Sotto Prefetto e dal Ministero dell' Interno, da eliminare.

Serie Seconda

Affari speciali dei Comuni

95. « Sessioni ordinarie e straordinarie dei Consigli Comunali ». — Quando siano deliberazioni delle Giunte Comunali, con le quali furono fissati i giorni delle sessioni ordinarie dei Consigli o delle adunanze straordinarie dei medesimi e partecipazioni delle relative adunanze e degli ordini del giorno degli affari da svolgere, di carattere temporaneo, da eliminarsi per il tempo decorso.

96. « Spese a calcolo ed entrate in genere - Storni di fondi e denunce di nuove entrate ». — Se ne propone lo scarto quando riguardino epoche delle quali i conti consuntivi, donde risulta la erogazione di tali spese ed entrate, furono approvati dal Consiglio di prefettura. Se, per caso invero singolare, accadesse di doversi esaminare taluna di dette deliberazioni, si troveranno gli originali ed anche le copie munite di visto presso i rispettivi uffici municipali.

97. « Nomina di revisori dei conti e di Commissioni diverse - Deliberazioni consigliari relative ». — Quando si tratti di Commissioni che da molto tempo hanno esaurito il loro mandato e che furono anzi successivamente rinnovate per intero, nè appare necessità di riassunzione. In ogni caso si troveranno sempre gli originali e le copie munite di visto prefettizio presso gli uffici municipali. Da eliminare.

98. « Tasse comunali ». — Si propone lo scarto dei fascicoli relativi a ricorsi per tasse comunali, poichè su di essi furono a suo tempo emesse decisioni definitive, le quali si conservano nell' archivio della Giunta Provinciale Amministrativa. Da eliminare.

99. « Ruoli delle diverse tasse comunali ». — Si ritiene inutile la conservazione delle copie dei controindicati ruoli e relativa corrispondenza (anche in passato ne fu autorizzato lo scarto), essendo da parecchio tempo stati approvati i conti consuntivi, dai quali risultò l' incasso dell' ammontare dei ruoli stessi, e gli originali, anzi, dopo la riscossione, furono dagli esattori restituiti agli uffici comunali.

Categoria Provinciale

100. « Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Provinciale ». — Quando siano proposte della Deputazione Provinciale e ordini del giorno per le convocazioni del Consiglio Provinciale. Hanno carattere temporaneo, nè possono dar luogo a riassunzioni. Ad ogni modo se ne trovano gli originali presso gli uffici provinciali. Da eliminare.

101. « Storni - Prelevamenti - Riscossioni - maggiori entrate e pagamenti in

genere ». — Quando siano analoghe deliberazioni intese a provvedere ad un dato scopo contabile relative a conti già da tempo liquidati ed approvati dalla Corte dei Conti, presso cui trovano riscontro, e che si conservano presso gli uffici della Provincia. Di carattere temporaneo. Da eliminarsi.

102. « Sussidi - Spese di beneficenza - Premi - Concorsi ». — Id.

Serie Terza

Opere Pie - Affari speciali

103. « Contabilità ». — Si ritiene inutile la conservazione delle deliberazioni relative a storni ed a prelevamenti per spese diverse, nonchè dei ruoli di entrata e di verbali di verifiche di cassa. Esse deliberazioni, ruoli e verbali di verifiche di cassa si riferiscono a conti già da tempo liquidati ed approvati di cui gli originali trovansi presso le rispettive amministrazioni pie. Di carattere temporaneo. Da eliminare.

Serie Quarta

1. « Segretari Comunali - Esami di patenti ». — Quando si tratti delle istanze dei concorrenti con gli annessi certificati di nascita, di moralità e fedina criminale, se ne propone la eliminazione, conservando i soli fascicoli riflettenti il risultato finale degli esami.

2. « Statistica dei bilanci comunali ». — Quando i risultati finali siano stati a suo tempo inviati al Ministero di Agricoltura, se ne propone la eliminazione per il loro carattere temporaneo.

3. « Caldaie a vapore ». — Quando si tratti degli atti o carteggi riflettenti le denunce, le visite, gli esperimenti di sicurezza, nonchè le domande dei concorrenti alla patente di conduttori di caldaie a vapore, se ne propone la eliminazione. Si avrà però l'avvertenza di conservare tutti gli atti relativi al risultato finale degli esami.

4. « Contratti per appalti di lavori nei locali governativi, per affitti dei beni demaniali, per vendite e forniture ». — Quando sotto questo titolo si trovi non la raccolta dei contratti, ma il solo carteggio riflettente i decreti di esecutorietà, le spese contrattuali, gli avvisi d'asta, gli attestati di affissione, lo stato finale dei lavori, i colaudi, le consegne: se ne propone la eliminazione purchè risulti lo svincolo del deposito da conservarsi, altrimenti lo scarto potrà limitarsi agli attestati di affissione, agli avvisi di asta, alle inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, alle spese contrattuali ecc.

5. « Strade comunali obbligatorie - Quote - Progetti ». — Quando siano semplici carteggi relativi al riparto di spese, alle sollecitazioni dei pagamenti, alle quote arretrate, all'emissione dei mandati, alle quietanze ecc., se ne propone lo scarto con avvertenza di conservare i registri di cassa.

6. « Strade comunali obbligatorie - Resoconti sulle spese diverse per progetti e costruzioni ». — Quando questo titolo comprenda i resoconti e i carteggi sulle spese sostenute dal Corpo Reale del Genio Civile a carico del fondo di dette costruzioni, cioè sulle spese riflettenti gli stipendi dei delegati ed assistenti, la corrispondenza, le trasferte, i locali ad uso ufficio, gli articoli di cancelleria ecc., di cui lo stesso Genio Civile domandava il rimborso, e la Prefettura rilasciava gli ordinativi di pagamento, se ne propone la eliminazione, conservando i soli registri di entrate ed uscite.

7. « Strade comunali obbligatorie - Ruoli delle prestazioni di opere in natura, e delle prestazioni non intervenute e convertite - Quote inesigibili ». — Quando

siano semplici carteggi sulla trasmissione ed approvazione dei ruoli di dette prestazioni e sulle quote inesigibili, se ne propone la eliminazione perchè trattasi di contabilità di carattere temporaneo, già liquidate.

8. « Recapito e consegna di pieghi alle autorità ». — Trattandosi di carteggi relativi alla trasmissione e consegna di plichi, lettere, avvisi e circolari dei diversi uffici governativi e comunali dei quali venne interessata la Prefettura per il recapito, se ne propone lo scarto per il loro carattere temporaneo.

9. « Personale delle Amministrazioni governative ». — Quando si tratti di carteggi con cui vennero trasmessi gli avvisi di concorso, i decreti di nomina, le informazioni, i provvedimenti e le domande varie sugli impiegati di altre amministrazioni governative; per il loro carattere temporaneo non possono dar luogo a riassunzioni, conservandosi i fogli matricolari nei rispettivi uffici: se ne propone quindi lo scarto.

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI ITALIANI. — Aprendo questa rubrica, è nostra intenzione di offrire una prova dell'attività degli archivi italiani nel campo scientifico e, insieme, un notiziario prezioso per gli studiosi; che troveranno di molto agevolate le loro ricerche dalla sicurezza, colla quale potranno procedervi, e dalla nozione di altre indagini, già condotte intorno allo stesso argomento. Se gli autori di tali indagini, dopo la stampa volessero informarci dell'avvenuta pubblicazione, il nostro bullettino acquisterebbe certamente un'importanza grandissima. Ma anche nello stato, in cui viene alla luce, non può mancare di utilità. Poichè anche di questa iniziativa abbiamo ottenuta la benevola approvazione della Direzione generale dell'amministrazione civile, alla quale rivolgiamo le nostre grazie, speriamo che i colleghi di tutti gli archivi non si ricuseranno di favorirci le notizie mancanti per farle comparire regolarmente nei prossimi fascicoli trimestrali. Intanto, cominciamo la serie cogli elenchi degli studiosi nazionali e stranieri che frequentarono gli archivi di Stato di Napoli, Palermo, Roma e Torino dal 1.^o gennaio al 30 giugno u. s.

NAPOLI — *Studiosi nazionali* :

- Bevere Riccardo, ricerca di documenti circa la storia di Napoli;
- Caggese Romolo, Roberto d'Angiò ed i suoi tempi;
- Cannaviello Vincenzo, setta della Carboneria in Principato ulteriore (1820);
- Capone Nicola, condizione giuridica e sociale degli orientali emigrati in Italia;
- Ceci Giuseppe, studio storico sulla chiesa della Sanità a Napoli;
- Conti Oreste, contributo dell'Italia alla rivoluzione francese;
- Cortese Nino, relazioni tra Napoli e la Toscana dal 1789 al 1799;
- Cosentini Benvenuto, studio storico sulla congiura ordita nell'anno 1807 contro la persona e gli stati di Giuseppe Napoleone;
- Cotugno Raffaele, studio storico su Gladstone e sui movimenti politici della provincia di Bari;
- Di Grazia Paolo, storia di Pantora;
- Durante Gilda, scuole e movimento pedagogico durante il governo di Gioacchino Murat, 1808-1815;
- Egidi Pietro, Saraceni di Lucera (Documenti Lucerini);
- Fimiani Salvatore, biografia di Carmine Fimiani;

- Gallo Alfonso, relazioni fra gli Angioini e l'Oriente ;
 Giampietri Deambroggi, monografia storica sulla chiesa e monastero di Santa Chiara ;
 Giannuzzi Savelli Giovanni, per una monografia della Calabria ;
 * * * monografia della città di Amantea ;
 Greco Giselda, relazioni diplomatiche dal 1789 al 1803 tra il già Regno di Napoli e l'Austria.
 Guglielmi Giulia, monografia storica su Bernardo Silvano d' Eboli, secolo XV-XVI ;
 Petrelli Cosimo, monografia storica su Teodoro Monticelli ;
 Prevete p. Giuseppe, ricerche storiche relative ai monasteri soppressi ;
 Primicerio Margherita, relazioni diplomatiche tra la corte di Napoli e la Corte di Roma, dal 1789 al 1806 ;
 Procaccino Salvatore, fra Mariano da Gennazzano, secolo XV ;
 Prota Carlo, ricerche storiche sulla zecca antica di Napoli ;
 Simioni Attilio, continuazione delle ricerche sulla storia del Risorgimento meridionale (1.^o periodo, 1789-1806) ;
 Riviera Cesare, notizie relative alla dinastia dei conti dei Marsi dopo l'invasione normanna ;
 Ruggi Oscar, rivoluzione del 1647 ;
 Valente Angela, donne alla Corte di Ottavio Farnese ;
 Ventimiglia Francesco Antonio, studio storico sul Cilento ;
 Villa Alberto, intorno a Giuseppe Sieyès martire ;

— *Studiosi stranieri :*

- D'Auriac Giulio, relazioni fra Giovanni Acton e Maria Carolina ;
 Wodward Bettina, studio storico su Caserta vecchia.

PALERMO — *Studiosi nazionali :*

- De Angelis Francesco, sulla città di Bari e sul comune di Aglie al campo ;
 De Luca Giuseppe, benefici di regio patronato di Palermo e Monreale ;
 Favales Antonino, entrata di Carlo III di Borbone in Palermo.
 Gaudioso Matteo, storia di Franconforte ;
 Giordano Niccolò, diritto marittimo siciliano ;
 Lipari prof. Giovanni, studi paleografici ;
 Lo Cascio Maria, sul vicerè De Vega ;
 Marino Matteo, la cacciata degli austriaci dalla Sicilia, 1734-35 ;
 Olivieri Francesco, il vicereame del marchese di Balbases ;
 Quartana Maria, studi paleografici ;
 Radice prof. Benedetto, storia di Bronte ;
 Rao ing. Giuseppe, Giacomo Serpotta ;
 Samonà Carmelo, storia del comune di Troina ;
 Sciascia avv. Giovanni, studi paleografici ;
 Stinco Enrico, politica ecclesiastica di re Martino I.

ROMA — *Studiosi nazionali :*

- Bacchini Amato (Urbino), l'architetto militare Francesco Pacciotto da Urbino ;

- Bianchi prof. Nerino (Pesaro), Francesco Perfetti da Pesaro ;
 Bussiglieri sac. Cesare (Colleparado di Roma), compilazione del *Chronicon* dei pp. minimi di s. Francesco di Paola ;
 Calvi Emilio, il tribunato e il senato della Repubblica romana del 1798-99;
 Cametti prof. Alberto (Roma), i musicisti romani dei secoli XVI e XVII ;
 Ceccopieri conte Paolo (Massa), istituzione e fondazione del corpo de' carabinieri pontifici ;
 Ciardi Ada (Roma), la costituente romana del 1848-49 ;
 Ciofi degli Atti Giovanni (Viterbo), la beata Antonia de la paz de S. Joseph ;
 Curis avv. Giovanni (Aggius), la proprietà collettiva e gli usi civici nelle provincie ex-pontificie e nell'Emilia ;
 Di Pietro Elisabetta (Roma), le leggi suntuarie in Roma nel 1300-1500 ;
 Dorelli sac. Marcellino (Roma), la basilica di S. Pancrazio ;
 Ferrajoli m.se Alessandro (Roma), storia del papato e di Roma nei secoli XV-XVI ;
 Marchetti Longhi avv. Giuseppe (Roma), topografia di Roma dal sec. XIII in poi: circo Flaminio e teatro Pompeiano ;
 Menchetti Andrea (Ostra), storia medievale di Sinigaglia ;
 Nardi avv. Carlo (Montalto-Uffugo), Francesco Saverio Salfi, 1759-1832, ispettore del teatro patriottico in Brescia nel 1797, professore nelle scuole di Brera a Milano ;
 Pugliese cav. Samuele (Perano), il dominio dei PP. Filippini nell'Abruzzo citra ;
 Rosi prof. Michele (Pieve di Camaiore), storia del Risorgimento italiano 1831 ;
 Sabatini dr. Gaetano (Pescocostanzo), storia del comune di Pettorano sul Gizio ;
 Spadoni dr. Giovanni (Macerata), storia del Risorgimento italiano ;
 Taurisano p. Innocenzo (Nola), i Maestri del Sacro Palazzo Apostolico nei secoli XV e XVI ;
 Tomassetti Francesco (Roma), storia della Campagna romana ;
 Valente p. Ferruccio (Verona), i padri ministri degli infermi di s. Camillo, specialmente nella loro casa della Maddalena ;
 Zippel prof. Giovanni (Trento), i pontificati di Nicolò V, Pio II e Sisto IV.
- *Studiosi stranieri* :
- Baptiste prof. Elia, fratel Candido (Francia), la basilica di S. Pietro dal 1680 al 1690 ;
 Fontaine Carlo (Francia), la Casa della Missione presso Montecitorio, addetta alla chiesa della SS.ma Trinità.
 Granier Mario (Francia), idem ;
 Hensen mons. dr. Antonio (Paesi Bassi), storia ecclesiastica d'Olanda ;
 Le Grelle mons. co. Stanislao (Belgio), il dominio francese in Italia dal 1809 al 1814 ;
 Lesellier Giuseppe (Francia), storia della chiesa di S. Luigi dei Francesi nel sec. XV ;

Poquet du Haut-Jussè Bartolomeo (Francia), la chiesa di S. Macuto, in Roma;
 « « « « storia di Bretagna nel sec. XV;
 Rinieri p. Ilario (Francia), il Risorgimento considerato nella storia contemporanea.

TORINO — *Studiosi nazionali:*

Assandria Giuseppe, studi sull'abbazia di Lucedio;
 Ballocco Ottavio, studi sulle provincie di Vercelli e di Novara;
 Battisti Pio, studi sul monastero di Bossolasco;
 « « ricerche sugli statuti della Confraternita di S. Rocco in Carnagnola.
 Baudi di Vesme Alessandro, ricerche su artisti piemontesi;
 Baudi di Vesme Benedetto, studi sulle origini delle famiglie sabaude e piemontesi.
 Berzetti di Murazzano Adriano, studi sulla corrispondenza dell'ambasciatore Viry (1773).
 Borghesio Gino, studi sulle abbazie piemontesi nel medio evo;
 Borghesio Nino, studi sulla famiglia Pellico;
 Bozzola Annibale, studi sull'abbazia di S. Venero di Tiro;
 Cagno G. Batta., studi sulla famiglia Pellico;
 Calandri Guglielmo, storia di Carrù;
 Candelo Antonio, studi sul valore delle monete;
 Capello Orsolina, studi sull'istruzione primaria in Piemonte dal 1822 al 1852;
 Casarone Giuseppe, studi e ricerche su Canelli;
 Cavotto Maurizio, studi sul Monregalese;
 Cognasso prof. Francesco, studi Sabaudi e del Piemonte nell'età di mezzo;
 Contessa prof. Carlo, studi sulla diplomazia di Vittorio Amedeo II;
 Cordero di Pamparato Stanislao, ricerche sugli artisti della Corte Sabauda e studi storici del Piemonte;
 Derviene Ermanno, studi sulla biblioteca del Seminario di Torino;
 Dessoli prof. Domenico, studi sulla contabilità dello Stato piemontese;
 Fasano Angelo, studi sulla chiesa di S. Siro in Genova;
 Garrone Giuseppe, studi sulla chiesa di S. Lorenzo di Torino;
 Gazelli di Rossana Ottavio, studi sull'origini di S. Marzano Oliveto e S. Marzanello;
 Gazelli di Rossana Ottavio, studi sul diritto feudale medioevale;
 Guasco di Bisio Francesco, studi sull'abbazia di Lucedio;
 Jahier prof. Davide, studi sulla Restaurazione nelle Valli del Pinerolese;
 Lardone Francesco, studi sull'Ordinario Castrense dal 1733 al 1761;
 Marchetti Antonio, studi sull'Ordinario Castrense ai tempi di Carlo I e III;
 De Magistris prof. Carlo Pio, studi sulle relazioni tra Francia, Spagna e Casa Savoia durante i sec. XVII e XVIII;
 De Magistris prof. Carlo Pio, studi sull'assedio di Torino del 1706;
 Marini prof. Riccardo Adalgisio, studi sui cartari di Villafranca Piemonte;
 Mazza Umberto, studi sulla Congregazione dei Padri Bernabiti del Collegio di S. Dalmazzo dal 1630 al 1800;



- Miserocchi Dino, studi sul march. Gerolamo Serra, genovese, e sua opera per distaccare Genova dal Regno Sardo ;
- Molle Giacomo, studi sugli statuti della città di Oneglia del 1384 ;
- Mosso Felice, ricerche storiche su Cambiano ;
- Negri Luigi, storia napoletana alla fine del sec. XVIII ;
 « » studi sui monasteri piemontesi dei sec. XII e XIII ;
- Peracca Luigi Francesco, studi sulle Valli di Oulx ;
- Provana di Collegno conte Luigi, genealogia e biografia dei signori di Corbières e persone con essi alleate ;
- Salza prof. Abd-el-Kader, studi su i conti della Tesoreria generale per le città di Vercelli e di Torino ;
- Segre prof. Arturo, studi storici intorno alla Casa di Savoia nei secoli XIV-XIX ;
- Sertorio Lorenzo, studi sul Principato di Oneglia ;
- Silva Livio, studio storico e biografico su Agliè Canavese ;
- Sormani Attilio, relazioni della Corte di Savoia con la Corte francese dal 1684 al 1690 ;
- Terracini prof. Benvenuto, studio del « ms. di materia grammaticale » rilegato colla bibbia della Novalesa ;
- Tonello Giovanni, studi storici sulla « Missione » di Mondovì - Piazza.

ARCHIVIO DI STATO DI PISA. — Il 24 maggio u. s. è stata inaugurata la nuova sede del r. Archivio di Stato in Pisa, trasferita dal secondo piano del palazzo Gambacorti al palazzo Toscanelli. La fatica, colossale e inconcepibile da chi non sia competente, della preparazione e dell'arredamento del locale, del trasferimento e della distribuzione razionale delle serie fu compiuta dall'attività ed energia del direttore prof. Luigi Pagliai; che, senza rimuovere dal loro splendido collocamento le filze dell'Ordine di S. Stefano, ha saputo assegnare alle pergamene, ai diplomi arabi, greci e latini, alle provvisioni degli Anziani dell'antica repubblica, alle carte dell'Opera della Primaziale e della celebre Università quel posto d'onore che alle stesse competeva. Vi ha accodate le scritture delle diverse istituzioni di beneficenza; gli atti delle magistrature giudiziarie dai tempi più remoti ai correnti; i documenti dell'ex-principato di Piombino; le carte dei diversi uffici amministrativi e le numerose collezioni private, fra le quali i preziosissimi archivi Roncioni e Alliata, che saranno fra breve raggiunti nelle nuove aule dalle carte della famiglia Upezzinghi.

All'imponente uditorio di notabilità e invitati, intervenuti all'inaugurazione, il prof. Pagliai espose tutte le ragioni e le fasi del trasferimento della sede e i criteri da lui seguiti per metterlo in opera. E a lui rispose in nome del Ministero dell'Interno, il comm. dr. G. B. Rossano, ispettore generale degli archivi, lodandolo per l'impresa compiuta e bene augurando per il progresso dello storico istituto.

SCUOLE DI PALEOGRAFIA. — In tutti gli archivi di Stato i corsi di paleografia sono stati chiusi alla fine del mese di giugno, e le sessioni di esami si sono tenute nel mese di luglio.

ARCHIVIO DELLA TRIPOLITANIA. — Siamo lieti di poter riprodurre la se-

guente lettera, colla quale S. E. il Governatore della Tripolitania esprime la propria soddisfazione per l'opera compiuta dal valente nostro collega, il prof. Ignazio Barrilà-Vasari, archivista di 1.^a cl. nel r. archivio di Stato di Palermo, che per la sua perizia e per la sua dottrina in letteratura araba il Ministero aveva incaricato di riordinare dal 7 novembre 1913 al 27 maggio 1914 l'archivio della nuova colonia. All'encomio, che gliene viene, uniamo il nostro compiacimento per l'onore che ne viene agli archivi italiani. In conseguenza di tale incarico con d. m. 10 febbraio 1916 al prof. Barrilà-Vasari venne concessa la medaglia per la campagna libica. « GOVERNO DELLA TRIPOLITANIA. — Segretariato generale per gli affari civili e politici. Gabinetto, n.° 1742. *Riordinamento dell'archivio dell'ex-Vilayet.*

Tripoli, 27 maggio 1914.

Nel prendere atto di quanto la S. V. mi ha riferito con dettagliato rapporto circa il lavoro di riordinamento dell'archivio dell'ex-Vilayet di Tripoli, come del resto ho potuto constatare di persona, mi è grato manifestarle la mia piena soddisfazione e il più vivo compiacimento per l'assetto organico e razionale da Lei dato ai numerosissimi documenti e volumi raccolti nell'archivio suddetto, che potranno d'ora innanzi essere agevolmente consultati al bisogno.

Nei riguardi dell'esito soddisfacente della sua missione, adempiuta con molta capacità e con lodevole zelo, ho riferito contemporaneamente al Ministero delle Colonie. — Il Governatore: f.^o Garioni ».

ARCHIVIO E BIBLIOTECA PROVINCIALE DI AVELLINO. — Il sig. Salvatore Pescatori, dell'archivio provinciale di Avellino, che riveste anche la carica di bibliotecario provinciale, ha dato alle stampe un'interessante relazione sulla fondazione e sull'andamento del servizio della biblioteca, donata coi suoi 31000 volumi alla provincia dalla sig.^{ra} Solimene ved. Capone e intitolata appunto a Scipione e Giulio Capone. Egli dimostra le benemerienze della Deputazione provinciale che ha saputo offrire all'Irpinia un centro di studi apprezzato; e ne coglie l'occasione per ricordare le angustie di spazio entro le quali si dibattono la nuova fondazione e il contiguo archivio provinciale, per incitare la Deputazione a por mano risolutamente al disegno di sistemare in altra parte anche l'archivio provinciale e darvi una sede decente e degna della sua importanza.

ARCHIVIO PROVINCIALE DI MESSINA. — Il 18 aprile u. s. il dr. Emanuele Librino, archivista di 3.^a cl. nel r. archivio di Stato di Palermo, ha assunto la temporanea reggenza dell'archivio provinciale di Messina, della quale è stato incaricato dal Ministero.

ARCHIVIO DI SPELLO (Umbria). — I giornali della capitale della fine del mese di giugno avendo denunziato la vendita a cartiere di Belfiore (Foligno) delle carte dell'archivio comunale di Spello, il Ministero dell'Interno fu sollecitato a incaricare di una inchiesta il soprintendente dell'archivio di Stato di Roma. Il quale accertò che per incuria del personale comunale e notarile fraintendendo una deliberazione della Giunta, eransi veramente mandati al macero parecchi quintali di volumi di rogiti dal secolo XV al XIX e di atti dell'archivio corrente del municipio; e poichè

aveva avuto la ventura di giungere in tempo, ottenne la reintegrazione delle serie in sede, coll'obbligo al municipio di riordinare tutto l'archivio.

— Presiedendo alla tornata del 12 dicembre 1915 del Consiglio direttivo dell'*Associazione storica regionale* di Piedimonte d'Alife (Caserta), il prof. RAFFAELE A. RICCIARDI donò alla medesima, per essere conservati nel Museo Campano-Sannita di Piedimonte, un diploma originale del 30 agosto 1400, con cui il re di Napoli Ladislao confermava a Nicolò di Sanframondi, conte di Cerreto, i feudi di Telese, Sassinoro e Monterone; e gli statuti municipali di Telese, copiati nel 1426. Di queste « Assisa seu statuta civitatis Thelesiae » il prof. Ricciardi pubblica nel fascicolo primo dell'*Archivio storico del Sannio Alifano e contrade limitrofe*, cui auguriamo vita lunga e prosperosa, una lodevole descrizione e illustrazione; alla quale seguirà nei prossimi fascicoli la riproduzione del testo.

COMITATO DI PROPAGANDA ITALIANA. — Si è costituito presso l'Università di Roma un Comitato d'Italiani aventi per scopo di stringere i rapporti intellettuali dell'Italia con i paesi alleati ed amici mediante la diffusione della lingua e delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche italiane originali e tradotte; l'aiuto in Italia dei lavori letterari, scientifici ed artistici d'interesse comune; la collaborazione dei letterati, scienziati e artisti dei vari paesi; lo scambio d'insegnanti e insegnamenti. Rientrano dunque anche nei fini del Comitato tutti i lavori da compiersi negli archivi e per gli archivi. E noi ne salutiamo pertanto la nascita, augurando che i risultati corrispondano agli altissimi intendimenti che l'hanno promosso.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archiginnasio (L') (Bologna), an. XI, n. 1-2.

Archivio per la storia ecclesiastica dell' Umbria (Foligno e Perugia 1912-1915) an. I e II.

Archivio storico del Sannio Alifano e contrade limitrofe (Piedimonte d'Alife-Maddaloni, 1916), an. I, n. 1.

Archivio della R. Società romana di storia patria (Roma, 1914-15), volume XXXVII-XXXVIII.

Avenire (L') degli Archivi (Roma, 1916), an. XIII, 5-6.

Lettura (La) (Milano, 1916), an. XVI, n. 6.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1916), a. II, n. 2-3.

b) pubblicazioni varie

BOSELLI PAOLO. *Le scuole della Dante Alighieri in Londra*. - Milano, tip. Umberto Allegretti, MCMXVI, 8.° pp. 24.

GALANTE ANDREA. *Il giuspatronato nel diritto ecclesiastico vigente dell'Inghilterra*. - Napoli, Firenze, 1916, 8.^o pp. 19.

INGUANEZ D. MAURO. *Le pergamene del monastero dei ss. Cosma e Damiano di Tagliacozzo conservate nell'archivio di Montecassino*.

LANDINI P. GIUSEPPE. G. R. S. *Il codice aretino 180: laudi antiche di Cortona*. Roma, tip. edit. naz. 1912, 8.^o pp. 107.

— — *Appunti di critica storica per l'origine e la vita delle fraternite laicali in Italia. - Il lamento della Vergine secondo il codice 180*. - Perugia, un. tip. coop. 1915, 8.^o, pp. 86.

MASTRORILLI MAURIZIO. *Un patriota dimenticato: Luigi Mastrotrilli*. - Napoli, Giannini 1916, 8.^o pp. 44 con 1 ritr.

MENCHETTI ANDREA. *Gli statuti di Montalboddo dall'anno MCCCLXVI con le modificazioni e le aggiunte degli anni MCCCLXVIII, MCCCLXXI e MCCCLXXV*. Appendice al libro II della storia di un Comune rurale della Marca Anconitana. Jesi, tip. iesina, 1913. 8.^o pp. XXXI-381, con 2 fotoincisioni.

— — *Alcuni codici del vescovado di Sinigaglia dei secoli XIV e XV*. - Jesi, tip. iesina, 1910, 8.^o pp. 26.

— — *Storia di un comune rurale della Marca Anconitana (Montalboddo oggi Ostra)*. Libro I, 2.^a ed. Jesi, Tipografia iesina, 1916, 8.^o, pp. VII, 158, con 1 carta e 10 fotoincisioni.

MOLMENTI POMPEO. *Due dipinti di Giandomenico Tiepolo nella Scuola di San Giovanni Evangelista a Venezia*. (Dal « *Bullettino d'Arte* » del Ministero della P. Istruzione, IX, n. 11, nov. 1915). - Roma, E. Calzone, 1915, 4.^o pp. 5.

MORINI NESTORE. *Il Comitato di pubblica salute e le spese per gli avvenimenti del '48 a Bologna*. (Dall' *Archiginnasio XI*) - Bologna, Azzoguidi, 1916, 8.^o, pp. 11.

PANELLA ANTONIO. *Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX*. - Bologna, Zanichelli, 1916, 8.^o, pp. 208.

PITTARELLI DR. EMILIO. *Questioni vecchie e nuove intorno ai luoghi pii laicali e alle confraternite delle provincie napoletane*. Commento di due pareri del Consiglio di Stato e di una decisione della Commissione di beneficenza di Campobasso, con molti documenti inediti del Governo Napoletano. (Dalla « *Rivista di diritto pubblico* »). - Milano, Società editrice libraria, 1915, 8.^o, pp. 46.